



Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Cattedra di DIRITTO DEL LAVORO

**IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO E IL  
TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI CALCIATORI**

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Raffaele Fabozzi

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Antonio Dimitri Zumbo

CANDIDATO

Matteo Bellanti

Matr. 144163

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

*Ai miei genitori e mia sorella, fonte di ispirazione costante, per avermi spinto ogni giorno qualcosa in più.*

*A tutta la mia famiglia e, in particolare, ai miei nonni, per avermi cresciuto quotidianamente con gentilezza e amore.*

*Ai miei amici, vicini e lontani, colonne portanti della mia vita, sia nei momenti felici, che in quelli del bisogno.*

*A Diletta, che mi ha sempre sostenuto e amato incondizionatamente, nonostante tutto, per quasi 5 anni. Tu sai.*

## Indice

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
--------------------------	----------

### **CAPITOLO I**

#### **IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (LA DISCIPLINA DELLA L. 91/1981)**

1. La situazione precedente alla Legge 91/81 .....	4
2. La Legge 91/81 e la figura del lavoratore sportivo .....	7
2.1 Professionisti e dilettanti .....	11
2.2 Lavoratore autonomo e subordinato .....	16
3. La disciplina del lavoratore subordinato sportivo .....	22
3.1 Il contratto di lavoro sportivo .....	22
3.2 La durata e la cessione del contratto .....	32
3.3 Il vincolo sportivo .....	34
4. Tutela dei vivai .....	38
5. Tutela assistenziale, assicurativa e previdenziale .....	40
6. Considerazioni finali sulla L. 23 marzo 1981 n.91 .....	42

### **CAPITOLO II**

#### **LA NUOVA RIFORMA DELLO SPORT**

1. La legge 86/2019 in generale .....	44
1.1 La riforma del CONI .....	47
1.2 Il rapporto di lavoro sportivo e la nascita del lavoratore sportivo .....	55
1.2.1 Prestazioni amatoriali e l'apprendista .....	62
1.3 Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo .....	66
2. Confronto con la Legge 91/1981 .....	70
3. L'abolizione del vincolo sportivo .....	72

**CAPITOLO III**  
**IL CONTRATTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA E IL**  
**TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI CALCIATORI**

1. Evoluzione storia della figura del calciatore professionista .....	77
1.1 Periodo antecedente alla legge 91/81 .....	79
1.2 Dall'emanazione della legge 81/91 alla sentenza Bosman del 1996 .....	80
1.3 Dalla sentenza Bosman all'accordo di Bruxelles del 2001 .....	83
1.4 Il periodo successivo all'introduzione della normativa 2001 .....	87
2. Il contratto calcistico.....	90
2.1 La costituzione del rapporto ed elementi essenziali .....	94
2.2 Durata del contratto.....	97
2.3 Profili d'invalidità del contratto .....	98
3. Il Regolamento FIFA 2001 .....	99
3.1 Le categorie di calciatori .....	101
3.2 Tesseramento e trasferimento .....	102
3.3 Protezione dei minori e indennità di formazione per i giovani calciatori .....	105
3.3.1 Il “ <i>Caso Barcellona</i> ” sulle irregolarità nei trasferimenti dei minori .....	109
3.4 L'introduzione di una “ <i>giusta causa sportiva</i> ” .....	112

**Conclusioni**

**Bibliografia**

**Giurisprudenza**



## INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha ad oggetto l'approfondimento della figura del professionista sportivo in Italia, attraverso l'analisi delle normative di riferimento, con particolare riguardo a quella di cui alla legge n. 91/1981 (*"Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"*), che ha segnato una svolta significativa in materia. Una legge nata, teoricamente, in maniera specifica per il calcio, soprattutto grazie al contributo dell'Associazione Italiana Calciatori, ma che in realtà ha regolato in via generale i rapporti tra società e sportivi professionisti, quindi non solamente i calciatori, ma anche tutti gli atleti considerati, a quel tempo, professionisti.

Proprio la legge n. 91/'81, che verrà ampiamente analizzata all'interno del primo capitolo, tra le novità più importanti, ha il merito di inquadrare il rapporto tra società e tesserato come rapporto di lavoro subordinato, considerato "speciale" in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta. Questi rapporti di lavoro speciali richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale, dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto per cui si discute. Per questo vi è stata l'esigenza di adeguare il modello di tutela, previsto in via generale per i lavoratori dipendenti, alle peculiari condizioni che contraddistinguono la posizione nel settore lavorativo inerenti particolari categorie di lavoratori<sup>1</sup>, ovviamente andando a descrivere tutti i dettagli contrattuali del caso: così per la prima volta lo sportivo non è più l'oggetto del contratto, ma il soggetto del rapporto in questione, capace di poter dettare proprie condizioni.

Quello che si evince dagli elementi caratterizzanti la specialità del rapporto di lavoro sportivo è che in quest'ambito la subordinazione dei prestatori di lavoro non è contenuta precisamente nei limiti dell'"eterodirezione": questo vuol dire che i requisiti della subordinazione dello sportivo professionista non si

---

<sup>1</sup> (introduzione) E.GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002, 508; G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, 6 ed., Giuffrè, Milano, 1988, 1132

esauriscono nella soggezione del medesimo alle direttive emanate dal datore di lavoro ed al suo controllo, ma riguarda, anche e soprattutto, altri aspetti della prestazione, che verranno approfonditi nel proseguo, ossia nel paragrafo dedicato all'analisi dell'art. 3 della richiamata legge, che non hanno alcuna incidenza in altri tipi di rapporto di lavoro subordinato. Eppure, qualora si consideri anche la disciplina autonoma, potrebbe farsi ricorso in via sussidiaria alla disciplina generale, tuttavia nei limiti della compatibilità con le disposizioni di cui alla Legge citata<sup>2</sup>.

Non è, invece, configurabile l'orientamento della atipicità del rapporto in questione, considerando che non si può parlare di atipicità, né in relazione al contratto che lo regola alla luce della nozione civilistica di contratto atipico, in cui rientrano i contratti non esplicitamente disciplinati dall'ordinamento giuridico, né alla stregua della nozione giuslavoristica, che valuta come atipici quei rapporti per i quali si reputa di dover garantire, in quanto compatibili, ai prestatori di lavoro gli stessi diritti di cui godono i titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pur essendo privi di tali requisiti per essere rapporti a tempo parziale o a tempo determinato.

Inoltre, non meno importante, è grazie alla L. n. 91/1981 che viene per la prima volta individuata e descritta la figura dello sportivo, sia professionista che non, prevedendosi, inoltre, una significativa novità per quanto riguarda la tutela dei "vivai", che sarà approfondita alla fine del terzo capitolo tramite la disamina del Regolamento F.I.F.A.

La legge n. 91/81, ancora oggi in vigore in alcune sue parti, è stata ritenuta, sotto determinati punti di vista, inadeguata e, pertanto, il secondo capitolo è dedicato alla trattazione delle modifiche che sono state introdotte con la nuova riforma dello sport, contenuta all'interno della L. 86/2019, che, seppur, nella parte non riguardante il CONI, dove si è deciso di fare un passo indietro e tornare alla normativa precedente, è stata approvata nel 2019, ancora oggi non è entrata totalmente in vigore, pur prevedendo la stessa importanti cambiamenti. Le novità più significative introdotte dalla legge e dai suoi decreti attuativi, tra cui il d. lgs

---

<sup>2</sup> M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988, I, pag. 323.

36/2021, sono state sicuramente quelle riguardanti la nuova figura di lavoratore sportivo e l'abolizione del vincolo sportivo anche per i dilettanti, le quali sono, appunto, quelle che verranno trattate nel secondo capitolo.

Con il terzo capitolo si è, poi, inteso rivolgere l'attenzione proprio sulla figura del calciatore professionista e sulle varie fasi storiche che hanno condotto all'attuale normativa, passando così in rassegna dapprima il periodo antecedente la legge n. 91/81, dove le tutele erano pressoché nulle, la successiva legge c.d. "Bosman", momento fondamentale nell'evoluzione storica del calciatore professionista, fino a giungere all'accordo di Bruxelles del 2001, che ha costituito la base e lo spunto per l'emanazione del «*Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori*», ratificato il 7 luglio 2001, che ha dettato le norme in materia di trasferimenti internazionali, ha istituito una nuova Camera arbitrale, competente a risolvere controversie tra calciatori e società, ed ha anche introdotto una nuova indennità di formazione e nuove regole sul trasferimento dei calciatori minorenni. E su tale tema, ai fini di un approccio pratico, è stato analizzato il caso concreto della società F.C. Barcellona che, nel 2014, è stato condannato al blocco del calciomercato per due sessioni, per aver violato l'art.19 del Regolamento FIFA sul trasferimento dei calciatori, avendo tesserato minorenni stranieri, tra il 2009 e il 2013, senza rispettare il regolamento e le relative eccezioni, che in questo caso sono tre: quando il minore vive a meno di 50 km dal confine e la società si trova a meno di 50 km dal confine; quando i genitori del ragazzo si trasferiscono nel paese straniero per motivi di lavoro estranei al calcio; se il minore ha tra i 16 e i 18 anni e si trasferisce all'interno di un paese dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> FIGC, *trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri*, nota riepilogativa ss. '19/'20, pag. 2

**CAPITOLO I**  
**IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (LA DISCIPLINA DELLA L.**  
**91/1981)**

SOMMARIO: *1 La situazione precedente alla legge 91/81; 2. Il lavoratore sportivo; 2.1 Professionisti e dilettanti; 2.2. Lavoratore autonomo e subordinato; 3. La disciplina del lavoratore subordinato sportivo; 3.1. Il contratto di lavoro sportivo; 3.2 La durata e la cessione del contratto; 3.3 Vincolo sportivo; 4. Tutela dei vivai; 5 Tutela assistenziale, assicurativa, previdenziale; 6. Considerazioni finali sulla L. 23 marzo 1981 n. 91*

**1 La situazione precedente alla L.81/91 e le novità introdotte. Dallo Statuto del CONI del 1942 fino alla legge 23 marzo 1981 n.91**

L'evoluzione storica dello sportivo professionista in Italia è stata segnata dall'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n.91 («*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*»): fondamentale per passare da un sistema di “*vincolo sportivo*” a tempo indeterminato, previsto dai regolamenti federali, all'inquadramento del rapporto società-tesserato come rapporto di lavoro subordinato.

Nel 1942, anno in cui è stato formulato lo Statuto del CONI, interviene la Legge n. 426/1942, con la quale si riconosce l'ordinamento giuridico sportivo al quale è preposto il CONI, come parte del medesimo ordinamento giuridico statale, attribuendosi personalità giuridica di diritto pubblico del CONI stesso, il quale aveva il compito di perseguire le proprie finalità in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO.

Tra il 1942, caratterizzato dall'emanazione della legge sul professionismo sportivo, ed il 1981, tutta la disciplina sportiva non era praticamente mai stata presa in considerazione dal legislatore e, più in generale, dalla giurisprudenza, poiché lo sport era considerato un'attività ludica, avente il solo fine di mantenere la propria condizione fisica. Per questo motivo il professionismo era visto come un'anomalia nello svolgimento dell'attività sportiva dell'epoca, che non aveva

mai contemplato il binomio sport-lavoro. Infatti, lo status di atleta professionista, al tempo, era condizionato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo (a sua volta riconosciuto dal CONI), per effetto del quale veniva a crearsi tra le parti un vincolo del tutto peculiare<sup>4</sup>.

Tuttavia, col passare del tempo, anche se lo Stato non aveva mai ritenuto di dover intervenire in quest'ambito, consentendo così la creazione di dibattiti giurisprudenziali e lo sviluppo della giustizia "endoassociativa", emerse la necessità di regolamentare il settore in considerazione dei sempre più rilevanti interessi economici che ruotavano attorno a tale ambito.

Le prime vere "intromissioni" dello Stato all'interno di questo settore si individuano a partire dal 1953, in una serie di interventi della Suprema Corte di Cassazione, dove venivano prese in considerazione le polemiche sul rapporto contrattuale tra calciatore professionista e società di calcio: la Corte di Cassazione ha inizialmente affermato che «*il contratto che lega un'associazione sportiva ai propri giocatori è un normale contratto di prestazione d'opera, fonte soltanto di un diritto di credito e niente più*»<sup>5</sup>; successivamente con la sentenza 31 ottobre n.2324, nel 1961, epoca dove gli interessi economici erano già diventati consistenti all'interno del professionismo sportivo e, più in generale, nell'ordinamento calcistico, la Corte andò ad individuare la natura subordinata del rapporto<sup>6</sup>, con riferimento all'art. 2094 c.c., secondo il quale sussiste anche

---

<sup>4</sup> G.NICOLELLA, *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L.91/1981*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2008

<sup>5</sup> Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, pag. 828. La Suprema Corte risolse in senso negativo la questione della risarcibilità del danno subito dall'associazione calcistica per la morte dei propri giocatori a seguito del sinistro aereo di Superga, del quale rimasero vittima i calciatori dell'A.C. Torino: in quell'occasione la Cassazione aveva affermato che le particolari caratteristiche del rapporto che lega i calciatori alla società sportiva che li ha ingaggiati e gli ampi poteri dispositivi e di controllo potevano, al più, far considerare atipici i contratti che attengono alla prestazione di attività agonistica, ma non ne snaturano l'essenza giuridica, che resta quella di un contratto di lavoro, fonte di un diritto di credito ritenuto (allora) irrisarcibile.

<sup>6</sup> Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, pag. 1608. La Suprema Corte ritenne sussistente, per i motivi indicati, il vincolo della subordinazione, individuabile anche nell'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile, nonché nel divieto di partecipare ad eventi sportivi estranei alla società, divieto nel quale la sentenza ravvisa una manifestazione, nel rapporto in questione, dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., mentre le restrizioni cui il giocatore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che caratterizza il lavoro subordinato. La stessa sentenza rinviene anche l'elemento della collaborazione, così come configurato dall'art. 2094 c.c., dal momento che l'attività sportiva prestata dagli atleti si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità. Sotto

l'estremo della collaborazione, e ciò dal momento che l'attività agonistica dei tesserati è compresa in un quadro economico, tecnico e di lavoro piuttosto articolato ove per i calciatori professionisti c'è continuità, esclusività e professionalità della prestazione: essi, infatti, impegnano le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive e vanno ad adempiere alle istruzioni e le direttive della società, oltre a mantenere una condotta civile e sportiva irreprensibile e a non partecipare ad altre manifestazioni sportive al di fuori di quelle per cui sono tesserati, anche nei periodi di riposo dall'attività agonistica. Viene quindi configurato, all'interno della pronuncia, una sorta di obbligo di fedeltà, previsto anche dal 2105 c.c. Quindi secondo quanto sentenziato dagli Ermellini con la suddetta pronuncia, vengono messe in rilievo tutte queste caratteristiche del rapporto che lo rendevano, dunque, inconciliabile con la fattispecie del lavoro autonomo. Nonostante ciò, già al tempo, si erano distinte delle particolarità per quanto riguarda il rapporto di lavoro sportivo, come ad esempio l'esclusione della facoltà di recesso dalle clausole del contratto (nel caso del calcio era in vigore il cosiddetto "vincolo sportivo").

Sebbene questo fosse l'orientamento prevalente, altra parte della dottrina riteneva che il rapporto in questione fosse autonomo, eventualmente inquadrabile ai sensi dell'art. 2222 c.c. nel campo delle collaborazioni coordinate e continuative, in virtù del fatto che non sono presenti i requisiti idonei ad inquadrare l'attività lavorativa sportiva come subordinata. In questa visione il vincolo sportivo veniva ricollegato al generale divieto di recesso unilaterale da parte del lavoratore, e da qui, la sua illegittimità per contrasto con l'art. 2118 c.c. e con l'art. 4 della Costituzione, che si fa garante della libertà di scelta dell'attività lavorativa. Quest'indirizzo è stato sottoposto a critiche per l'eccessiva difformità che sussiste tra il recesso unilaterale e la facoltà di stipulare un altro contratto di lavoro nello stesso campo di attività, visto che sarebbe solo quest'ultima caratteristica ad essere limitata dalla presenza del vincolo sportivo, il quale è un istituto che, in ogni caso, non può impedire all'atleta di risolvere il contratto con la precedente

---

altro profilo, sempre secondo la sentenza, il rapporto viene anche assoggettato alla regolamentazione collettiva, la quale si adegua ai principi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro subordinato, quali, fra gli altri, il diritto del giocatore ad un periodo annuale di riposo (art. 2109 c.c.), il diritto ad uno specifico trattamento di malattia ed infortunio (art. 2110 c.c.), l'obbligo previdenziale a carico delle società sportive (art. 2114 c.c.), ecc.

società e di praticare altra attività lavorativa<sup>7</sup>.

In seguito alla disputa giurisprudenziale a proposito di come considerare il rapporto di lavoro sportivo, venne pubblicato, nel periodo precedente all'emanazione della legge 91/81, il provvedimento più importante, costituito dal D.L. 14 luglio 1978 n. 367 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n.430. Tale normativa andò a sostituire le norme di attuazione (art.27 DPR n. 530/1974), le quali prevedevano che l'attività sportiva fosse regolata da normative regolamentari specifiche promulgate dalla Federazione competente, secondo i principi dettati dalla relativa Federazione Internazionale.

L'innovazione fondamentale della L. 91/1981 - che comunque non si è mai veramente sbilanciata sulla configurazione del rapporto di lavoro sportivo - è stata l'interpretazione fornita rispetto alla legge sul collocamento dei lavoratori subordinati: secondo il legislatore non vi erano assoggettati gli atti relativi all'acquisto e al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio e degli atleti che praticavano altri sport. Il provvedimento, prima, e la legge poi, sono stati promulgati per contrastare il decreto 7 luglio 1978 del Pretore di Milano, il quale aveva vietato in via d'urgenza lo svolgimento del calciomercato dal momento che, essendo il rapporto tra calciatore e società da considerarsi come subordinato, a questo va attribuita la disciplina sul divieto di intermediazione privata nel collocamento, regolato, in via generale per ogni rapporto di lavoro dipendente, dalla legge 29 aprile 1949 n. 264. Questa misura scatenò l'ira da parte delle società che minacciarono, addirittura, la sospensione del campionato, e di conseguenza il Governo si mosse per presentare un disegno di legge che consentisse alla sfera sportiva del calcio di avere una disciplina organica di settore, che, difatti, si concluse con la legge n. 91.

La legge 23 marzo 1981 n. 91 deve, in primo luogo essere, inquadrata nell'ottica dei rapporti tra ordinamento generale dello stato e ordinamento sportivo poiché, per la prima volta, la potestà legislativa statale viene rivendicata proprio nell'ordinamento sportivo, cioè un ordinamento settoriale dotato di propria autonomia. Questa legge nasce su iniziativa dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori, il sindacato di categoria nato nel 1968, periodo in cui il calciatore

---

<sup>7</sup> M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto Sportivo*, 1998, p. 75.

inizia a prendere consapevolezza del proprio ruolo, anche economico, all'interno del mondo del calcio) e, quindi, inizialmente, doveva andare a regolare i rapporti tra calciatori e società sportive professionistiche, a tutelare gli interessi economici, sociali e professionali degli atleti, ed anche a garantire delle certezze giuridiche. Pertanto, grazie alla spinta dell'AIC negli anni, sono state gettate le basi per arrivare alla moderna figura del calciatore professionista. Tanto è vero che il calciatore diventava lavoratore subordinato; vennero introdotte nuove tutele sanitarie e assicurative; si inserì il trattamento pensionistico e l'indennità di preparazione e promozione; ma, più importante di tutti, venne abolito il vincolo sportivo, come già ribadito in più occasioni.

Successivamente, il tema si è allargato spostandosi sullo sport in generale e su tutti gli sportivi professionisti del panorama nazionale che praticano un'attività sportiva all'interno di una società o di un'associazione sportiva. Tuttavia, essendo una legge che ha avuto origine dalla pressione dell'AIC va ad incidere in maniera più concreta nel settore calcio.

Precedentemente si è parlato del vincolo sportivo, col quale un calciatore professionista rimaneva legato a vita alla società con cui firmava il contratto, società che aveva libero arbitrio sulle sorti del calciatore e sul destino di quest'ultimo, quindi, poteva decidere liberamente se cederlo ad un'altra società senza chiedere il consenso dell'atleta, il quale non aveva alcuna possibilità di recedere e di partecipare alla eventuale trattativa intavolata dal suo club per la cessione: con la legge 91/81 si vanno a regolare definitivamente gli aspetti controversi che hanno portato alla diatriba giurisprudenziale sulla situazione dello sportivo, oggetto di provvedimenti sporadici da parte della magistratura, che ad esempio si rivengono – come già detto - nella L. 4 agosto 1978 n. 430, tramite il quale sono stati sottratti gli atti riguardanti l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio e di atleti di altri sport, nonché le assunzioni di tecnici da parte di società e associazioni sportive, all'allora vigente disciplina sul collocamento dei lavoratori.

Perciò possiamo andare a definire la legge n.91 come il primo vero intervento del legislatore, il quale cerca di fornire, per la prima volta, una disciplina complessiva ed omogenea nella regolamentazione di rapporti che in precedenza

erano stati presi in considerazione solamente dagli ordinamenti sportivi: infatti in molti hanno etichettato questa normativa come un'intrusione dell'ordinamento sportivo all'interno dell'ordinamento statale.

In precedenza è stato sottolineato come la L. 91/81 abbia avuto la sua spinta propulsiva da parte dell'AIC. Questo perché la maggior parte delle controversie a livello di ordinamento sportivo nascevano nel settore calcistico<sup>8</sup>, ed è per questo che il legislatore all'interno della normativa sembra preoccuparsi maggiormente della disciplina calcistica, tant'è che in determinati settori sportivi, dove la pratica veniva già considerata agonistica, la legge non solo non è servita a nulla ma, anzi, ha complicato ancor di più la situazione.

La legge 23 marzo 1981 n. 91 è suddivisa in quattro capi:

I. Il primo dedicato allo sport professionistico (dall'art.1 all'art. 9), dove si vanno a definire i rapporti tra società sportive e sportivo professionista. Questo, intitolato "*sport professionistico*", sicuramente costituisce la parte più corposa dell'intero provvedimento e, come già detto in precedenza, ha le sue novità più importanti nell'abolizione del vincolo sportivo, ma soprattutto nella definizione del rapporto di lavoro tra sportivo e società.

II. Il secondo, dal titolo "società sportive e Federazioni sportive nazionali, riguardante, appunto, le società sportive e le Federazioni (dall'art. 10 all'art 14), nel quale ci sono norme sull'attività e sul funzionamento di questi due organismi.

III. La terza parte, composta solo dall'articolo 15, che esamina le disposizioni tributarie e prende in considerazione soprattutto la struttura commerciale e societaria di Federazioni e società.

IV. E l'ultimo capo riservato alle disposizioni transitorie e finali: come, ad esempio, l'abolizione del vincolo sportivo e le conseguenze derivanti da questo, oppure la trasformazione delle società sportive in società per azioni o società a responsabilità limitata<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> A. LENER, *Una legge per lo sport?*, in Foro it., 1981, 298; F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, 1 ss.

<sup>9</sup> G. NICOLELLA, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2011

## 2. La Legge 91/81 e la figura del lavoratore sportivo

Come già detto in precedenza, alcuni rapporti di lavoro subordinato hanno delle peculiarità che li contraddistinguono dal modello tipico tradizionale del rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato e, per questa ragione, sono definiti rapporti di lavoro speciali. La specialità sta nel fatto che questo tipo di rapporti richiedono una disciplina diversificata rispetto ai rapporti di lavoro subordinato tipici. Rientra nei rapporti speciali quello sportivo, ossia quello che è stato finalmente oggetto di disciplina da parte del legislatore con la legge 23 marzo 1981 n. 91 contenente “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, composta da quattro parti e che vede certamente quella più importante nella prima, proprio perché relativa allo sport professionistico e ai rapporti tra sportivi e società. Questo capo è il corollario del regime di tutela previsto per gli sportivi professionisti perché lo scopo della legge è proprio quello di garantire allo sportivo professionista un regime normativo di tutela della propria posizione nei confronti delle società sportive, tramite l’abolizione del vincolo sportivo, il quale non consentiva all’atleta di poter scegliere liberamente il proprio futuro poiché questo era strettamente legato alle scelte e determinazioni unilaterali della società.

All’interno del primo articolo, considerato una norma programmatica che riconosce e promuove l’attività sportiva in generale, della legge in esame si stabilisce che *«l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»*<sup>10</sup>. Malgrado questo, la Legge ha previsto un regime di tutela effettivo solo per i professionisti, realizzato attraverso l’abrogazione del vincolo sportivo, così da consentire all’atleta professionista di poter svolgere liberamente la propria attività, senza alcuna limitazione alla autodeterminazione, e disponendo l’annullamento del vincolo anche quando questo risulti previsto nel contratto. E, soprattutto, con la citata disposizione si è cercato di valorizzare la libertà contrattuale, anche se l’esercizio dell’attività sportiva, a livello professionistico, è soggetto alle limitazioni discendenti dalle norme o regolamenti delle singole

---

<sup>10</sup> L. 23 marzo 1981 n.91, art. 1

Federazioni.

Quindi, tramite l'art.1, si va a mettere un argine ad eventuali interferenze sia dell'ordinamento sportivo, che potrebbero consistere in intralci all'esercizio delle attività, sia in forma associata che singola, che di quello generale.

## **2.1 Professionisti e dilettanti**

L'art. 2, rubricato "*Professionalismo sportivo*", è quello che, invece, va a limitare l'applicazione della legge al professionismo previsto dalle discipline regolamentate dal CONI, alle attività sportive compiute a titolo oneroso e in maniera continuativa, a delle determinate figure di sportivi professionisti, che vengono specificamente individuate: *«ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»*<sup>11</sup>.

Tuttavia, in assenza di norme del CONI, atte a distinguere gli sportivi che praticano attività professionistiche dai dilettanti, le figure degli sportivi professionisti sono solamente quelle che presentano i requisiti descritti dall'art. 2. Ne consegue, quindi, che presupposto oggettivo è l'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolate dal CONI. E da qui discende ulteriormente che la normativa in questione si può adottare solo per i contratti che vengono in essere tra tesserati e società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, determinando quindi l'esclusione di soggetti appartenenti ad altri organismi sportivi e ad attività non disciplinate dal CONI, considerate non olimpiche.

---

<sup>11</sup> L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 2

Pertanto, in questo caso, il tesserato agisce sia per il conseguimento del risultato, ma anche e soprattutto, per trarre dall'espletamento di questo tipo di pratica la propria fonte di sostentamento, offrendo le proprie prestazioni agonistiche per percepire una retribuzione. Dall'altra parte la società ha come scopo sociale quello della competizione sportiva e non dello spettacolo, il quale è semplicemente una conseguenza dell'attività sportiva che ha come obiettivo primario la competizione<sup>12</sup>. Di conseguenza, mentre un rapporto di lavoro subordinato ordinario viene qualificato in questa maniera in base all'attività concretamente svolta, nella circostanza del lavoro sportivo è necessaria la qualificazione indicata dalla norma in questione: il tesseramento, che consente al giocatore tesserato come professionista di stipulare con la propria società sportiva un contratto di lavoro riconosciuto dalla federazione di appartenenza. Per questo motivo, il tesseramento è considerato come presupposto del contratto di lavoro, il quale se non fosse corredato dal tesseramento, sarebbe considerato nullo.<sup>13</sup> Per quanto riguarda il primo dei quattro requisiti dell'art.2 cioè "*rivestire la qualifica di sportivo*", bisogna aggiungere che l'individuazione delle figure professionali da parte della legge n. 91/1981, è considerata, secondo la dottrina prevalente, un elenco esaustivo e completo; perciò, tutte le cariche lavorative diverse da quelle elencate, anche se operanti in ambito sportivo, sono escluse dalla normativa: uno degli esempi è quello del massaggiatore sportivo, escluso dall'applicazione della normativa de qua dalla sentenza 11 aprile 2008 n.9551 Cass. Civ. Sez. Lav, e quindi sottostante alle leggi di diritto comune.<sup>14</sup> Dalla parte opposta, altri ritengono che l'elencazione non sia tassativa ma aperta, idonea ad estendersi anche ad altri soggetti che rivestono formalmente la qualifica di tecnico in altre discipline. Questo tipo di orientamento consente all'elenco di potersi evolvere a seconda delle modificazioni delle strutture societarie, che possono essere ad esempio dei regolamenti di Federazioni che

---

<sup>12</sup> G. NICOLELLA, op. cit

<sup>13</sup> La dottrina prevalente ritiene che l'art. 2, l., n. 91/81, laddove faccia dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento astratto come la qualificazione, anziché dalla situazione di fatto, rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavorista: v. P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60; R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1986, 460.

<sup>14</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, cap. 3, 2017

vadano ad individuare nuove professionalità comprese nelle figure generali già elencate dalla legge. I sostenitori di questa tesi affermano che è più conforme allo spirito garantistico della legge ritenere che il legislatore abbia pensato di determinare in maniera esemplificativa le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali<sup>15</sup>.

Il secondo aspetto che merita di essere approfondito è quello riguardante il conseguimento della qualificazione di professionista da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Il legislatore ha lasciato all'autonomia statutaria di ogni Federazione, che ha piena discrezionalità nell'impedire un tesseramento, e conseguentemente, impedire all'atleta di prestare la propria attività nelle competizioni organizzate da quell'istituzione sportiva, il potere di definire il campo applicativo soggettivo della Legge n.91, in conformità alle direttive del CONI<sup>16</sup>.

Il Comitato Olimpico Nazionale non è, però, mai intervenuto in materia se non all'interno dell'art.13 dei *“Principi fondamentali degli statuti delle federazioni nazionali e delle discipline sportive associate”*, all'interno dei quali i due criteri stabiliti sono *“la notevole rilevanza economica del fenomeno”* e *“la circostanza per cui l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva federazione Internazionale”*, cioè sia riconosciuta la natura professionistica. Pertanto possiamo affermare che il CONI va a mettere in risalto esclusivamente il peso economico dell'attività sportiva in questione.

Questo è sicuramente l'aspetto più controverso, dal momento che ha dato origine a situazioni irragionevoli, in cui ci sono degli atleti che, pur svolgendo un'attività continuativa, a titolo oneroso e, soprattutto, retribuita in maniera considerevole (esempi classici sono giocatori di pallavolo o calciatori dilettanti), non vengono inquadrati come professionisti dalla normativa, anche se lo sono *“di fatto”*; con la conseguenza di ritrovarsi ancora incagliati all'interno della regolamentazione

---

<sup>15</sup> D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, pag. 706

<sup>16</sup> F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, Lavoro Diritti Europa, 2019

comprendente il vincolo sportivo, ma anche di percepire una remunerazione considerata come “rimborso spese” e non come retribuzione ufficiale<sup>17</sup>. In buona sostanza, questi casi di professionismo di fatto facevano dipendere l’acquisto di uno status, cioè quello di sportivo professionista, da un elemento astratto, ossia l’intervento qualificatorio della federazione, e non da quello che è il reale rapporto di lavoro tra atleta e società, così da creare un’anomalia dal momento che questi rapporti dovrebbero essere trattati in egual maniera a livello normativo. Circostanza che, invece, non è avvenuta fino a quando il potere qualificatorio delle Federazioni sportive è stato ridimensionato in conseguenza del d.lgs. n. 242 del 1999, che dava al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire «*in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica*»<sup>18</sup>. In un secondo momento c’è stato anche un intervento della F.I.G.C. nel 2002, che ha contribuito a conferire più armonia al regolamento, in quanto lo ha reso più simile alle reali situazioni che si verificano nel mondo del calcio: si permette, infatti, anche a chi è considerato “*non professionista*”, cioè un tesserato presso società che disputano campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di percepire uno “*stipendio annuo*”, il quale non deve essere superiore a 25.822,00 euro, che consente a questi atleti di essere qualificati come “*sostanziali professionisti*”. Perciò si consente ai calciatori non professionisti, che partecipano a competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, di stipulare accordi economici annuali relativi alle proprie prestazioni sportive, come stabilito dall’art. 94ter NOIF. L’art.94ter va, però, in contrasto con l’art.29 punto 2 NOIF, il quale stabilisce che viene esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, per tutti i calciatori non professionisti. Però, può accadere che ci siano calciatori professionisti che siano sottoposti ad una retribuzione minore rispetto ad alcuni dilettanti, quindi, secondo il tribunale di Pescara, con sent. 18 ottobre 2001, «*la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostri priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una*

---

<sup>17</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, op. cit.

<sup>18</sup> D.LGS 242/1999 art.5 co 2 lett. d)

*discriminazione del dilettante»<sup>19</sup>.*

Si può quindi affermare che la Federazione Italiana Giuoco Calcio si sia allineata all'orientamento della giurisprudenza e della dottrina europea, le quali hanno confermato più di una volta che l'esatto riconoscimento dello status di sportivo professionista deve desumersi esclusivamente dal fatto che lo sportivo sia retribuito come un vero e proprio lavoratore o meno, a prescindere dalla qualifica attribuitagli dalla Federazione della quale fa parte; e, dunque, si deve far riferimento alla sostanza dei rapporti: infatti «se un giocatore ha percepito indennità superiori all'importo delle spese sostenute per l'esercizio della propria attività, questo deve essere qualificato come professionista e non dilettante»<sup>20</sup>. Altri autori, al contrario, ritengono che quest'orientamento vada a ridimensionare la caratteristica principale stabilita dalla legge, e che, quindi il professionismo di fatto sarebbe comunque regolamentato dal diritto comune, in particolare, qualora ne ricorrano i requisiti, dall'art. 2094 c.c.<sup>21</sup>

Questo carattere dell'onerosità della prestazione è confermato anche dall'art. 1 co. 1 Regolamento Professionisti, dove viene considerato professionista chiunque eserciti un'attività sportiva a titolo oneroso, indipendentemente dalla costituzione di un rapporto di lavoro: l'esempio lampante è quello del giocatore professionista di golf che viene pagato dai contratti di sponsorizzazione. Quindi, anche in questo caso, la legge va a confermare che non è mai considerata professionistica un'attività svolta a titolo gratuito, in omaggio all'idea del dilettantismo come attività non onerosa. In merito a questo l'art. 34 del d.P.R. 530/1974 al co. 3 sostiene che «*l'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole di attuazione della Federazione internazionale*»<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Art. 94 ter NOIF introdotto tramite Comunicato Ufficiale 14 maggio 2022 34/A

<sup>20</sup> *Diritto dello sport*, AA.VV., Le Monnier, 2009, P.167, Più volte, la dottrina ha evidenziato che, quando si tratta dello sport-spettacolo, si deve prescindere dal requisito della

qualificazione, attribuendo rilevanza alla sostanza dei rapporti (REALMONTE 1997, pp. 374 ss.)

<sup>21</sup> G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in Riv. dir. sport., 1993, 13; A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in Dir. lav., 1988 I, 261.

<sup>22</sup> Art. 34 del d.P.R. 530 del 1974, di attuazione del regolamento di esecuzione della l. 426 del 1942 istitutiva del CONI, che al comma 3 così recita: «*l'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole della Federazione internazionale*»

In dottrina, la questione dell'onerosità, cioè una prestazione remunerata proporzionalmente alla qualità e alla quantità dell'attività espletata, ha creato ulteriori dubbi nella qualificazione dell'atleta professionista, poiché i caratteri dell'onerosità e della continuità (soprattutto quest'ultimo, dato che molto spesso gli impegni settimanali dei dilettanti sono pari a quelli dei professionisti) sono propri anche dello sportivo dilettante: per questo motivo, la distinzione tra le due categorie nasce dal fatto che sarà professionista chi esercita dietro retribuzione, *“esclusivamente”* o *“prevalentemente, un'attività sportiva per professione, o per chi, comunque, l'attività sportiva prevalga rispetto alle altre”*; situazione non configurabile in un dilettante.

## **2.2 Lavoratore autonomo e subordinato**

Il terzo articolo della Legge, denominato *“prestazione sportiva dell'atleta”*, è quello che ci consente di definire quando la prestazione dello sportivo professionista sia di lavoro autonomo ovvero subordinato. Al primo comma dell'art.3 si stabilisce che *«la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge»*<sup>23</sup>. Perciò, viene introdotta una presunzione di lavoro subordinato per quanto riguarda l'atleta in generale, che può venire meno solo nei casi previsti al secondo comma, dal momento che l'attività prestata dagli altri tipi di professionisti non si suppone, ma va verificata concretamente dal giudice caso per caso, facendo riferimento ai criteri contenuti nelle norme di diritto del lavoro (artt. 2094 c.c e 2222 c.c.). Il legislatore, dunque, ha deciso di non vincolare normativamente l'espletamento dell'attività sportiva professionistica come oggetto di lavoro subordinato, dove lo sportivo avrebbe gli stessi diritti e obblighi previsti dalla legge per ogni lavoratore non autonomo, consentendo l'opportunità

---

<sup>23</sup> L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 3 co. 1

di configurare quest'attività come oggetto di lavoro autonomo in determinati casi stabiliti. Di conseguenza, solo l'attività sportiva svolta dal soggetto professionista in maniera continuativa, onerosa e a favore di una società di capitali (costituzione considerata essenziale per il datore di lavoro di un professionista dall'art. 10) sarà giudicata di natura subordinata e verranno, quindi, applicate le norme previste dalla Legge 91/1981<sup>24</sup>.

Questa prima parte della normativa, sebbene parli espressamente solo di "atleta", ha creato una serie di dibattiti, poiché una parte della dottrina afferma che essa faccia riferimento anche alle altre figure di sportivi professionisti individuate dall'art.2 della Legge: allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, il cui rapporto di lavoro subordinato dovrà comunque essere accertato di volta in volta, su applicazione dei criteri del diritto del lavoro.

Un'altra attenta analisi deve esser fatta nei confronti di altre due figure che sono state particolarmente discusse nel corso degli anni: quella del direttore-tecnico-sportivo e del preparatore atletico.

La prima è sicuramente la figura che ha sollevato maggiori perplessità poiché è molto difficile procedere alla sua individuazione: in primis dal momento che ogni regolamento e statuto federale prevede delle particolarità a sé; in secondo luogo, a causa dei compiti che deve svolgere questo soggetto, i quali sono particolarmente ampi all'interno di una società sportiva. Però, è lecito affermare che il direttore tecnico-sportivo sia il responsabile della condizione tecnica di un'area federale, e a lui sono affidati gli oneri sui risultati relativi alla promozione e sviluppo delle pratiche agonistiche<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Per una delimitazione non restrittiva del campo d'azione della legge n. 91, cfr. M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 577, il quale dopo aver premesso che non assume rilevanza ai fini dell'ambito applicativo della normativa speciale la circostanza che alcune disposizioni della legge 91 facciano riferimento solo agli atleti dal momento che soltanto questi possono essere i destinatari di tali disposizioni, ha poi osservato che la ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo e quindi della sua differenziata disciplina va ravvisata non tanto nella natura dell'attività oggetto dell'obbligazione e nemmeno nel peculiare atteggiarsi della subordinazione che soltanto per l'atleta può esser inteso come derogatorio dell'articolo 2094 c.c., ma piuttosto nella sua connessione con le peculiari esigenze dell'organizzazione in cui viene inserito, entrandone a far parte come elemento costitutivo.

<sup>25</sup> PICCARDO, *Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, cit., 565, porta ad esempio il regolamento organico della F.I.S.I. che prevede, nel quadro delle strutture organizzative federali, la funzione del Direttore agonistico che ha il compito precipuo di curare la formazione, la preparazione, l'allenamento e la selezione degli atleti per le squadre nazionali,

Dall'altra parte, il preparatore atletico è soggetto ad una disciplina più omogenea, poiché nelle definizioni delle varie norme federali non si vanno a discostare molto tra loro: egli ha il compito di svolgere funzioni di carattere strettamente tecnico nel campo dell'istruzione, della selezione e dell'allenamento di atleti. La norma in esame statuisce anche una inconciliabilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, per la quale l'intera disciplina della legge non va applicata al caso del lavoro sportivo che non sia compiuto a titolo oneroso. Inoltre, abitualmente si ritiene che il requisito dell'onerosità sussista non solo quando sia prevista un pagamento in danaro o in natura, ma anche tutte le volte che il soggetto a favore del quale viene svolta l'attività lavorativa si obblighi ad una prestazione che sia comunque valutabile economicamente<sup>26</sup>. Questo scenario si realizza nel momento in cui la prestazione dello sportivo abbia delle caratteristiche tali che gli consentano di potersi atteggiare giuridicamente come oggetto di lavoro autonomo. Ovvero nei tre casi specificamente previsti dal co.2 art.3 della Legge n.91, che deve essere letto congiuntamente col co.1, posto che nella prima parte della norma sembra che il legislatore voglia statuire per il professionista una specie di presunzione di esistenza di rapporto di lavoro subordinato, che viene meno nei casi previsti dal secondo comma appunto, il quale recita come segue: *«Essa (la prestazione) costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:*

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;*
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta*

---

nonché quello di proporre l'assunzione di allenatori e tecnici federali. Si tratta, comunque, di figure professionali contigue o assimilabili a quella del Commissario tecnico che provvede alla selezione, preparazione e direzione degli atleti delle rappresentative nazionali nelle gare e nei tornei internazionali.

<sup>26</sup> M.PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, il quale sottolinea come la norma in esame ribadisca ed estenda, nella materia da essa regolata, la presunzione di onerosità già desumibile dal principio costituzionale dell'art. 36

*giorni ogni anno.»<sup>27</sup>*

Quindi ciascuno di questi tre punti è di per sé idoneo ad escludere la subordinazione dell'atleta, mentre la simultanea assenza non consente di poter qualificare come autonomo il lavoratore<sup>28</sup>.

Potrebbero, tuttavia, ricorrere dei casi limite in cui l'atleta si metta a disposizione della società esercitando una prestazione di lavoro autonomo, essendo disponibile solo in alcuni periodi dell'anno o solo per determinate gare: è chiaro che l'ipotesi è astrattamente possibile, anche se l'essenza di alcuni sport di squadra rappresenta un ostacolo alla stipula di contratti di lavoro autonomo, da parte della società. Al riguardo, uno dei pochissimi esempi all'interno di un gioco di squadra, che in questo caso è il calcio, è l'operazione che ha portato David Beckham al Milan: il giocatore era stato inizialmente acquistato dalla società milanese con la formula del prestito per pochi mesi e poi, a seguito degli ottimi risultati, sia sportivi che finanziario-commerciali, è stato prolungato in un rapporto di durata maggiore. Nonostante l'art. 3 L. 91/1981 preveda una simile possibilità, una preclusione importante è costituita dal Regolamento FIFA, che verrà trattato nel terzo capitolo, il quale prevede che i trasferimenti dei calciatori siano possibili solo in due diversi periodi dell'anno, predeterminati dalla FIFA stessa.

Andando ad analizzare il primo dei tre punti del co. 2, il quale attiene allo specifico profilo dell'utilità della prestazione in base al proprio contesto, bisognerebbe andare a cercare di individuare il significato di "*manifestazione sportiva*" e in generale "*manifestazioni tra loro collegate che si svolgono in un breve periodo di tempo*". Sicuramente si può affermare che la manifestazione è l'evento in sé per sé, che può essere della durata di un giorno, di una sola gara, ovvero può anche essere diviso in più di un match e in più giornate o più orari, e, per poter configurare lavoro subordinato dovrà consistere in un evento in sé completo e unitario dal punto di vista funzionale, cioè rispetto al risultato sportivo conseguibile, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare

---

<sup>27</sup> L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 3 co. 2

<sup>28</sup> (introduzione) E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002, 508; G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, 6 ed., Giuffrè, Milano, 1988, 1132

in uno o più giorni<sup>29</sup>. Di conseguenza, il collegamento tra le manifestazioni vuol dire che tutti gli episodi di una determinata manifestazione sportiva devono essere considerati unitariamente rispetto al risultato sportivo finale, con la caratteristica di doversi svolgere in un breve periodo di tempo.

Il secondo requisito, riguardante i vincoli di presenza che vanno oltre la fase della performance, ha creato, anch'esso, dei dubbi interpretativi rispetto agli altri due punti del secondo comma, poiché basterebbe che le parti non prevedessero quel determinato obbligo contrattuale o lo escludessero concretamente, per escludere la disciplina del lavoro subordinato sportivo.

Ulteriori distinzioni potrebbero esser fatte a seconda che ci si trovi di fronte ad un atleta che pratici sport di squadra o individuale: superficialmente si potrebbe ritenere che solo i praticanti sport di squadra sarebbero assoggettati alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, poiché devono sottostare alle direttive della società, tra le altre caratteristiche della subordinazione; mentre, dalla parte opposta, coloro che svolgono attività sportive individuali gestiscono direttamente i propri allenamenti e la propria preparazione.

La soluzione per cui si propende maggiormente è quella che anche lo sportivo "individuale" possa dipendere da altro soggetto che abbia dei poteri di direzione e controllo sulla propria attività, sia che sia una persona fisica che un'organizzazione; ma soprattutto non è sempre agevole stabilire quando lo sport sia individuale o di squadra e, conseguentemente, quando l'atleta possa gestire autonomamente le proprie risorse o meno. In conclusione, anche chi pratica sport individuali a livello professionistico è considerato soggetto alla disciplina del lavoro subordinato.

Tutti e tre gli argomenti esaminati dal secondo comma si riferiscono a fattispecie concrete della prestazione che ricordano la figura del contratto d'opera, ma questi non sono caratteri identificativi dell'attività sportiva professionistica esercitata in maniera autonoma<sup>30</sup>. In particolare, nel primo, la prestazione fornita nella manifestazione sportiva o nelle manifestazioni collegate, in un breve lasso di tempo è il servizio eventualmente ripetuto. La differenza con l'art. 2222 c.c. sta

---

<sup>29</sup> V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2004, Giuffrè editore

<sup>30</sup> F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., 11-12

nel fatto che questo tipo di rapporto lavorativo è privo dell'interesse durevole del soggetto a favore di cui la prestazione di lavoro sportivo è resa.

La lett. b) co.2 riprende una circostanza utile al riscontro della soggezione personale dell'atleta, ma che viene considerata ambigua poiché gli stessi obblighi derivano anche dal vincolo sportivo al quale devono soggiacere i dilettanti.

Sempre nell'analisi della lett. b), l'avverbio "*contrattualmente*" non impedisce una indagine sul concretarsi del rapporto e si riferisce ad una clausola negoziale, nonostante comunque un obbligo contrattuale si possa già desumere dal comportamento successivo delle parti.

Il terzo indice invece riguarda una questione di cui si è già accennato in precedenza: la continuità della prestazione, vale a dire l'interesse durevole della società per una durata limitata. Durata che rileva solo a livello quantitativo, perciò senza tener presente il tipo di rapporto di lavoro. Nel conteggio dei giorni o delle ore bisogna far rientrare anche il tempo utilizzato per la preparazione o gli allenamenti cui lo sportivo è obbligato a prender parte, visto che questi non solo sono visti come attività lavorativa richiesta, ma ne costituiscono il completamento.

I problemi maggiori per questa disposizione nascono quando il contratto non ha durata esatta di una settimana, un mese o un anno, ma viene inserito nelle fasce intermedie di questi periodi: per questa ragione il calcolo va eseguito in relazione ai periodi durante i quali si svolge la prestazione, senza l'occasione di sovrapporre il calcolo per settimane nell'arco dei mesi o per mesi nell'arco dell'anno.

Eppure, non si deve escludere la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di lavoro autonomo, sempre che siano differenziate nella maniera adatta le prestazioni e le relative retribuzioni, di modo che, nel caso di recesso della società sportiva da tutti e due i rapporti, la stessa è tenuta, per il rapporto di lavoro autonomo (visto quanto prevede l'art. 2237 c.c.) solo al compenso per l'opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del recesso<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Da citare a tal proposito Cass., Sez. lav., 17 gennaio 1996, n. 354, in cui all'allenatore sportivo responsabile per la prima squadra era stato affidato anche il coordinamento e la supervisione del settore giovanile: La Suprema corte, nel confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la sussistenza di due contratti, nonostante l'unicità del testo negoziale, ha in particolare rigettato il

E' fondamentale ricordare, per concludere, che la disposizione concretamente si applica molto di rado per via della qualificazione di professionismo circoscritta all'interno dell'art. 2, dal momento che le Federazioni, oltre a decidere quando quella disciplina può essere o meno considerata professionistica, non lasciano libertà di scelta alle società affiliate se adottare contratti di lavoro autonomo o subordinato<sup>32</sup>.

### **3. Disciplina del lavoratore sportivo subordinato sportivo**

#### **3.1 Il contratto di lavoro sportivo**

È stata già ampiamente descritto la specialità del rapporto di lavoro subordinato all'interno degli artt. 2 e 3 della disaminata normativa.

Ora è il momento di comprendere come vengono regolati la costituzione e il contenuto del contratto di lavoro sportivo, compito affidato all'art. 4, intitolato *“disciplina del lavoro subordinato sportivo”* co. da 1 a 6, da parte del legislatore. Ebbene, l'articolo in questione, in un'ottica garantistica della posizione dello sportivo nei rapporti con la propria società, dispone, al comma 1, che *«il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate»*.

Quindi, già all'interno del primo comma ci sono considerevoli differenze riguardanti la formazione del contratto e la costituzione del rapporto, i quali a

---

motivo di ricorso relativo alla qualificazione del secondo rapporto come di lavoro autonomo, rilevando che neppure il ricorrente aveva dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lett. b) e c) del già citato art. 3 comma 2, da lui richiamato.

<sup>32</sup> F. FERRARO, op. cit.

loro volta coinvolgono una serie di questioni e dibattiti<sup>33</sup>.

Lo stesso titolo dell'art.4, cioè "*disciplina del lavoro subordinato sportivo*", potrebbe lasciar intendere che questo si riferisca solo agli atleti, che, come visto precedentemente, secondo l'indirizzo prevalente, sono gli unici destinatari dell'art.3 della legge in questione. Tuttavia, l'articolo in rassegna sembra riferirsi, sotto un punto di vista, al rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso tra lo sportivo e la società destinataria della prestazione, e, dall'altra parte, ai "*rappresentanti delle categorie interessate*" i quali redigono con la Federazione l'accordo collettivo e il contratto tipico a cui si fa riferimento nel testo. Quindi, appare evidente, che si vogliono ricomprendere tutte le categorie di sportivi professionisti elencate nell'art. 2, come confermato anche dall'applicazione pratica della norma, che è stata attuata sia nei confronti degli atleti che degli altri professionisti in questione.

Sempre in questo comma, e nel successivo secondo, sono inserite le fasi e le formalità del procedimento mediante il quale si costituisce il rapporto di lavoro sportivo, come il rinvio alla contrattazione collettiva, la quale deve chiarire il contenuto del contratto tramite l'accordo collettivo contratto tipo-contratto individuale.

L'ipotesi dell'assunzione diretta è sicuramente il primo punto che va a caratterizzare la normativa de qua, poiché si diversifica rispetto alle regole generali a quel tempo operanti in tema di rapporto di lavoro, ove l'incontro tra domanda e offerta doveva svolgersi sotto il controllo pubblico, temendosi discriminazioni e illeciti contro i lavoratori nell'accesso al lavoro; perciò veniva seguito il criterio della chiamata numerica, inoltrata agli uffici pubblici, nelle cui liste di collocamento dovevano iscriversi coloro che volevano essere avviati al lavoro (l. 29 aprile 1949 e successive modifiche). Proprio questa novità è stata anche l'anticipazione dei criteri che sono stati adottati dalla L. 28 novembre 1996 n.608, la quale ha esteso il sistema dell'assunzione diretta a tutte le forme di avviamento del lavoro, e, in seguito, dal d. lgs 10 settembre 2003 n.276 (la cosiddetta "Legge Biagi") il quale liberalizza il sistema delle assunzioni e sgrava

---

<sup>33</sup> L. 23 marzo 1981 n. 91, art. 4 co. 1

dalla sua carica burocratica l'incontro tra domanda e offerta<sup>34</sup>.

Nell'art. 4 si evince come il contratto debba essere a forma scritta, a pena di nullità; perciò, si va ad introdurre una deroga al principio generale del diritto del lavoro per il quale la forma del contratto individuale è libera e che l'unico obbligo in questione è quello della forma scritta nel caso in cui ci siano alcuni elementi accidentali del contratto di lavoro che diano vita a clausole negoziali sfavorevoli al lavoratore; e, la giustificazione a questa deroga sta nel fatto che, probabilmente, il legislatore ha deciso di rafforzare la tutela nei confronti del lavoratore sportivo a causa della natura speciale della prestazione<sup>35</sup>. La deroga è ritenuta necessaria poiché implica una limitazione formale della libertà contrattuale delle parti; tuttavia, in questo modo si consente alle federazioni di controllare opportunamente l'operato e i bilanci delle società, la regolarità e la trasparenza sia dell'attività sportiva che degli investitori, per quanto riguarda le società quotate in borsa.

Potrebbe anche succedere che non ci sia un contratto scritto, il che impedirebbe il deposito e la conseguente eventuale approvazione della federazione, ma, in teoria, potrebbe venirsi a formare un accordo verbale tramite cui le parti si obbligano ad osservare le disposizioni del contratto-tipo: in questa circostanza la nullità del contratto non avrà effetto per il periodo in cui esso ha avuto esecuzione, a norma dell'art. 2126 c.c.<sup>36</sup>. Nello sport, tuttavia, questo genere di eventualità creerebbero una serie di problemi, visto che la tutela dell'ordinamento sportivo sarebbe nulla, col rischio di gravi sanzioni a causa dell'illiceità della

---

<sup>34</sup> L.28 novembre 1996 n.608

<sup>35</sup> A questo proposito, nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato, fanno eccezione anche altre fattispecie per la tutela delle medesime esigenze che sono alla base del caso analizzato: il contratto di arruolamento marittimo (art. 328 cod. nav.), che deve essere concluso per atto pubblico; il contratto a termine (art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 368/2001); il contratto di somministrazione (art. 21, d. lgs. n. 276/2003); il contratto di inserimento (art. 56, d. lgs. n. 276/2003) Allo stesso modo deve essere stipulato mediante atto scritto ad substantiam un eventuale patto di non concorrenza per il periodo di tre o cinque anni (solo nel caso in cui si tratti di dirigenti) successivo alla cessazione del contratto (art. 2125 c.c.), ed il patto di prova (art. 2096 c.c.).

<sup>36</sup> Sull'applicazione dell'art. 2126 c.c., in caso di nullità del contratto di lavoro sportivo, la dottrina è pressoché concorde, ad eccezione dell'isolata opinione di DALMASSO, *Il contratto di lavoro sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Riv. dir. sport., 1982, 148, per il quale, in caso di nullità, sarebbero applicabili tutte le norme escluse dalla legge speciale. In giurisprudenza v. Pret. Busto Arsizio, 12 dicembre 1984, in Giust. civ., 1985, I, 2085, con nota di ZOLI, Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico.

condotta per non aver osservato le norme regolamentari; mentre quella dell'ordinamento statale sarebbe solo parziale, limitata all'art. 2126 c.c.

Se si va ad esaminare letteralmente l'art. 4, si può dedurre che la nullità va a colpire in maniera espressa solo la mancanza di forma scritta per il fatto che la parte sulla nullità è immediatamente successiva alla previsione dell'assunzione diretta di tale forma, e non all'apice del periodo seguente rispetto alla previsione dell'assunzione diretta, così che avrebbe chiarito l'intenzione di estendere l'invalidità agli altri presupposti della costituzione del contratto. Ma l'inizio della norma che collega la forma scritta del contratto al suo contenuto oggettivo e l'aggiuntivo collegamento tra tali requisiti e la previsione del deposito e dell'approvazione federale, che, come detto in precedenza, sarebbero impossibili in mancanza di quella, fanno pensare, almeno per quanto riguarda la dottrina e le giurisprudenza prevalenti, che i primi due commi dell'art. 4 debbano essere considerati unitariamente: pertanto la nullità colpisce allo stesso modo il vizio che si presenta in qualsiasi fase del procedimento di costituzione del rapporto.

La seconda previsione contenuta nel co. 1 è che il contratto debba essere stipulato sulla base di un contratto-tipo che sia concorde con l'accordo collettivo di durata triennale redatto tra federazione e rappresentanti delle categorie interessate: questa è una tutela sia nei confronti dell'atleta, ma anche nei confronti di tutto il sistema di diritto visto che si va a garantire, grazie all'uniformità della normativa dei contratti individuali, ordine e certezza che sono alla base del regolare svolgimento dello sport agonistico. Questi contratti, che, come abbiamo già dichiarato precedentemente, sono ratificati ogni tre anni dalle federazioni e dai rappresentanti di categoria, danno alle prime un potere di intervento da attuare tramite la preparazione di questi accordi che risultano vincolanti per tutte le società affiliate: infatti, secondo la legge, questi sono equiparati ai contratti collettivi (come confermato anche dai commi successivi, in particolare il co. 3, secondo il quale le clausole peggiorative che sono eventualmente inserite nel contratto vengono sostituite con quelle del contratto derivante dagli accordi) con l'obiettivo di tutelare la parte debole e di fornire delle regole chiare affinché non si vengano a creare delle situazioni anomale, come per esempio un componente della squadra per cui sono previste meno ore di allenamento rispetto agli altri

compagni.

Per quel che concerne il contratto-tipo, ritenuto essenziale nell'accordo collettivo, di cui è parte integrante, dal momento che le parti del contratto devono attenersi ad esso anche a garanzia dell'esatto recepimento della disciplina contenuta nell'accordo collettivo. Dunque, esistono alcune disposizioni della Legge sul professionismo sportivo che limitano il potere delle parti in ordine alla determinazione di alcuni aspetti del contratto, andando a escludere, favorire o imporre determinate clausole nell'accordo. Nonostante ciò, le parti sono lasciate libere di contrattare alcuni aspetti del rapporto diversi da quelli contenuti nel contratto-tipo: è qui che spiccano i "patti aggiunti", ovvero quegli accordi tra sportivo e club di appartenenza che integrano i rapporti instaurati tra le due parti. In ambito calcistico questi patti sono vietati, eccezion fatta in caso di deposito in Lega, la quale ne legittima l'esistenza e li rende operanti tra le parti, salvaguardando la regolare gestione dell'attività professionistica. La disposizione è stata applicata in seguito agli Accordi Collettivi tra calciatori professionisti e società sportive, sottoscritti dall'AIC e dalle relative Leghe Professionistiche. Il seguente comma, come indicato anteriormente, inserisce le fasi e le formalità del procedimento e detta un obbligo di deposito; infatti, reca che *«la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione»*. Pertanto, rispetto ai normali rapporti lavorativi, entra in gioco un nuovo soggetto, aggiuntivo rispetto a quelli legittimati all'esercizio dell'autonomia collettiva (che si concretano nei sindacati delle due parti): la Federazione. Il controllo ha come funzione primaria quella di preservare la stabilità e l'equilibrio economico e finanziario delle società, tramite l'accertamento della coincidenza delle clausole dei contratti in questione e una valutazione di merito sulla congruità dell'impegno economico assunto dal club, il quale non deve essere fatto in relazione al singolo contratto, ma prendendo in considerazione tutti i contratti che vengono depositati in un dato momento da una determinata società sportiva, confrontando il contenuto economico e la situazione di bilancio della società stessa. L'articolo in questione nulla dispone in merito per quanto riguarda l'iter del deposito e le eventuali conseguenze dell'omesso deposito del contratto nel rapporto fra le parti: di questo si preoccupano gli

accordi collettivi.

Nel caso del calcio l'accordo prevede che le società sportive abbiano un obbligo di depositare il contratto entro dieci giorni dalla stipulazione presso la FIGC, la quale se non si pronuncia entro trenta giorni dalla consegna del contratto, questo si intende approvato. In caso di rifiuto da parte della federazione dell'approvazione il calciatore può chiedere alla società un equo indennizzo già stabilito in via arbitrale, oppure, in caso di mancato accordo tra le parti, interverrà il Collegio, il quale lo liquiderà in relazione allo stipendio annuale percepito dall'atleta durante la stagione inerente al rifiuto di approvazione, tenendo anche in considerazione l'eventuale altro contratto concluso dal professionista (art. 3 co. 6 CCL): il deposito è stato considerato condizione di efficacia del contratto dalla Corte di Cassazione Sez. Lav., con sentenza 12 ottobre 1999 n.11462, dove si conferma che questa è vista come una *«condicio iuris che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale»*.

Al co. 3 è previsto che *«le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo»*, questo per evitare che una delle parti, che solitamente è quella con meno potere, e, dunque, più debole, possa esser messa di fronte alla scelta di dover sottoscrivere forzatamente nel contratto individuale clausole peggiorative rispetto a quelle previste nel contratto-tipo: per queste è, difatti, prevista l'automatica sostituzione con clausole già inserite all'interno dell'Accordo Collettivo. La prescrizione contenuta in questo comma, secondo quanto stabilito nel 1999 dalla Corte di Cassazione, ha natura imperativa, poiché vanno ad assoggettare le attività più onerose per la società alla verifica da parte della Federazione e dei propri organi, i quali assicurano la rigida osservanza delle regole finanziarie, fondamentali per il regolare esercizio dell'attività sportiva, non solo a livello agonistico.

La norma, poi, è sostanzialmente identica alla previsione contenuta nell'art. 2077 co. 2 c.c. sul rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, anche se nel caso della Legge 91/81 non viene chiarito se sia la sanzione di nullità in essa contenuta si riferisca solamente alla mancanza della forma scritta o sia

conseguenza anche di eventuali difformità dal contratto individuale rispetto al contratto previsto dalla Federazione. A questo proposito c'è chi ritiene che la sanzione di nullità ex art. 1325 n. 4 c.c e art. 1418 co. 2 c.c, dell'art. 4 L. n.91 sia riferita solo ed esclusivamente alla mancanza di forma scritta, come si può dedurre dalla clausola “*a pena di nullità*”, e non a potenziali ipotesi di difformità del contratto rispetto al contratto-tipo<sup>37</sup>. L'unico caso in cui questo tipo di difformità sarebbe contemplata è quella dell'art. 4 co. 3, che dispone nullità esclusivamente per le ipotesi di clausole sfavorevoli allo sportivo.

Quest'ultimo, però, non è l'orientamento più accreditato, dal momento che in giurisprudenza e in dottrina si ritiene - descrivendo il contratto di lavoro come una fattispecie formale complessa a formazione progressiva - che la comminatoria della nullità si raggiunga in tutte le circostanze in cui l'iter formativo della fattispecie contrattuale non si riesca a realizzare compiutamente: pertanto il risultato è che la nullità viene a compimento sia nel momento in cui non si osserva la forma scritta, che quando non ci sia conformità del contratto con quel tipo, con la conseguenza che si tornerà ad applicare la disciplina generale del lavoro subordinato<sup>38</sup>.

Andando ad esaminare il co. 4 art. 4, secondo cui “nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”, si può notare come emerge un contenuto obbligatorio ex lege al contratto di lavoro sportivo, conformemente al quale le parti devono redigere una clausola dove il lavoratore s'impegna a rispettare tutte le direttive societarie. Questa situazione non comporta un alleggerimento degli obblighi previsti per lo sportivo in quanto lavoratore subordinato, ma l'eventuale violazione può comportare sanzioni da parte della giustizia sportiva o di quella ordinaria, a

---

<sup>37</sup> Come nota F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in RDSport, 1994, 686. Nel senso di considerare valido un contratto scritto non depositato si sono espresse due isolate pronunce del Trib. Roma 3 agosto 1994, in D&L, 1995, 353; Trib. Perugia 21 maggio 1993, in GC, 1993, I, 2837

<sup>38</sup> Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Riv. dir. sport., 1999, 705; Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, in Riv. dir. sport., 1991 360; Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in Rass. dir. civ., 1996, 449; in dottrina G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, cit. 2839; C.M. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981 n. 91*, in Giur. mer., 1982, IV, 231

seconda dell'inadempienza attuata dall'atleta<sup>39</sup>.

Nel seguente comma, il quinto, si prevede che *«nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli»*. Perciò, all'interno di questo comma si vanno a disciplinare gli aspetti attinenti al profilo processuale e, secondo l'indirizzo dottrinario prevalente, si vuole consacrare la forma di arbitrato irrituale, dando la possibilità alle parti di concordare una clausola compromissoria nella quale sono già indicati gli arbitri, il loro numero, e il modo di nominarli<sup>40</sup>. Nonostante questa possibilità, non è essenziale che sia contenuta una previsione della deferibilità da parte del contratto collettivo, e di conseguenza, qualora questo non preveda nulla in merito, le parti sarebbero comunque autorizzate ad introdurre nel contratto individuale una clausola compromissoria, la quale, qualora non sia prevista, porterà le parti a deferire la controversia al giudice ordinario, che applicherà le norme di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533 relative al rito speciale del lavoro.

Sempre alla specialità del rapporto si ricollega anche il co. 6, il quale statuisce che *«il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni»*. La previsione di questa norma costringe, pertanto, lo sportivo al rispetto degli impegni con la società da cui dipende, ad esclusione delle attività previste dalla propria nazionale. Un'eccezione a questa previsione è quella del contratto collettivo del calcio, il quale ammette, all'art. 2 co. 2 *«i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto non superi la durata massima prevista dalla legge»* vietando, però, i patti di prelazione.

---

<sup>39</sup> G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 210

<sup>40</sup> A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*

Le tutele dettate da queste ultime disposizioni cercano di venire incontro alle contrapposte esigenze di entrambe le parti, tant'è che da un lato viene tutelato l'atleta, quando viene prevista, ad esempio, l'automatica sostituzione delle clausole peggiorative rispetto a quelle contenute negli accordi nazionali o vengono vietate clausole limitative della libertà dopo la risoluzione del contratto; e, dall'altro lato vengono salvaguardate anche le società, dal momento che si obbliga lo sportivo a rispettare le prescrizioni impartite da queste per il conseguimento degli scopi agonistici.

Al settimo comma vengono prese in considerazione nuovamente le federazioni sportive nazionali, che *«possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile»*, si richiama quindi, tramite l'art. 2123 c.c. la prestazione di previdenza facoltativa.

Nell'ultima parte dell'art. 4, il co. 8 dispone, riconoscendo ulteriormente la specialità del rapporto di lavoro subordinato sportivo rispetto a quello considerato dalle leggi statali, che *«ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230»*, perciò si escludono dall'applicazione di questa Legge alcuni provvedimenti che generalmente si applicano ai normali rapporti di lavoro subordinato riguardanti: il divieto dell'uso di impianti audiovisivi (art.4); l'impedimento di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro (art.5); o, in ultimo, l'impossibilità di configurare al suo un sistema di qualifiche, categorie e carriere, che, comprensibilmente, all'interno del mondo dello sport, non può essere uguale a quello rinvenibile in altri ambienti lavorativi.

Altra disciplina che viene esclusa dall'ambito di applicazione della Legge n. 91 è quella in materia di licenziamenti individuali (artt. 1, 2, 3, 5, 6,7, 8 L. 15 luglio 1966 n.604), dal momento che, nel mondo del lavoro sportivo, viene sancita la stabilità del principio della libera recedibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinata dagli artt. 2118 e 2119 c.c, con la conseguenza di aver

costruito un sistema normativo che consente agli atleti di aver maggior mobilità e una maggior tutela della propria libertà contrattuale.

In ultimo, l'esclusione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori dall'ambito di applicazione della norma ha destato particolari incertezze, poiché vengono così sottratte le sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni nazionali allo Statuto dei lavoratori, il quale fa riferimento espressamente al datore di lavoro, mentre il co. 8 potrebbe far pensare che tra sportivo e federazione di riferimento vi sia un rapporto di lavoro subordinato. La realtà è che, dal momento che le sanzioni disciplinari sono irrogate in conseguenza di illeciti sportivi di carattere tecnico e non di natura disciplinare, il richiamo all'art.7 sembra superfluo<sup>41</sup>. Il motivo per il quale sono state escluse le norme dello statuto dei lavoratori sta nel fatto che la disciplina del rapporto di lavoro, soprattutto a livello professionistico, ha una serie di requisiti, come ad esempio la finalità di spettacolo, che non ammettono restrizioni all'uso di mezzi audiovisivi, quali sono, anzi, un valore aggiunto. L'incompatibilità con le norme sui licenziamenti individuali è giustificata dall'elemento del carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva e dalla particolare situazione di mobilità connessa alle alterne vicende sportive ed economiche dei sodalizi, inconciliabili con le norme che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario.

Altro elemento del rapporto lavorativo che mal si adatta alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo è la sua procedura garantistica dell'accertamento delle condizioni fisiche del lavoratore che, nel mondo dello sport, rendono necessari interventi specifici e rapidi o accertamenti periodici per l'atleta; sia i concetti di mansioni, di avanzamento o dequalificazione professionale la cui tutela è regolata dall'art. 13 s.l., il quale ha apportato cambiamenti all'art. 2103 c.c.

Tutte queste disuguaglianze rispetto al rapporto di lavoro ordinario, dove, almeno intenzionalmente, prevale il contratto a tempo indeterminato, hanno fatto sì che all'interno del settore sportivo si adotti prevalentemente il contratto a termine, considerato un'eccezione.

È chiaro che tutto ciò che è stato esaminato finora, a proposito dell'ultimo comma

---

<sup>41</sup> In tal senso F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI

dell'art. 4, non valga solamente per gli atleti, ma anche per le altre figure professionali previste dalla legge n. 91, in particolare per gli allenatori, i quali comunque vengono equiparati agli altri soggetti poiché tutti si trovano nello stesso campo e tutti sono dipendenti dello stesso datore di lavoro.

In dottrina si è diffusa anche l'opinione che l'elenco, previsto all'interno dell'art. 4, delle norme inapplicabili al contratto di lavoro sportivo non sia tassativo e possa essere completato sulla base di un giudizio d'incompatibilità<sup>42</sup>, che sarà compito del giudice determinare, nel momento in cui non se ne preoccupino le parti collettive, attraverso, per esempio, una normazione differente, rispetto a quella legale, di specifici istituti.

### **3.2 La durata e la cessione del contratto**

Altra norma essenziale nell'analisi della Legge in questione è l'art. 5 intitolato "*Cessione del contratto*". La disposizione regola i punti di vista riguardanti durata e cessione del contratto sportivo.

Al co. 1 si regola che *«il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti»*. Perciò si disciplina la possibilità, ma non l'obbligo, di configurare il rapporto in questione come contratto di lavoro a tempo determinato, tramite l'apposizione di un termine risolutivo, il quale non può essere più elevato di cinque anni: tant'è che eventuali termini superiori vengono considerati nulli e sostituiti in automatico con il termine quinquennale previsto dalla presente legge. Nella seconda parte di questo primo comma viene poi confermato il fatto che si consente alle due parti che hanno stipulato il contratto di poterlo rinnovare anche

---

<sup>42</sup> VIDIRI, *Il contratto di lavoro*, cit., 989; ID., *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 219; GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica*, cit., 38; MERCURI, cit., 516; DE CRISTOFARO, cit., 590

prima della scadenza del termine, ammettendo la possibilità della successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo l'applicabilità della L. n. 230/1962 sul contratto di lavoro a termine. A ben vedere, qui, ci si può ricollegare anche all'art.8 co. 4, il quale afferma, appunto, l'inapplicabilità della legge sui contratti a tempo determinato, stabilendo la legittimità e la preferenza del legislatore per il contratto a termine, considerato maggiormente adeguato ad una situazione che ormai non comprende più il c.d. "*vincolo sportivo*". Nel calcio, ad esempio, è l'art.28 co. 2 delle NOIF a considerare la durata del contratto, vietando accordi di durata superiore a cinque stagioni sportive, nel caso in cui il calciatore sia maggiorenne, e tre stagioni, se il soggetto ha meno di diciotto anni.

Ma viene comunque considerata astrattamente possibile anche la stipulazione di accordi a tempo indeterminato, qualora i regolamenti federali non si occupino del tema della durata contrattuale, dai quali è possibile recedere con preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.

Il secondo comma prevede, invece, la cessione del contratto e sancisce che essa è ammessa *«prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali»*. Quindi la cessione deve avvenire a titolo oneroso, anche, eventualmente, prima dello spirare del termine, e, soprattutto ci deve essere la contemporanea presenza di due elementi:

- la sussistenza del consenso da parte degli interessati. In particolare, la novità, rispetto alla disciplina previgente, sta nel consenso dello sportivo, il quale costituisce l'applicazione dell'art. 1406 c.c., secondo cui è obbligatorio il consenso del contraente ceduto in caso di cessione del contratto.

- l'osservanza delle modalità prescritte dalle Federazioni Sportive Nazionali. In ambito calcistico, le modalità della cessione, regolate dalle norme della FIGC e delle NOIF, sono costituite da: cessione a titolo definitivo (detta anche "*vendita*"); cessione a titolo temporaneo (cioè il "*prestito*"); e l'accordo di compartecipazione (la cosiddetta "*comproprietà*").

La disposizione va a salvaguardare entrambe le parti: lo sportivo non deve più sottostare al vincolo, che ne aveva limitato le capacità di trasferimento, poiché, alla scadenza del contratto questo ha la possibilità di accordarsi con altri sodalizi per firmare un nuovo contratto lavorativo; dalla parte opposta, la società può permettersi di fare affidamento sulle prestazioni dell'atleta per il periodo inerente al contratto, e ha l'opportunità di poter rispettare le proprie esigenze di programmazione.

Ovviamente, anche se non è espressamente previsto, la cessione deve risultare da un atto avente forma scritta il quale deve essere depositato ai sensi dell'art. 4 co. 2 nella Federazione di riferimento così da consentire i necessari controlli.

Sempre rimanendo nel settore calcistico, al termine del contratto, se non c'è stata cessione o rinnovo, la società dovrà corrispondere al giocatore un'indennità di preparazione per un lasso di tempo di due anni, al termine del quale il soggetto ha la possibilità di accordarsi con un altro club senza che questo sia costretto a versare un corrispettivo alla società che in precedenza deteneva il cartellino: si tratta del c.d. "*minimo federale*" o "*indennità di mancata occupazione*", previsto dalle Norme Organizzative della FIGC.

### **3.3 L'abolizione del vincolo sportivo**

Le novità introdotte dall'art. 5 sono state la base su cui è stato costituito l'art. 16 della L. 91/1981, che si trova all'interno del quarto capo del suddetto provvedimento, intitolato "*disposizioni transitorie e finali*". L'articolo in questione, all'interno del primo comma, ha abolito il vincolo sportivo all'interno del professionismo sancendo che "*le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le*

*società*”. Ovviamente non si prende in considerazione solamente l’ordinamento sportivo, ma anche tutti i regolamenti interni delle federazioni che prevedevano tale istituto.

Il vincolo sportivo nasceva in conseguenza al tesseramento dell’atleta ad opera del club di appartenenza e garantiva a quest’ultimo il diritto esclusivo di usufruire, a tempo indeterminato, delle prestazioni agonistiche del soggetto, ma soprattutto di avere pieno potere su come e quando effettuare un trasferimento in favore di altra società, senza necessità, quindi, del consenso dello sportivo, il quale doveva sottostare alle scelte arbitrarie del proprio sodalizio.

Lo sportivo non aveva alcuna facoltà di recesso unilaterale dal rapporto con il club di appartenenza ed era sottoposto a rigidi limiti per quanto riguarda la libertà contrattuale e di recesso, tant’è che in questi casi poteva anche essere sottoposto a sanzioni disciplinari da parte degli organi della giustizia sportiva; sanzioni che erano previste dall’ordinamento, e che potevano arrivare addirittura fino alla radiazione per debiti della società morosa, anche in caso di mancato versamento di un’indennità di trasferimento al club di provenienza, in virtù della firma dell’atleta presso un altro club. Il contratto era poi strettamente collegato al vincolo sportivo poiché la cessione dell’atleta ed in particolare del giocatore, visto che il vincolo si sviluppò soprattutto in ambito calcistico, era relazionata alla cessione del contratto: la società proprietaria del giocatore decideva quindi di rinunciare, dietro il pagamento di una somma, al vincolo di appartenenza e consentiva la formazione di un nuovo contratto allo sportivo, con un’altra società con la quale si ricostituiva questo vincolo di proprietà. Il meccanismo in questione aveva condotto ad una situazione di grave limitazione della libertà contrattuale dello sportivo, inconciliabile con i principi cardine del diritto del lavoro.

Con l’emanazione della Legge n. 91 ci fu l’abolizione di questo vincolo e, perciò, un radicale cambiamento del sistema sportivo, e, in particolare, calcistico, dato che, come detto nei paragrafi precedenti, la legge, teoricamente nasce specificamente per regolare alcune circostanze riguardanti il mondo del calcio. Infatti, dal 1981, si passa ad una nuova fase dove viene previsto un rapporto contrattuale a tempo determinato con la conseguenza che durante il periodo di

durata del contratto la società non era più l'unica artefice del destino del proprio atleta, ma, dal momento in cui avveniva il pagamento del prezzo per la cessione del contratto, il giocatore aveva la libertà di decidere se dare o meno il proprio consenso; in secondo luogo, una volta conclusosi il rapporto contrattuale, il prezzo dell'eventuale cessione dello sportivo viene determinata in base ad un parametro oggettivo che viene stabilito dalla singola federazione ed è legato a determinati criteri oggettivi stabiliti dalla Legge, che possono essere ad esempio la durata residua del contratto o l'età dell'atleta; l'ultima novità è quella, già descritta precedentemente, del "*minimo federale*" da corrispondere all'atleta per un periodo di due anni dalla scadenza del contratto. Soprattutto la seconda variabile, detta appunto parametro, molto spesso ha dato origine a situazioni paradossali, dove il prezzo stabilito per il professionista era molto diverso rispetto al suo reale valore. Nonostante ciò, questi nuovi principi hanno sicuramente agevolato il sistema dei trasferimenti.

Il primo comma, come già visto in precedenza, dispone che il vincolo sportivo, sarà gradualmente eliminato *«entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società»*, pertanto, visto che si sarebbero potute venire a creare delle difficoltà per le società, a causa dell'emanazione della Legge n. 91, venne creata un'indennità di preparazione e promozione (che dal 1996, in seguito alla "*sentenza Bosman*", ha cambiato il proprio nome in "*premio di addestramento e formazione tecnica*"), per la cui disciplina viene lasciato ampio potere di regolamentazione alle federazioni.

Sappiamo, però, che la legge n.91 è rivolta solamente agli sportivi professionisti e non prende mai in considerazione i dilettanti: questo ovviamente vale anche per quanto riguarda il vincolo sportivo, che permane per gli atleti dilettanti, appunto. In virtù della "*sentenza Bernard*" quest'istituto può essere considerato legittimo poiché il fine ultimo è quello della tutela dei settori giovanili, ma comunque molto spesso si verificano degli abusi: ad esempio un "*giovane di serie*" nel calcio è costretto ad accettare le condizioni contrattuali che gli vengono proposte dalla società proprietaria del cartellino, mentre un calciatore dilettante rimane

vincolato al proprio club fino al compimento dei venticinque anni di età. Nonostante questo, col passare degli anni, sono state introdotte delle misure che sono d'ausilio alla "*parte debole*", cioè il calciatore in questo caso: la misura introdotta è l'art. 108 NOIF, col quale un giocatore dilettante può svincolarsi al termine della stagione calcistica. Il problema che si viene a creare intorno all'art. 108 è che, essendo quest'ultimo un accordo bilaterale che dev'essere previsto prima del tesseramento del calciatore presso la società, i sodalizi spesso si rifiutano di concedere lo "*svincolo*" al calciatore, poiché preoccupati dalla perdita di potenziali entrate derivanti da eventuali trasferimenti di quest'ultimo. Pertanto la tutela nei confronti del calciatore dilettante è limitata all'art. 108 e ad un altro articolo, il 106 NOIF, il quale determina i casi in cui un calciatore dilettante può svincolarsi dalla propria società di appartenenza prima del compimento dei venticinque anni di età:

- rinuncia da parte della società, che avviene tramite la compilazione di un modulo detto "*lista di svincolo*";
- svincolo per accordo, col quale società e "*non professionisti*" o "*giovani dilettanti*" possono accordarsi per lo vincolo di questi, il quale va depositato entro venti giorni dalla stipulazione presso la LND;
- inattività del calciatore, cioè quando il calciatore, tesserato e a disposizione non abbia partecipato, al 30 novembre, ad almeno quattro gare della stagione per motivi a lui non imputabili può chiedere lo svincolo, il quale non sarà automatico, ma sarà l'atleta a doversi muovere per farsi includere nelle liste di svincolo;
- inattività per rinuncia o esclusione dal campionato della società, cioè quando la società non prenda parte al campionato, si ritiri o venga esclusa, o le sia revocata l'affiliazione;
- cambiamento di residenza del calciatore all'interno di un comune di una diversa regione o di una provincia non limitrofa a quella precedente. Svincolo che si può ottenere, in questo caso, facendo ricorso alla Commissione Tesseramenti entro novanta giorni se il calciatore è minorenne e il trasferimento comprenda tutta la famiglia, o entro un anno dal cambio di residenza;
- esercizio del diritto di stipulare un contratto professionistico, quindi, se una volta raggiunti i diciannove anni lo sportivo stipuli un contratto con una società

professionistica reso esecutivo dalla lega competente, ottenendo il tesseramento da professionista. In questo caso il tesseramento è automatico qualora il contratto sia sottoscritto e depositato nella Lega di competenza entro il 31 luglio, mentre è sottoposto a consenso della società dilettante nei periodi che sono fissati dalla FIGC durante la stagione calcistica;

- svincolo per decadenza del tesseramento

Nel caso di “*giovani di serie*”, invece, lo svincolo può essere ottenuto solo con decadenza del tesseramento con la società detentrici del cartellino, e unicamente nei casi di rinuncia da parte della società o inattività di questa.

Quest’impossibilità di procedere allo svincolo per un calciatore dilettante deriva dal fatto che questo non è titolare di un rapporto fondato su un contratto di lavoro, per questo motivo non può rientrare nella categoria dei lavoratori disciplinata dal Codice civile e dalle norme di diritto del lavoro.

#### **4. La tutela dei vivai**

Altro aspetto importante preso in considerazione dal legislatore è quello della tutela dei vivai delle società e dei giocatori che militano all’interno dei settori giovanili. La finalità è quella di incentivare sia le società professionistiche che quelle dilettantistiche a gestire in maniera più accurata i propri settori giovanili. L’art. 6, intitolato “*Premio di addestramento e formazione tecnica*” prevede al primo comma che *«nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile»*.

Al secondo comma si dice che *«alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato*

*in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive».*

Il terzo e ultimo comma invece ordina che *«il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi».*

Questo comma è stato modificato dalla legge n.586/1996, dal momento che all'inizio quest'obbligo riguardava le società sportive in generale, anche quelle professionistiche. A queste ultime è stata concessa la possibilità di perseguire lo scopo di lucro ed è stata limitata, nei loro confronti, la prescrizione sancita in precedenza sull'integrale investimento degli utili nello svolgimento di attività sportiva: ora a queste è stato consentito di avere piena libertà nell'investimento degli utili, con il vincolo, però, di doverne reinvestire almeno il 10% a centri di formazione giovanile.

Le disposizioni appena elencate si discostano rispetto ad altre normative vigenti all'estero, soprattutto nel territorio dell'Unione Europea. Questo, innanzitutto, deriva dalle normative federali, in particolare quelle della FIGC, dove la classificazione del calciatore è divisa in professionista, dilettante e giovane, senza presentare, però, una definizione precisa di nessuna delle tre categorie. Una specificazione maggiore nelle descrizioni delle categorie viene data dalle NOIF, che, all'art. 28 vanno a stabilire che è professionista chi esercita attività sportiva a titolo oneroso con carattere continuativo e tesserato per società associate a Leghe Professionistiche; mentre, all'art. 29 viene descritto come non professionista chi, senza instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro, pratica attività sportiva per società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, gioca a calcio a cinque o svolge attività ricreativa<sup>43</sup>; la definizione di giovane invece è legata unicamente all'età anagrafica degli sportivi, cioè chi ha compiuto otto anni e che, al primo gennaio dell'anno in cui è iniziata la stagione sportiva, non abbia ancora raggiunto il sedicesimo anno di età: tutti questi calciatori sono di proprietà del club per il quale sono tesserati solo per la durata della stagione sportiva, al cui termine

---

<sup>43</sup> Ai sensi dell'art. 94 ter, per i calciatori e le calciatrici tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti è esclusa, come per tutti i calciatori e le calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato

hanno sono liberi per diritto di trasferirsi in un altro club.

Arrivati in questa situazione ci sono due possibilità per gli atleti che fanno parte della categoria dei giovani: innanzitutto, secondo l'art. 32 NOIF, «*I calciatori/calciatrici "giovani" dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti"*»; il successivo art. 33 NOIF stabilisce che i "giovani" che, al compimento del quattordicesimo anno di età, siano tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche, assumono la qualifica di "giovani di serie". Tramite questa qualificazione, questi atleti sottostanno ad un particolare vincolo che li lega alla società di appartenenza fino al termine della stagione sportiva corrispondente al loro diciannovesimo compleanno, al fine consentire alla stessa società di poter essere in grado di assicurare la più favorevole tutela alla formazione dei propri talenti.

Per di più, il sodalizio titolare del cartellino del "giovane di serie" gode del diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto in qualità di calciatore professionista, a condizione che tale diritto venga esercitato nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento. Ancora, grazie all'art. 105 NOIF, le società (professionistiche) hanno il potere di stipulare con un proprio "giovane di serie", tesserato a titolo definitivo e che abbia compiuto almeno sedici anni, accordi preliminari di contratto, che diventeranno efficaci dalla stagione calcistica successiva rispetto a quella della stipulazione dell'accordo e consentiranno al calciatore di conseguire la qualifica di professionista prima del normale termine stabilito dalle NOIF, cioè i diciannove anni.

## **5. Tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale**

L'ultima parte di questo primo capitolo coincide con la parte finale del primo capo della Legge 23 marzo 1981 n. 91, cioè le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale dello sportivo professionista, costituenti una disciplina aggiuntiva a causa della specialità dell'attività svolta da questi soggetti.

L'art. 7 è quello che prende in considerazione la tutela sanitaria e al primo comma recita che *«l'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»*, quindi vengono previsti dei controlli medici grazie alla normativa regolamentare delle Federazioni, con la creazione di una scheda sanitaria, prevista dal secondo comma, per ogni sportivo professionista (anche se, probabilmente, non ci riferisce a tutte le figure di professionista considerate dalla legge, ma solo agli atleti), da aggiornarsi semestralmente tramite gli accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto dal Ministro della sanità; l'istituzione e l'aggiornamento, i cui oneri sono a carico della società solo qualora lo sportivo sia considerato lavoratore subordinato, costituiscono condizioni necessarie per l'ottenimento federale dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionistica.

L'omissione di questi adempimenti può inficiare anche sull'esecuzione del contratto lavorativo, allorché la federazione non consenta allo sportivo di poter svolgere le proprie attività, con conseguente attribuzione della responsabilità alla parte che non abbia adempiuto ai propri doveri. In sostanza, si va solamente a ribadire il regime già previsto dalla legge n. 1099 del 1971 sulla tutela preventiva della salute dei professionisti sportivi.

La tutela assicurativa del professionista è garantita dall'art. 8, secondo il quale *«le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate»*. I limiti di cui si parla nell'articolo in questione

dovranno essere utilizzati in base all'età dell'atleta e al contenuto patrimoniale del contratto. Con l'istituzione della disciplina che obbliga una tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'articolo 8 diventa facoltativa e complementare. In ultimo viene analizzato anche l'art. 9, riguardante il regime pensionistico, integrato con la legge n. 366/1973. Nel 1997, con il d. lgs. 30 aprile n. 166, questa parte della Legge è stata modificata: ora, infatti, si prevede che l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti deve essere obbligatoria. Vengono utilizzati dei criteri specifici nel calcolo dei contributi massimi annui e nella ripartizione di tale onere contributivo tra società sportive e assicurati, con possibilità per i soggetti di riscattare a domanda, pagando i relativi oneri contributivi, anche i periodi di attività professionistica attuata precedentemente al 1981: infatti gli sportivi a favore di cui siano stati versati contributi per minimo vent'anni, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a quarantacinque anni per gli uomini e quaranta per le donne.

## **6. Analisi conclusiva della legge n.91**

La legge 23 marzo 1981 n. 91 è stata, fin dall'inizio, oggetto di diverse critiche in dottrina.

Il primo problema individuato da alcuni autori è stato sicuramente il fatto che questa classificazione tra atleta professionista e dilettante è molto spesso oggetto di valutazioni arbitrarie e non di criteri oggettivi. Per esempio, sempre andando a prendere in considerazione il mondo del calcio, un calciatore di serie D, considerato quindi dilettante dalla Legge, è chiamato ad un impegno costante durante la stagione sportiva ai fini degli allenamenti, dei match di campionato e di coppa: quindi, questi sportivi non possono propriamente considerarsi dilettanti, dal momento che sono dei veri e propri lavoratori, non solo a livello di "continuità", ma anche sotto il punto di vista economico.

Altre critiche vengono mosse da chi ritiene che la legge 91/81 sia un provvedimento solamente per il calcio, e non per lo sport professionistico in

generale<sup>44</sup>. I sostenitori di questa tesi ritengono che ci siano molte discipline sportive che rimangono fuori dall'ambito di applicazione di questa legge, sia perché sono considerate dalle relative federazioni come “*sport dilettantistici*” (come, ad esempio, la pallavolo o il rugby), sia perché alcuni sport, che invece sarebbero soggetti alle norme della Legge n.91, come il tennis o il pugilato, in merito ai quali non si verranno mai a creare quel genere di controversie che la legge ha regolato. Anzi, secondo quest'orientamento, in settori sportivi diversi dal calcio, la legge in questione potrebbe sollevare ulteriori dubbi.

C'è anche chi ritiene che possano sorgere altre incertezze derivanti dalla qualificazione del rapporto come subordinato rispetto alla sua reale natura e alle particolari esigenze di tutela provenienti dalla specialità del rapporto, come, ad esempio l'inapplicabilità al settore del lavoro sportivo di molte norme inderogabili del lavoro subordinato.

L'ultima critica mossa, anche in ordine cronologico, nei confronti del legislatore, è stata quella che egli non ha provveduto a modernizzare le norme della legge, alle quali avrebbe dovuto apportare una modifica a causa dell'evoluzione subita dalle discipline sportive nel corso degli anni, soprattutto alla luce del business e dello spettacolo che si sono venuti a creare attorno allo sport, e che, nei primi anni '80, erano imprevedibili.

Malgrado questo la Legge n.91 ha anche riscosso parecchi consensi, dal momento che, in tema di ordinamento statale, ha avuto il grande merito di andare fissare i principi fondamentali, che in precedenza erano stati solamente enunciati dalla dottrina, della normativa lavorativa professionistica, e garantendo una tutela adeguata all'interno dell'ordinamento sportivo ai professionisti.

Sotto il punto di vista prettamente sportivo, invece, i miglioramenti più importanti ci sono stati con l'abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti e, anche, con le norme a tutela del vivaio, le quali consentono alle società di ricevere un “*premio*” dopo aver cresciuto l'atleta.

---

<sup>44</sup> H. ODRIOZOLA, *La natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1964, 27 e S. GRASELLI, *Una disciplina legale per il lavoro sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1980, I, 106.

## Capitolo II

### La nuova riforma dello sport

Sommario: 1. L.86/2019 in generale; 1.1. La riforma del CONI; 1.2 Il rapporto di lavoro sportivo e la nascita del lavoratore sportivo; 1.2.1 Prestazioni amatoriali e l'apprendista; 1.3. Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo; 2. Confronto con L. 91/81; 3. L'abolizione del vincolo sportivo

#### 1.La Legge 8 agosto 2019 n. 86 in generale

La legge 8 agosto 2019 n.86 intitolata "*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*" è un testo composto da dieci articoli, diviso in quattro capi, i quali trattano rispettivamente di:

1. Disposizioni relative all'ordinamento sportivo, dall'art. 1 all'art. 4
2. Disposizioni in materia di professioni sportive, artt. 5 e 6
3. Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport, dall'art. 7 all'art.9
4. Disposizioni finali, contenute nell'art. 10, l'ultimo del provvedimento

La legge in questione vuole andare a riordinare e riformare alcune disposizioni contenute nella legge 91/1981, per quanto riguarda il tema del lavoro sportivo, e altre norme di organizzazione del CONI, che subisce, a causa della legge in questione, delle importanti modifiche.

L'oggetto principale della riforma è stato il secondo aspetto accennato in precedenza: quello riguardante il CONI, dal momento che si vogliono andare ad assicurare risorse certe, e maggiori, allo sport italiano, introducendo un meccanismo automatico di finanziamento e assegnando più soldi agli organismi,

alle organizzazioni e alle società sportive: infatti al settore sportivo vengono concesse risorse maggiori e più sicure, stabilite ogni anno dalla legge, con un minimo di 408 milioni di euro l'anno e tramite un meccanismo automatico e indipendente dalle decisioni del governo e con nuovi procedimenti di autofinanziamento dello sport. Il modello di finanziamento istituito prevede inoltre che il totale complessivo delle risorse, comprendente le risorse minime stabilite per legge, dipenderà dalle capacità manageriali di Sport e Salute nell'ampliare l'indotto del settore sportivo. Questo tipo modello si compone di tre flussi di entrata:

- il primo riguardante il fatto che il settore dello sport sia finanziato con il 32% delle entrate fiscali incassate dal bilancio dello Stato, le quali derivano dal versamento di tasse e imposte nei diversi rami del settore, come ad esempio attività di club o gestione degli impianti
- il secondo flusso fa sì che a Sport e Salute siano destinate le entrate derivanti dai concorsi pronostici sportivi, come il Totocalcio, in una misura tra l'11 e il 13%. Per favorire la ripartenza di questo sistema, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà andare a riformare questi concorsi.
- in ultimo, all'agenzia viene concessa la possibilità di potersi procacciare ulteriori risorse sul mercato, valorizzando patrimoni delle società o, per esempio, con grandi eventi, ovvero tramite contratti di sponsorizzazione. Altro importante dovere di Sport e salute è quello di accostare gli organismi sportivi nell'ottimizzazione delle spese e nel reperimento di risorse<sup>45</sup>.

In più, l'intento è stato quello di semplificare la struttura di funzionamento del sistema sportivo, cercando di limitare il più possibile la burocrazia ed eliminando gli eventuali conflitti di interesse grazie ad un aumento della trasparenza. Tutti questi obiettivi ponevano al centro della riforma la nuova agenzia "*Sport e Salute*", la quale prende il posto di "*Coni Servizi*". Proprio l'agenzia fa sì che il CONI, che già in precedenza si avvaleva, ma in maniera diversa, di una società di servizi, possa operare attraverso Sport e Salute e possa andare a compiere tutti gli incarichi che gli competono come prevede la Carta Olimpica e le regole del CIO. Essendo la società di servizi realmente indipendente dal CONI, a causa della

---

<sup>45</sup> [www.csain.it](http://www.csain.it), *Sintesi della riforma dello sport*, 2019

riforma del 2019, avviene un'ulteriore separazione, dal momento che anche l'Autorità Nazionale Antidoping sarà autonoma e, di conseguenza, in linea con le regole e le richieste delle organizzazioni mondiali antidoping.

La legge n. 86 prevede un periodo di transizione che garantisce l'operatività in tutti i suoi aspetti, ma sarà necessario che le autorità governative, il CONI e l'agenzia operino in collaborazione così da realizzare gli obiettivi. Dal momento dell'approvazione, in più, la Giunta e il Consiglio del CONI non vengono delegittimati poiché conservano il diritto alla autodeterminazione ed eleggono i propri organismi politici, oltre a mantenere funzioni di indirizzo sportivo, anche su alcuni organi territoriali.

L'argomento della riforma dello sport italiano ha sollevato, fin dal primo periodo, una serie di polemiche e diatribe sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, nonostante uno degli obiettivi principali della riforma sia il rispetto della Carta Olimpica, dato che al CONI rimangono tutte le competenze proprie del comitato olimpico, rimanendo questo autonomo ed indipendente, il CIO è intervenuto nella questione scrivendo al Presidente del CONI per recriminare il fatto che lo Stato stava interferendo con la tradizionale autonomia governativa e, soprattutto, giuridica dello sport, ma ha anche espresso una seria preoccupazione per la riduzione delle competenze del CONI nella politica dello sport, tanto addirittura da "minacciare" una eventuale sospensione dai giochi di Tokyo del 2020, poi posticipati al 2021 a causa della pandemia. In caso di sospensione, poi non avvenuta, gli atleti italiani che svolgono discipline individuali avrebbero potuto partecipare ai giochi sotto l'egida del CIO come "*Ioa*", cioè "*independent olympic athlets*", con conseguente esclusione di tutti coloro che praticano sport di squadra, e, soprattutto, con la decadenza della candidatura di "*Milano-Cortina 2026*"<sup>46</sup>.

Nonostante queste raccomandazioni, non sembra che il modello italiano sia contrario ai principi e ai valori contenuti nella carta del CIO e con i principi sportivi internazionali, dal momento che la fonte di ispirazione della riforma nostrana, cioè il modello seguito nel Regno Unito, è dotato di particolare

---

<sup>46</sup> F. BIANCHI, *Il Cio scrive al Coni sulla legge delega: "Cambi o sospensione". Ora Giochi di Tokyo a rischio*, Repubblica, 2019

efficienza e non ha mai ricevuto valutazioni negative da parte del Comitato Internazionale Olimpico.

La parte di cui si occuperà maggiormente il capitolo in questione è, però, quella riguardante il lavoro sportivo. Questa materia è stata l'oggetto dei cinque decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento sportivo, ratificati, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri su proposta dell'ormai ex Ministro dello sport Vincenzo Spadafora e pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra il 18 e il 19 marzo 2021. I cinque decreti rappresentano l'attuazione dei cinque rispettivi articoli della legge delega 86/2019 in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Successivamente il Governo con D.L. 22 marzo 2021 n.41 intitolato "*Decreto sostegni*" ha differito al primo gennaio 2022 l'entrata in vigore dei decreti legislativi in questione, ad eccezione degli articoli da 25 a 37, cioè quelle disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, contenenti quei decreti riguardanti la nuova disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, al primo capo, le società sportive professionistiche, nella sua seconda parte. Viene escluso anche l'art. 31, denominato "*abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*" del d. lgs. N. 36, per cui si conferma l'applicazione a partire dal primo luglio 2022, pertanto, con effetti che decorreranno dalla stagione 2022/2023. Successivamente al "*decreto sostegni*", poi, la riforma dello sport è stata posticipata durante la conversione in legge del decreto all'interno dell'art. 30 co. 7-11. Il rinvio è stato disposto fino al 31 dicembre 2023 dall'entrata in vigore di tutti i decreti, ad esclusione del d. lgs. n. 36, il quale entrerà in vigore in due momenti diversi: dal primo gennaio 2022 avranno validità tutte le disposizioni del citato decreto ad eccezioni di quelle rientranti nel tema del lavoro sportivo, contenute negli articoli che vanno dal 25 al 37.

### **1.1 La riforma del CONI**

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato riconosciuto con legge 16 febbraio 1942 n. 426, col titolo "*Costituzione e ordinamento del CONI*", che ha attribuito ad esso natura di ente pubblico, con i compiti fondamentali di organizzare e potenziare lo sport nazionale. In seguito, sono state attuate varie

modifiche della disciplina del CONI, a partire dal 1986 con il D.p.r. 28 marzo 1986 n.157 denominato “*Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942 n.426*”. In tempi più recenti ci sono stati interventi di riordino, come quello del “*decreto Melandri*” del 1999, stesso anno in cui è stato adottato lo Statuto del CONI. Inoltre, nel 2002 c’è stata la costituzione di una società per azioni: la “*Coni Servizi s.p.a*” che sarà oggetto di una successiva analisi dal momento che ha giocato un ruolo fondamentale nell’ultima riforma dello sport del 2019. Proprio la legge 86/2019, varata dal primo governo Conte, aveva ultimato la modifica dei compiti e dei ruoli del CONI e della CONI Servizi, la quale ha un nuovo nome, cioè “*Sport e Salute*”, società di servizi dotata di strumenti e vertici che possano valorizzare attività, impianti ed eventi con managerialità e nuove funzioni, poiché era previsto dovesse essere l’organo con mansioni di gestione e finanziamento delle attività sportive in generale, perciò sia sotto il punto di vista dilettantistico che professionistico, ma anche scolastico: infatti uno dei compiti principali dell’agenzia è quello di far crescere la pratica sportiva, valorizzando il ruolo di territorio, volontariato, scuola, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Uno degli argomenti che, però, ha creato i dibattiti più aspri è stata la perdita per il CONI del controllo dell’agenzia, dal momento che negli anni passati la CONI servizi andava semplicemente a coadiuvare l’ente per l’espletamento dei suoi compiti, fornendo ausilio “*per il perseguimento dei propri fini istituzionali, stipulando con essa convenzioni annuali e provvedendo alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione*” come sancito dalla sent. 13 settembre 2004 del tribunale di Roma. Proprio per quanto riguarda le convenzioni e i contratti annuali, già precedentemente al 2019 il CONI e CONI Servizi fondavano i propri rapporti su questo tipo di accordi, che post-riforma saranno efficaci solamente in caso di autorizzazione dell’Autorità di Governo competente. In aggiunta a questo, dopo la riforma il contratto deve essere obbligatoriamente negoziato tra parti indipendenti massimizzando così le condizioni di incontro domanda-offerta. Già dalla creazione della società il CONI aveva avuto una diminuzione dei propri compiti, come ad esempio la perdita della gestione diretta dei giochi connessi a manifestazioni sportive, ma aveva comunque mantenuto il controllo della

maggior parte dei suoi poteri, tra cui la possibilità di nominare gli amministratori e il presidente della società. Con la legge n.86, invece, la nomina degli amministratori della nuova Sport e Salute passa ai ministri competenti e la Corte dei Conti ne va ad assumere il controllo contabile. Inoltre, altra modifica apportata riguarda ancora una volta l'amministrazione, dal momento che gli amministratori del CONI delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello stato e delle associazioni benemerite non potranno essere nominati per un biennio dalla cessazione della carica all'interno del Consiglio d'Amministrazione dell'agenzia per evitare conflitti d'interesse riguardanti la gestione e l'esercizio dei fondi.

Tuttavia il punto che ha creato maggior scalpore è stata l'assegnazione a Sport e Salute del 90% circa dei fondi attribuiti dallo Stato allo sport italiano, ruolo che in precedenza era riservato al CONI, il quale, con la riforma, precedentemente ai decreti attuativi, avrebbe perso l'amministrazione della totalità dei fondi, ma avrebbe comunque conservato una funzione fondamentale nella preparazione degli sportivi italiani ai giochi olimpici e nell'indirizzare la politica nello sport a livello nazionale, dato che avrebbe conservato poteri di verifica della regolarità delle competizioni sportive, gestite dalle federazioni, controllato i risultati sportivi ottenuti ed esaminato la corretta gestione dei fondi pubblici. Al fine di finanziare gli organismi sportivi, Sport e Salute avrebbe dovuto creare una struttura separata ai fini contabili e organizzativi ed in caso di eventuali gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l'Autorità di Governo competente avrebbe potuto procedere alla revoca totale o parziale dei fondi pubblici assegnati.

In merito a ciò, molti esperti, tra cui anche l'allora presidente del CONI Giovanni Malagò, hanno più volte dichiarato che la legge rappresenterebbe un enorme passo indietro rispetto al passato, dal momento che la gestione dei fondi riservati allo sport non è più in mano al CONI, ma al governo italiano; per questo motivo molti auspicavano un ritorno del comitato in una posizione di guida dello sport italiano tramite una riforma di ristrutturazione di quest'ultimo e della sua agenzia di servizi, ma così non è stato, almeno inizialmente, dato che il legislatore ha

deciso di riformare completamente il sistema basandosi su un modello che ha riscosso successo soprattutto nel Regno Unito.

Il sistema gestionale e istituzionale britannico va a circoscrivere il ruolo del suo comitato olimpico, il quale ha mansioni di orientamento politico generale dello sport olimpionico e preparazione degli sportivi in vista delle olimpiadi. Dall'altra parte le agenzie hanno dimostrato di saper gestire efficientemente i fondi, ottenendo risultati rilevanti nei giochi olimpici e nelle singole discipline. Per quanto riguarda l'organizzazione del Regno Unito questa comprende l'agenzia UK sport, facente parte del Ministero dello sport, uno degli organi che la finanzia, dotata di poteri economici e operativi. La UK sport riceve fondi dalla National Lottery e dal proprio ministero e ha la funzione fondamentale di gestire i fondi destinati allo sport in tutto il paese, coordinando e finanziando gli investimenti verso i "National Governing Sport Bodies", quelle che in Italia sono le Federazioni, e gli stessi sportivi, così da metterli in condizione di potersi preparare al meglio per le olimpiadi e vincere medaglie.

Dalla parte opposta si trova la "British Olympic Association" (BOA), l'equivalente del nostro CONI, un organismo autonomo sia a livello finanziario, dal momento che si occupa della preparazione degli atleti alle olimpiadi esclusivamente tramite finanziamenti provenienti da privati, che dal punto di vista politico. Al termine della "catena" di distribuzione dei fondi da parte di UK Sport c'è l'English Institute of Sport e i Consigli Regionali per lo sport d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il primo istituto è impegnato nel campo della scienza, della medicina e della tecnologia per fornire ausilio agli atleti di alto livello nella preparazione delle competizioni sia continentali che globali; mentre i consigli regionali si occupano di sport dilettantistico e scolastico.

I sostenitori di questo modello sono stati supportati dai fatti, dal momento che i risultati ottenuti nei giochi olimpici dal Regno Unito hanno dimostrato che il sistema britannico funziona efficacemente e che non va a sbattere contro i principi fondamentali della carta del CIO; tanto è vero che il modello UK ideato e concretizzato negli anni '90 ha dimostrato che la separazione tra la gestione e il finanziamento degli sport più rilevanti e di base e la preparazione ai giochi

olimpici, riservata al comitato olimpico nazionale, non ha creato particolari diatribe o attacchi contro i diritti fondamentali individuali o collettivi, anzi è stata, forse, la colonna portante di un periodo d'oro per lo sport di oltremanica, il quale, sia nelle migliori competizioni sportive internazionali, che alle olimpiadi, ha sempre raggiunto traguardi considerevoli anche grazie al preciso e incontrovertibile progresso nella partecipazione dei cittadini alle diverse discipline sportive.

Altre opinioni di disapprovazione sono nate, in passato, da chi riteneva che la riforma fosse incostituzionale poiché lo sport è una materia sociale che, teoricamente dovrebbe essere governata da un autonomo sistema regolamentare indipendente rispetto alla giustizia ordinaria statale. In risposta a questo pensiero è intervenuto chi ha posto alla base del proprio parere l'art. 2 sui diritti inviolabili dell'uomo come singolo ma anche nelle formazioni sociali e, ancor più importante, l'art. 18 della Costituzione, il quale permette al governo di poter coordinare politiche anche nel settore sportivo, purché queste non si oppongano ai diritti individuali o collettivi dei cittadini di potersi associare e poter praticare liberamente attività sportive o altre attività sociali. È proprio la costituzione che per molti dovrebbe porre un freno a questa riforma, poiché il nostro sistema di "civil law", a differenza di quello inglese che non ha una costituzione scritta, dovrebbe motivare la differenza nell'adottare l'una o l'altra struttura di gestione istituzionale dello sport.

Inoltre, come poi è stato fatto anche in Italia con i decreti attuativi, la riforma del Regno Unito, all'epoca, venne integrata da rigorose e dettagliate regole di attuazione, le quali hanno costretto le diverse agenzie sportive nazionali a rispettare delle severe norme finanziarie, gestionali e procedurali, ma anche di minuzioso monitoraggio, così da verificare la qualità del lavoro svolto dalle varie federazioni e dagli sportivi sia prima che dopo le competizioni di massima importanza a livello globale. Per questo motivo, l'agenzia UK Sport deve rispondere regolarmente e sistematicamente ai controlli effettuati dal Ministero dello sport, il quale esamina soprattutto la gestione e la spesa dei fondi pubblici assegnati. Questo vuol dire che sia le agenzie che gli atleti sono obbligati dalla legge a rispondere alle autorità governative, in questo caso il ministro dello sport,

sull'uso dei fondi stanziati dal Governo britannico e devono giustificare le spese con i risultati ottenuti, tant'è che in caso di fallimenti sportivi si è obbligati a modificare il proprio metodo di preparazione e le proprie politiche sportive per far sì che i fondi vengano utilizzati nella maniera più efficace possibile.

Questo controllo da parte dell'Autorità Governativa è stabilito anche all'interno dello Statuto sociale di Sport e Salute, in particolare all'art. 17 co. 1 è previsto che *«ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport impartisce, annualmente, all'organo amministrativo della Società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari»*<sup>47</sup>. Quindi, come succede nel Regno Unito, la riforma italiana ha introdotto delle stringenti regole statutarie che obbligano l'agenzia a fornire, entro trenta giorni, tramite i propri amministratori, *«all'Autorità di Governo competente in materia di sport gli indirizzi generali annuali concernenti le attività, gli investimenti e l'organizzazione, unitamente al budget economico-finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione all'Autorità di Governo competente in materia di sport, gli indirizzi generali annuali e il budget si intendono approvati»*, come esplicito dal secondo comma dell'art. 17. Inoltre, gli amministratori devono informare ogni tre mesi, tramite dei rapporti sulla direzione e sull'amministrazione e sulla gestione di fondi o interventi pubblici, l'Autorità competente, in maniera tale che essa possa verificare che le politiche adottate dall'agenzia corrispondano con le direttive che le sono state impartite. Oltre alle informazioni fornite trimestralmente, ogni anno gli amministratori presentano un rendiconto annuale sulla gestione e, in più, l'Autorità governativa ha la facoltà e il diritto di poter reperire dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società in qualsiasi momento. In ultimo, in aggiunta alle verifiche dell'autorità di governo c'è anche il controllo della Corte dei Conti: un magistrato facente parte della Corte, infatti, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'agenzia. Quindi, i consiglieri di

---

<sup>47</sup> Statuto Sociale di Sport e Salute s.p.a., in [www.coni.it](http://www.coni.it)

amministrazione verranno nominati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport , dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro della Salute – sentito il MEF – e riceveranno il parere delle Commissioni parlamentari competenti, così che si possa assicurare una maggiore garanzia della terzietà delle nomine. Il numero di componenti, tra CdA e AD, viene ridotto da cinque a tre e il Presidente – nominato dall’Autorità di Governo competente – sarà responsabile anche delle funzioni di Amministratore delegato. Al CONI è consentita la nomina di un quarto componente, che parteciperà al CdA in occasione di riunioni relative alla distribuzione delle risorse da destinare al mondo sportivo. I componenti degli organi di vertice di Sport e Salute dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, ed inoltre, è fondamentale il rispetto del principio di equilibrio di genere. L’Autorità di Governo competente, sentito il CONI, potrà stabilire ulteriori requisiti manageriali e sportivi per le nomine.

Perciò, in conclusione, Sport e Salute è obbligata a dar conto al ministero competente della propria gestione e viene sottoposta a revisioni trimestrali e annuali, proprio come accade dagli anni ’90 nel Regno Unito.

Nonostante questo, però, la finalizzazione della riforma era commissionata ai decreti delegati, i quali, tuttavia, non vennero emanati dal primo governo Conte, ma dal secondo, che era sostenuto da una diversa maggioranza, con diverse idee politiche, che si rifletterono anche sulla riforma dello sport, la quale ha messo nuovamente in secondo piano Sport e Salute, rimettendo in una posizione centrale il CONI, organismo che con il decreto legge n. 5 intitolato “*misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI*” è tornato ad avere ampie mansioni e poteri, tra cui, il più importante, cioè il ritorno all’amministrazione dei fondi pubblici, come avveniva precedentemente all’istituzione dell’agenzia Sport e Salute.

In particolare, sempre prendendo in esempio il caso della Gran Bretagna, viene alla luce la contraddittorietà del decreto rispetto alla legge 86/2019, dato che oltremontana, come esposto in precedenza, c’è una netta distinzione tra l’attività olimpica gestita in piena autonomia ed indipendenza dalla BOA e la gestione reale dello sport d’élite e dilettantistico, i quali, invece, sono affidati all’Agenzia

UK Sport, controllata dal ministero dello sport. In merito a ciò, con il decreto emanato dal secondo governo Conte si è cercato di porre un rimedio alla presunta violazione, compiuta dalla legge n. 86, dell'autonomia del CONI, al quale sono stati sottratti ampi poteri e mansioni in merito alla gestione dello sport italiano, ma, principalmente, sono stati detratti i fondi pubblici. Questo argine è stato ritenuto necessario per tutelare l'indipendenza del Comitato dalle intrusioni politiche dello Stato, anche se, secondo alcuni, la riforma dello sport aveva già di per sé salvaguardato l'autonomia effettiva del CONI, che era sullo stesso piano del Comitato Olimpico Britannico, avendo pochi fondi pubblici a disposizione e con l'incombenza di dover preparare gli atleti alle olimpiadi.

Al contrario c'è chi, come Rapacciuolo<sup>48</sup>, ritengono che il CONI non potrà mai essere realmente autonomo fintanto che sarà vincolato ai fondi pubblici, dato che, in questa maniera, l'organo è sottoposto ad ingerenze da parte di Stato e Governo, cosa che è perfettamente legittima, ma incoerente rispetto alla riforma del 2019, dal momento che il passo indietro, con il ritorno del CONI ad una posizione centrale, è stato fatto solo e unicamente in virtù delle pressioni esercitate dal CIO e dal parere negativo espresso dal Comitato sulla riforma: tanto è vero che entrambi gli enti consideravano la riforma dello sport italiano un provvedimento che violava l'autonomia del Comitato e avrebbe comportato l'eliminazione della rappresentanza dello sport italiano sia a livello nazionale che Olimpico. È questo il motivo per cui il CIO ha inviato, come accennato nel paragrafo precedente, lettere di sostegno al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di protesta all'allora governo Conte, il quale venne criticato di aver violato l'indipendenza e l'autonomia del CONI, a causa di un'intromissione nel suo ruolo. Invero, secondo il CIO, il legislatore non aveva il potere sovrano di poter riformare la struttura del settore sportivo in Italia, se questo comportasse la sottrazione al Comitato di fondi e incarichi di gestione, affidati successivamente ad una società di diritto pubblico controllata interamente da un ministero del governo.

Per terminare, quindi, l'analisi, si può osservare che, nonostante negli ultimi quarant'anni ci siano state diverse leggi statali che abbiano modificato la

---

<sup>4848</sup> D. RAPACCIUOLO, *La riforma italiana dello sport fra critiche paventate, illegittimità, paura e best practies*, Riv. Dir. Ed Econ. Dello sport, 2019

disciplina sportiva, nessuna di queste ha mai creato i problemi della riforma del 2019, secondo alcuni perché nessun precedente provvedimento aveva mai intaccato i poteri e i fondi destinati al CONI<sup>49</sup>.

## **1.2 Il rapporto di lavoro sportivo e la nuova figura del lavoratore sportivo**

La legge 86/2019 non ha preso in considerazione solamente il CONI e l’Agenzia Sport e Salute, ma nella seconda parte del suo testo si è mossa per modificare anche la figura del lavoratore sportivo.

Fino ai decreti di attuazione del 2021, il tema del lavoro sportivo era disciplinato unicamente dalla legge 91/1981, come abbiamo ampiamente visto all’interno del primo capitolo della tesi.

Per molti anni è stata attesa la riforma del lavoro sportivo, approvata pochi giorni prima che scadesse il termine fissato dalla legge delega 8 agosto 2019 n.86, in un momento storico in cui lo sport, sia di vertice, che di livello minore, non stavano vivendo un periodo particolarmente florido, soprattutto dal punto di vista economico, a causa dei forti vincoli a cui sono state sottoposte le società nel periodo di pandemia.

A due giorni dal termine della delega, prevista, dopo varie proroghe, il 28 febbraio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il d. lgs. n. 36 intitolato *“riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo”*. Tra i propositi principali dell’art.5 della legge delega c’è sicuramente il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, già preso in considerazione sia dal nostro legislatore che a livello Europeo; è stato individuato anche il principio delle pari opportunità, in particolare per le persone con disabilità, sia nella pratica sportiva che nell’accedere al lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico che

---

<sup>49</sup> D. RAPACCIUOLO, *DIRITTO DELLO SPORT E POLITICA IN ITALIA*, Riv. Dir. Ed Econ. Dello Sport, 2020

dilettantistico. Di importanza essenziale è l'aver individuato, dopo diversi anni, dei requisiti che vadano a caratterizzare la figura del lavoratore sportivo, come quella dei direttori di gara, per cui non è stata attuata una diversificazione tra professionisti e dilettanti. In ultimo, vengono regolate anche molte situazioni relative ai minori, come ad esempio quelle relative al vincolo sportivo, o la valorizzazione dei giovani atleti, oppure ancora norme sulla tutela e la sicurezza che prevedono, sempre nei confronti dei minori, degli specifici obblighi informativi da parte di società e associazioni sportive. Tutti questi principi che vengono esplicitati all'interno della nuova normativa derivano non solo dal cambiamento dei tempi, ma anche dalle varie correnti dottrinali e pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite negli anni in tema di contratto di lavoro sportivo e di rapporti tra l'ordinamento giuridico sportivo e l'ordinamento statale e quello comunitario: tutte queste disposizioni hanno evidenziato la tutela dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza formale e sostanziale dei soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, anche andando a contrasto con i principi di specificità dello sport, previsti già dalla legge 91/81.

Pertanto, gli obiettivi che si è posta la legge delega in materia di lavoro sportivo devono essere visti in un'ottica di evoluzione del professionismo sportivo, che già si era avuta, almeno in parte, con il c.d. "*decreto Bosman*" del 1996, il quale è andato ad aggiornare la disciplina dell'indennità di formazione e promozione, sostituita con il premio di addestramento e formazione tecnica<sup>50</sup>.

Quest'esigenza di evoluzione nasce anche dal fatto che, per certi versi, la legge 91/1981 è stata emanata in maniera frettolosa e urgente a causa di un decreto del Pretore di Milano che aveva bloccato il calciomercato nel 1978, di cui è stato ampiamente discusso nel capitolo precedente, ma soprattutto in un clima culturale profondamente diverso rispetto a quello odierno, dal momento che non esistevano norme che salvaguardassero i disabili e, a quel tempo, non si poteva nemmeno immaginare la popolarità e la spinta mediatica che ha oggi acquisito lo sport

---

<sup>50</sup> Con il D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in L. 18 novembre 1996, n. 586, si è provveduto ad apportare modifiche al testo della L. 91/1981 mediante la soppressione, nell'ambito del calcio professionistico, dell'indennità di preparazione e promozione e la previsione di un premio di addestramento e formazione tecnica. V., al riguardo, L. SANTORO, *Contrattualistica sportiva*, in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2019, p. 154

femminile.

Malgrado questi propositi, nonostante i diversi meriti appena elencati, il decreto legislativo in questione, sotto alcuni punti di vista, non risulta essere troppo coerente con la situazione attuale dello sport non professionistico, specialmente nella parte in cui esso va a fornire una definizione generale e, per certi versi, forzata sulla professionalizzazione di soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo estremamente diversi tra loro, senza far dipendere la qualifica dal tipo o dal livello di attività svolta, senza tener presente le specificità di ogni figura e dei rapporti che intrattengono alcuni attori nelle associazioni che costituiscono lo sport di base, il quale si basa fondamentalmente su associazionismo e volontariato. In ultimo, forse il punto più delicato del decreto è stata la mancata considerazione dei confini, il più delle volte piuttosto sottili, che differenziano lo sport professionistico da quello dilettantistico e quest'ultimo da quello amatoriale, in particolare per quanto concerne le differenze che ci sono tra stipendi, premi, indennità di trasferta o rimborsi spese previsti nei vari sport. Alla luce di queste criticità la riforma è stata qualificata come una *“riforma dello sport che non piace allo sport”*<sup>51</sup>. I pareri negativi sono giunti, già durante i lavori preparatori, in particolare dalle Federazioni sportive e dalle Discipline sportive associate, le quali hanno giudicato negativamente il contenuto delle norme alla luce del momento storico che ha messo in ginocchio il mondo dello sport, soprattutto quello dilettantistico e amatoriale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata sicuramente la più critica e ha addirittura emanato un comunicato, rilasciato nella seduta del 26 dicembre 2020 davanti alla settima commissione permanente del Senato, all'interno della quale spiega che *“la scelta operata nella bozza, orientata nella direzione di una diffusa prevalenza del lavoro subordinato sportivo, non è sostenibile dal mondo dell'associazionismo dilettantistico, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista burocratico. Tale scelta, peraltro, non corrisponde alla realtà dei fatti, non essendo in alcun modo configurabile un rapporto di “lavoro” per calciatori, allenatori, ufficiali di gara”*<sup>52</sup>. Ed inoltre, la F.I.G.C. evidenziava in quella sede alcuni punti critici che emergevano

---

<sup>51</sup> F. BIANCHI, *Il governo approva la riforma dello sport (che non piace allo sport)*, Repubblica, 2021

<sup>52</sup> Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n.230, [www.senato.it](http://www.senato.it), 2020

dall'«inclusione, in particolare, degli arbitri tra i “lavoratori sportivi” (artt. 25 e 28), dato che oltre il 99% dei quasi 40.000 arbitri italiani di calcio riceve attualmente rimborsi spese non superiori ai 100 euro per gara diretta (200 euro in Serie C)» e che questo rapporto, per la maggior parte delle volte di carattere associativo, è «impossibile da equiparare ad un normale rapporto tra lavoratore e datore di lavoro».

Dal lato opposto c'è anche chi si è espresso positivamente, come diverse associazioni rappresentative degli sportivi, prevalentemente quelle facenti parte degli sport più seguiti e con maggiori introiti: ad esempio l'Associazione Italiana Calciatori in un comunicato accoglie con estrema soddisfazione «lo schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto n. 230). La bozza normativa si caratterizza, infatti, sotto il profilo lavoristico per il tentativo di organizzazione del lavoro sportivo attraverso il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo (art. 25), che viene declinato su tre direttrici: a) Il lavoratore sportivo autonomo (art. 25); b) Il lavoratore subordinato sportivo (artt. 25 e 26); c) Il lavoratore sportivo in ambito professionistico (art. 27). Su tali tre direttrici, che, di fatto rispondono a sollecitazioni di giustizia sociale e sostanziale acuite dall'attuale pandemia, si innesta l'art. 30, che legittima la stipulazione di contratti di apprendistato con giovani atleti, limitatamente alle forme di apprendistato previste dagli artt. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) D.Lgs. n. 81/2015, restando correttamente esclusa, quindi, l'ipotesi dell'apprendistato professionalizzante»<sup>53</sup>. Perciò, l'AIC, come anche l'Associazione Italiana Pallavolisti hanno affermato che la riforma ha il merito di intervenire per tutelare e risolvere la problematica, che si era venuta a creare già con la legge 91/1981, dei professionisti di fatto, cioè quegli sportivi dilettanti che non sono considerati lavoratori nonostante svolgano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità al pari dei professionisti.

Per quanto riguarda l'analisi del testo normativo, il primo articolo che merita

---

<sup>53</sup> [www.senato.it](http://www.senato.it), op. cit. 2020

attenzione è sicuramente l'art.25, il quale è intitolato appunto “*lavoratore sportivo*”. Questo considera lavoratori sportivi sia i dilettanti che i professionisti, senza prendere in considerazione le distinzioni poste in essere dalle Federazioni sportive, e differenziandosi in maniera netta dalla legge n. 91, in quanto in precedenza era fondamentale la “*qualificazione delle federazioni sportive nazionali*”. Perciò, la disciplina del lavoro sportivo è articolata secondo una “*geometria variabile*”: ad una disciplina comune, si affiancano le diverse disposizioni che vanno a tutelare in maniera differente i professionisti e i dilettanti, ovvero i lavoratori autonomi da quelli subordinati<sup>54</sup>.

Con la nuova riforma del lavoro sportivo il Consiglio dei ministri, in un comunicato stampa del 26 febbraio 2021, ha affermato che «*il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo, dispone, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico*»<sup>55</sup>.

Con il decreto il legislatore ha voluto creare una disposizione che accomunasse tutti i lavoratori sportivi, considerando, finalmente, il mondo del dilettantismo che era posto in una “*sorta di indifferenza da parte dell'ordinamento giuslavoristico*”<sup>56</sup> e, rendendo impiegabile a tutte le categorie di lavoratore sportivo la normativa speciale sul contratto di lavoro sportivo. Pertanto, dal primo luglio 2022 la disciplina del lavoro sportivo è applicabile anche in ambito dilettantistico, con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che potranno stipulare con la propria società o associazione contratti di lavoro subordinato, autonomo e di collaborazione coordinata continuativa, o di prestazione occasionale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Dall'altra parte, però, si corre il rischio di includere all'interno della categoria dei lavoratori sportivi soggetti che tali non sono; come ad esempio chi pratici

---

<sup>54</sup> M. BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021, Lavoro Diritti Europa, 2021*

<sup>55</sup> M. COLISTRO, *La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi*, [www.ratiojuris.it](http://www.ratiojuris.it), 2021

<sup>56</sup> P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 3/2006, p. 717

attività dilettantistiche, cioè animate da spirito competitivo, liberale e gratuito, al di fuori dell'ordinamento sportivo, ma raggiungendo notevoli risultati sia dal punto di vista economico che agonistico; in queste situazioni il soggetto, ma anche l'associazione o società presso la quale svolge il proprio servizio, subirebbero un enorme pregiudizio nel caso in cui fosse ritenuto lavoratore sportivo, a causa della mancata applicazione delle norme a tutela del lavoratore. Al co.1 dell'art. 25 si reputa lavoratore sportivo «*l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva fuori dalle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29*». Perciò viene inserito nella categoria dei lavoratori sportivi chiunque percepisca un compenso che non sia considerato come rimborso spese, anche se svolge la propria attività in associazioni o società non professionistiche, a condizione che quest'attività non sia eseguita nei confronti di un Ente che svolge attività amatoriale. Di conseguenza non c'è più distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico: la riforma va a disciplinare, in generale, la figura del lavoratore sportivo.

La norma inserisce due nuove figure professionali nell'elenco dei lavoratori sportivi, ovvero l'istruttore sportivo, oggetto di diverse problematiche, e il direttore di gara: il primo non è oggetto di una disciplina compiuta ed organica; quindi, sarà l'interprete a dover ricostruire le caratteristiche a seconda di ciò che rinvia nelle disposizioni nazionali e regionali, ma anche dell'ordinamento sportivo<sup>57</sup>. L'art. 42 del decreto dispone che «*i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina*» e che «*l'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIO*». La seconda figura considerata dall'art.25 è il direttore di gara, la cui definizione

---

<sup>57</sup> F.RENDE, *La responsabilità degli istruttori sportivi*, in *Olympialex Review*, 2/2020

si trova nell'art.2, lett. o), come *«il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive»*.

Continuano ad essere esclusi da tale tipologia di lavoratore il medico sportivo e il massaggiatore sportivo, coerentemente con ciò che ha stabilito la giurisprudenza già in merito alla legge 91/1981, dove aveva ritenuto che i medici sportivi *«forniscono una prestazione per così dire esterna, in quanto non solo non sono chiamati alla prestazione atletica, ma neppure sono coinvolti nella programmata ottimizzazione di questa né nelle scelte e strategie del gioco e dell'impiego dei singoli atleti»*<sup>58</sup>. C'è però chi, al contrario, ritiene che questa tesi non sia condivisibile, poiché questo non solo partecipa alla *“ottimizzazione della prestazione atletica”* ma, tramite il tesseramento, entra a far parte dell'ordinamento sportivo<sup>59</sup>. Quindi, nel caso del medico e del massaggiatore, sarà il giudice a dover valutare caso per caso se ci siano i requisiti per far sì che questi soggetti siano considerati o meno lavoratori sportivi: infatti ci possono essere situazioni, come quelle di un medico di una nazionale sportiva, dove ricorrono i requisiti anzidetti, e ce ne sono altre, ad esempio un medico che offre le proprie prestazioni per singoli eventi agonistici.

Perciò, si può affermare che, in questo caso, la norma non abbia tenuto conto delle varie differenze esistenti tra le varie discipline sportive, sia a livello

---

<sup>58</sup> Cfr., ad esempio, Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in questa Rivista, 1998, p. 164 ss., dove si è negata la qualifica di sportivi professionisti ai sensi dell'art. 2, legge n. 91/1981 ai massaggiatori ed ai medici sportivi. Nello stesso senso v. Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in questa Rivista, II, 2008, p. 182, con nota di F.M. CARINI, ove si è affermato che «l'art. 2 della l. n. 91 del 23 marzo 1981 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), rientrante nel proprio ambito di applicazione, e gli altri sportivi professionisti (quali massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato». L'art. 2, legge 23 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti») statuisce che «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»

<sup>59</sup> V., G. AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010, p. 127

economico che a livello di ruoli a seconda dell'ambito sportivo.

### **1.2.1 Prestazioni amatoriali e la figura dell'apprendista**

Come già descritto in precedenza, con il d. lgs. n. 36/2021, la distinzione fondamentale non è più tra sportivo professionista e dilettante, ma tra lavoratore sportivo, disciplinato dal sopra citato art.25 e l'amatore, le cui caratteristiche sono descritte all'interno dell'art.29.

Proprio l'art. 29 al co. 1 permette che *«le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti»*<sup>60</sup>. Quindi, la distinzione fondamentale tra il lavoratore sportivo e l'amatore si fonda sulla causa, dal momento che il primo esegue la propria attività di lavoro sportivo dietro un corrispettivo, mentre l'amatore, al contrario svolge le proprie prestazioni con fini ideali o solidaristici, come avviene anche per il volontario ex art. 17, comma 2, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La prestazione amatoriale è incompatibile con qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, altresì, con altri rapporti di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale, perciò non è consentito svolgere, presso il medesimo ente, sia attività amatoriale che attività a titolo retribuito.

Proprio per garantire la genuinità di tali scopi, il co. 2 dell'art. 29 dispone che *«le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun*

---

<sup>60</sup> D. lgs 36/2021, art. 29 co.1, G.U.

*modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo»<sup>61</sup>. Si deve tener presente che la formulazione del primo comma dell'art. 25, la quale considera lavoratore sportivo chi “esercita l'attività sportiva fuori dalle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29”, mette in relazione la differenza tra attività sportiva lavorativa e attività sportiva amatoriale solamente sotto il punto di vista tributario, facendo dipendere questa distinzione esclusivamente dall'ammontare «delle indennità di trasferta o dei rimborsi spese percepiti annualmente dal soggetto dell'ordinamento sportivo fissati dal co.2 dell' art. 69 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917» (Testo unico delle imposte sui redditi – T.U.I.R.)<sup>62</sup>. Tale normativa già era stata presa in considerazione precedentemente dall'art.90 co. 3 L. 27 dicembre 2002 n.289<sup>63</sup>, il quale aveva modificato l'art. 67 co. 1 lett. m T.U.I.R.<sup>64</sup>, con l'unica finalità di consentire un trattamento agevolato a livello fiscale per le prestazioni sportive dilettantistiche.*

---

<sup>61</sup> D. lgs. 36/2021, art. 29 co. 2, G.U.

<sup>62</sup> Ai sensi del quale “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”

<sup>63</sup> Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)

<sup>64</sup> Ai sensi del quale «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...] m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»

Il limite fissato dal già menzionato comma deve essere di 10.000 euro l'anno, potrà essere percepito solo come indennità di trasferta e rimborsi spese forfetari, quindi collegati ad una specifica attività che non richieda un pagamento avente carattere di corrispettivo o premi e compensi occasionali, che non siano connessi all'attività svolta, ma siano relazionati ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive alle quali la società ha partecipato. In caso di superamento del predetto limite, l'amatore verrà fatto ricadere tra i lavoratori sportivi e decadranno i benefici, per la maggior parte fiscali, della disciplina amatoriale. Questa soglia decisa dal legislatore ha creato dei dubbi, in quanto non si può escludere che una prestazione svolta continuativamente, in cambio di un compenso possa rientrare, anche se al di sotto della soglia prevista, nella disciplina del lavoratore sportivo, ex. art. 25 d. lgs. 36/2021. Per questo motivo, anche se gli amatori sono sottoposti a diverse tutele, come l'assicurazione obbligatoria per danni a terzi, che dev'essere sottoscritta obbligatoriamente dagli enti che si avvalgono di volontari, e per gli infortuni, queste sono sicuramente inferiori rispetto ai tipi di salvaguardia riconosciuta ai lavoratori sportivi. Di conseguenza, sarà fondamentale fare in modo che non si vengano a creare situazioni di ricorso alle prestazioni amatoriali in ambito sportivo unicamente per scopi fraudolenti o contrari allo spirito lavoristico della riforma.

L'ultima delle figure previste dal d. lgs n.36/2021 è quella contenuta nell'art. 30, il quale concede alle società sportive professionistiche ed agli atleti di poter stipulare contratti di apprendistato di tipo "A", relativi alla qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore; e di tipo "C", comprendenti l'alta formazione e la ricerca.

All'interno di un normale contratto di apprendistato il datore di lavoro deve:

- retribuire l'apprendista per la tipologia di prestazione svolta, in maniera ridotta rispetto al regolare trattamento previsto per un dipendente, a causa dell'inesperienza dell'apprendista
- fornire una formazione necessaria, sia interna che esterna, all'acquisizione di una più elevata competenza professionale. Inoltre, sempre per quanto riguarda il datore di lavoro, sono previsti dei notevoli incentivi economici e diversi sgravi fiscali.

A differenza di quanto è contenuto nel d. lgs. 81/2015, per la particolarità dell'ambito, non è prevista la possibilità di ricorrere all'apprendistato professionalizzante o al contratto di mestiere<sup>65</sup>. Proprio a causa della peculiarità del settore di applicazione della tipologia contrattuale, il legislatore ha previsto delle deroghe in relazione alla disciplina generale: per esempio, l'atleta apprendista non è compreso nelle previsioni che si trovano nel co. 3 art. 42 d. lgs. 81/2015, cioè quelle norme sul licenziamento illegittimo; difatti, sarà impedito alla società di recedere dal contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Di conseguenza, la situazione, rispetto al d. lgs. 81/2015, si ribalta, poiché il contratto viene qualificato come a tempo determinato, come descritto anche nella legge 91/81, mentre nel 2015 si parlava di contratto a tempo indeterminato. Qualora, nella disciplina generale, nessuna delle parti receda dal contratto alla fine del periodo di apprendistato, si prevede che il contratto prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre nel settore sportivo il contratto, al termine del periodo di apprendistato fissato nel contratto, si risolve automaticamente.

Gli apprendisti saranno sottoposti anche alle deroghe relative allo Statuto dei Lavoratori, come la tutela reale ed obbligatoria, due istituti tipici del lavoratore sportivo, che il legislatore ha inserito anche nel d. lgs. 36/2021; mentre si conservano gli obblighi sui controlli sanitari, sicurezza ed assicurazione contro gli infortuni.

Il decreto ha previsto un'ulteriore deroga rispetto al d. lgs. 81/2015, fissando il limite massimo di età a 23 anni, rispetto a quanto contenuto nell'art. 44 del sopracitato decreto, il quale dà la possibilità di assumere con un contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali soggetti di età tra i 18 e i 29 anni<sup>66</sup>.

A livello di retribuzione, invece, per entrambi i tipi di apprendisti, non è prevista retribuzione per le ore di formazione esterna da parte del datore di lavoro; per quanto riguarda, al contrario, le ore di formazione interna, è prevista una retribuzione oraria ridotta del 90% rispetto alla retribuzione oraria percepita dagli

---

<sup>65</sup> U. TUNDIS, *Apprendistato sportivo: il nuovo contratto per i giovani atleti*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2021

<sup>66</sup> F. FABIETTI, *Il contratto di apprendistato per i giovani atleti*, in [www.fiscosport.it](http://www.fiscosport.it), 2022

atleti. Questo è stato il punto più controverso e che necessiterebbe di un intervento normativo, dal momento che è difficile dedurre una retribuzione oraria nelle paghe degli sportivi, dato che non ci sono divisori orari stabiliti da contratto.

### **1.3 Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo**

L'art. 25 al co.2 si occupa di come può essere svolta l'attività a titolo oneroso dell'atleta: questa può essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata continuativa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81<sup>67</sup>.

Innanzitutto, non ci sono cambiamenti per quanto riguarda il lavoratore sportivo professionista, poiché rimane un soggetto individuabile nelle figure previste dall'art. 25, con le novità introdotte dalla riforma sulle nuove figure che, nella precedente disciplina, non erano previste, il quale svolge una prestazione sportiva, a titolo oneroso, in una Federazione che ha istituito un settore professionistico.

Come era previsto anche precedentemente, il rapporto di lavoro può essere subordinato o autonomo, ma rispetto alla legge 91/81 vengono introdotte delle novità concernenti la forma della collaborazione coordinata continuativa, o può emergere anche la forma della collaborazione occasionale. Qualora si tratti di atleti, è in vigore una presunzione di rapporto di lavoro subordinato per coloro che svolgono attività sportiva come prevalente e continuativa. Nonostante ciò, c'è la possibilità che vengano alla luce le tre ipotesi di lavoro autonomo già ricorrenti nella legge n. 91:

- attività svolta nell'abito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

---

<sup>67</sup> Secondo il quale «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»

- atleta non vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o allenamento;
- prestazione che non supera le 8 ore settimanali, i 5 giorni al mese, ovvero i 30 giorni all'anno;

Nel caso in cui, al contrario, non si tratti di atleti, sarà il giudice a dover accertare di volta in volta se sussistono i requisiti del rapporto di subordinazione, utilizzando i criteri ordinari.

È prevista, come già accennato, anche la possibilità di utilizzare un contratto di collaborazione coordinata continuativa, anche se, viste le norme di riferimento e le modifiche apportate, l'eventualità è piuttosto ridimensionata, almeno secondo quanto disposto dalla legge. Nel testo ci si riferisce alle collaborazioni concernenti l'art. 409 co. 3 c.p.c, disposizione che estende la tutela processuale del lavoro anche a rapporti che non sarebbero assoggettati alla subordinazione, ma che comunque si contraddistinguono per continuità, coordinazione e prevalente personalità della prestazione resa: è infatti necessario che la collaborazione avvenga *“nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti”*, dal momento che, qualora siano determinate unilateralmente dal committente, si applica *ex lege* la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate. In sostanza, quindi, il legislatore delimita l'area delle collaborazioni coordinate continuative alle sole prestazioni autonome.

Il rapporto di lavoro, secondo l'art. 27 del decreto in questione, si costituisce tramite assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo i contratti-tipo disposti ogni tre anni dai sindacati, in accordo con le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate.

In tema di lavoro subordinato, dato il contesto e la natura della prestazione in questione, non sono applicabili le normative, sia sostanziali che procedurali, in materia di licenziamento individuale, come anche talune norme dello Statuto dei lavoratori, le quali sono incompatibili con l'ordinamento giuridico sportivo: in particolare, come già detto all'interno del primo capitolo, non sono attuabili le norme del regime autorizzatorio per gli impianti audiovisivi, divieto di

accertamenti sanitari, tutela delle mansioni, procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle FSN, DSA o dagli EPS<sup>68</sup>. Anche sotto il punto di vista della durata è previsto il contratto a termine fino a cinque anni, rinnovabile anche prima della scadenza, con la possibilità dell'inserimento di clausole compromissorie, ma con il divieto di utilizzo di clausole di non concorrenza: queste novità, sono essenziali soprattutto per quelle nuove categorie di atleti che vengono equiparati ai professionisti, come i “*professionisti di fatto*” o le atlete che compiono attività di vertice, ma che non vengono considerate come professioniste dalla Federazione di appartenenza.

Al co. 3 dell'art. 25 il legislatore si è preoccupato di disciplinare la certificazione dei contratti di lavoro, prevista dalla legge 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.d., artt. 75 ss, con l'obiettivo di limitare il contenzioso in materia di qualificazione di contratti di lavoro, attestandone la conformità alle disposizioni di legge<sup>69</sup>. Si dispone che *«ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<sup>70</sup>, fatta salva l'applicazione*

---

<sup>68</sup> B. STIVANELLO, *Riforma del lavoro sportivo: cosa cambia per i sodalizi sportivi*, in [www.fiscosport.it](http://www.fiscosport.it), 2020

<sup>69</sup> V. GOBBIN, *Il rapporto di lavoro nello sport tra vecchia e nuova disciplina*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2021

<sup>70</sup> Ai sensi del quale «la procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4- bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio

*dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto»<sup>71</sup>.*

La certificazione è una procedura volontaria per mezzo della quale i soggetti possono chiedere alle Commissioni di certificazione di svolgere un accertamento sulla qualificazione del contratto, che consente di garantire una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale adottato dalle parti, ma anche a diminuire il contenzioso.

Il successivo comma 4 aggiunge che *«ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»*. Si fa quindi riferimento alla possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, *«intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, (c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro»<sup>72</sup>.*

---

decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro»

<sup>71</sup> D. lgs. 36/2021, art. 25. Co. 3, G.U.

<sup>72</sup> G. AGRIFOGLIO, *Osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo* (d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), *Rivista diritto sportivo CONI*, 2021

## 2. Confronto con la legge 91/1981

Sicuramente si può affermare che la legge 86/2019 e, soprattutto il d. lgs. 36/2021, è stata essenziale per eliminare quello schema binario, con la distinzione tra professionisti e dilettanti, su cui si basava la legge 91/1981, dato che tali provvedimenti mirano a disciplinare, in generale, il lavoratore sportivo. In particolare, chi ha tratto beneficio in maniera maggiore dalla riforma prima e dai decreti poi, sono stati i c.d. “*professionisti di fatto*”, cioè quegli atleti che precedentemente erano considerati dilettanti e che, con le nuove disposizioni, sono ritenuti veri e propri lavoratori che percepiscono un corrispettivo. Tuttavia, in diverse parti dell’art. 25 si ricalca la disciplina precedente contenuta nella legge n. 91, che i decreti attuativi avevano l’obbligo di razionalizzare e non travolgere, soprattutto perché, data la specificità della normativa del lavoro sportivo, difficilmente ci si sarebbe potuti discostare da ciò che il legislatore aveva disposto nel 1981.

Tra le altre novità, la nuova riforma, ha introdotto due nuove figure in sostituzione di un unico soggetto preso in considerazione nell’art. 2 L. 91/81, cioè il direttore tecnico-sportivo: vengono, infatti, sottoposti alla disciplina del lavoro sportivo anche il direttore tecnico e il direttore sportivo. Il primo è, secondo l’art. 2 lett. q), del D.lgs. n. 36/2021, «*il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva*»; mentre il direttore sportivo è descritto nell’art. 2, lettera p), del D. Lgs. n. 36/2021 come «*il soggetto che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti, e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni di contratto e il tesseramento*». Come già detto in precedenza, anche nella riforma, permane l’esclusione del medico e del massaggiatore sportivo dal novero dei soggetti facenti parte delle disposizioni del lavoro sportivo.

Le due nuove personalità che sono state inserite *ex novo*, all’opposto, sono state il

direttore di gara, per cui la giurisprudenza era ferma nell'affermare l'incompatibilità della figura con la legge 91/81 «*non essendo l'arbitro ricompreso nella categoria degli sportivi professionisti cui, in base al dettato della art. 2 legge predetta, la norma in questione può trovare applicazione*» E si era detto anche che «*deve ritenersi altresì la inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talché le prestazioni svolte allo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e dalla presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva*»<sup>73</sup> (Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10867).

All'interno dell'art. 2 l. n. 91/1981 si trattava anche del carattere oneroso e continuativo della prestazione sportiva, il quale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sia italiano che comunitario, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione caso per caso a seconda delle modalità di esercizio dell'attività, indipendentemente dalla condizione che la Federazione avesse ritenuto l'atleta, o un altro soggetto dell'ordinamento giuridico sportivo, come dilettante o professionista<sup>74</sup>. Questo criterio viene sostituito con una nuova considerazione del lavoratore sportivo come chi «*esercita l'attività sportiva fuori dalle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29*», il quale distingue tra attività sportiva e amatoriale solo sotto il profilo tributario.

---

<sup>73</sup> Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10867, in [altalex.it](http://altalex.it)

<sup>74</sup> V. ad esempio, Corte giust. com. eur., 11-4-2000, *Christelle Delière c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo*, cause riunite C-51/96 e C- 191/97, Raccolta, 2000, I- 2549, secondo la quale «la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitano attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE». In materia di configurazione del rapporto di lavoro sportivo come lavoro subordinato v. Cass. civ., sez. lav., 01/12/2008, n.28525, secondo la quale «elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative»

### 3. Abolizione del vincolo sportivo

L'ultima parte della riforma del lavoro sportivo che non è ancora stata analizzata è quella riguardante l'abolizione del vincolo sportivo in ambito dilettantistico. Innanzitutto, è necessario ribadire che il vincolo sportivo è il legame che viene alla luce tra sportivo (o calciatore, se si vuole prendere in considerazione il settore sportivo dove c'è stata la più importante battaglia per l'abolizione, o comunque la modifica, del vincolo) e società, attraverso cui l'atleta si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente in favore del club di appartenenza, a seguito del tesseramento effettuato nella Federazione di appartenenza.

È già stato ampiamente analizzato come, a livello di sport professionistico, questo istituto è ormai stato abolito con la legge 91/81. Dal lato opposto, quello del dilettantismo o professionismo di fatto, il vincolo è sempre stato efficace, creando non pochi problemi agli atleti, i quali, di frequente, non sono nemmeno al corrente, nel momento del tesseramento, di quali siano le conseguenze giuridiche derivanti da esso.

Per prima cosa, è necessario ribadire che fino ai 14 anni ogni tesseramento sottoscritto dallo sportivo, sia che firmi con un club dilettantistico che professionistico, ha durata di un anno. Questo comporta che al termine della stagione sportiva il calciatore usufruirà di uno svincolo automatico. Nella stagione in cui l'atleta compie il quattordicesimo anno, ogni tesseramento con un club professionistico corrisponde ad un vincolo sportivo per quest'ultimo, il quale consegue la qualifica di "*giovane di serie*", di durata pluriennale. Questo vincolo permane fino al termine della stagione sportiva nell'anno in cui il giocatore compie 19 anni.

In questo periodo di tempo il giocatore può svincolarsi dalla società solamente in due casi: su iniziativa del club di appartenenza, il quale va ad esercitare lo "*svincolo per rinuncia*" ai sensi dell'art.107 NOIF; o nel caso di inattività della società, cioè se questa venga esclusa, rinunci ad iscriversi al campionato o le venga revocato il titolo dalla Federazione. In più, se al termine del periodo in cui lo sportivo è considerato "*giovane di serie*" il club non lo pone sotto contratto,

l'atleta è libero di svincolarsi dalla società presso la quale è tesserato.

La situazione cambia radicalmente qualora si parli di dilettantismo. La prima differenza sta nel fatto che il calciatore ha un vincolo annuale solo tra i 14 e i 16 anni, a meno che non sia espressamente prevista la costituzione di un vincolo pluriennale tra le parti. Questo vincolo pluriennale, purtroppo, è quello che le società utilizzano maggiormente, molto spesso all'insaputa del ragazzo o dei suoi familiari: in queste situazioni, l'atleta è vincolato alla società fino al compimento dei 25 anni (art. 32 NOIF), e può firmare con un altro club solamente su consenso del proprio sodalizio d'appartenenza.

Al “*Giovane dilettante*” e al “*Professionista di serie*”, come già ampiamente trattato all'interno del primo capitolo, oltre alle situazioni menzionate in precedenza, è consentito svincolarsi nei seguenti casi:

- qualora ci sia un accordo espresso con la società di appartenenza, disciplinato dall'art. 108 NOIF;
- al sopraggiungere di un contratto da professionista, secondo l'art. 113 NOIF;
- se ci sia un cambio di residenza, presupposto regolato dall'art. 11 NOIF;
- nel caso in cui l'atleta non partecipi ad almeno quattro gare ufficiali durante la stagione sportiva, come previsto dall'art. 109 NOIF;

Il caso che ha suscitato maggiori polemiche è il secondo, nel quale lo svincolo è valido solo se venga sottoscritto un nuovo contratto da professionista da parte del calciatore in un periodo che va dal primo al 31 luglio di ogni anno. Al di fuori di tale lasso di tempo, è basilare il consenso esercitato da parte della società di appartenenza. Possibilità di trasferimento, ulteriormente limitata dal premio, previsto dall'art. 99 NOIF, il quale si sostanzia tra i 16.000 euro e i 93.000 euro, a seconda di alcuni requisiti stabiliti dalla Federazione, come l'età del giocatore, che la società acquirente è tenuta a versare al precedente sodalizio<sup>75</sup>.

Con il d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, il legislatore è andato ad abolire definitivamente l'istituto appena trattato dal primo luglio 2022. I consensi, però, non sono stati unanime: ad esempio alcune Federazioni Sportive nazionali hanno ritenuto che *«la disciplina in oggetto non è inclusa tra i principi e i criteri*

---

<sup>75</sup> G. GALLOVICH, *Tutto ciò che c'è da sapere sul vincolo sportivo*, in [www.ilprocuratoresportivo.it](http://www.ilprocuratoresportivo.it), 2018

*direttivi della Legge Delega [...] e non tiene in alcuna considerazione il ruolo di associazioni e società sportive e gli investimenti che queste ultime fanno nel settore giovanile, che non troverebbero mai adeguata remunerazione nel mero meccanismo del “premio di formazione tecnica”»<sup>76</sup>. Anche la Federazione Italiana Nuoto ha sostenuto che è vero che l’atleta non deve sottostare ad un regime di vincolo che vada ad inficiare sul proprio futuro, occorre tener conto anche delle società e delle associazioni, le quali provvedono a formare gli atleti e necessitano di una tutela dato che investono tempo, denaro e risorse per la preparazione dei propri sportivi. Inoltre, sempre la Federnuoto, ritiene che l’istituto del vincolo sportivo abbia già subito delle profonde modificazioni nel corso del tempo e le norme federali sono state aggiornate, di conseguenza una cosa è cercare di andare a razionalizzare la disciplina, un’altra è abolirla definitivamente, finendo con il disincentivare le società nel formare i propri giocatori, il ché sarebbe un danno enorme per lo sport italiano e per le singole rappresentative nazionali.*

D’altro canto, l’abolizione del vincolo era stata già prevista dalla legge 91/1981 per i professionisti, prima e dal c.d. “*decreto Bosman*” del 1996, poi; oltre ad essere auspicata da una parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>77</sup>, anche per quanto riguarda il ramo dilettantistico.

Il nuovo art. 31 stabilisce l’eliminazione del vincolo sportivo, anche nel settore dilettantistico, come limitazione alla libertà contrattuale dello sportivo, entro il primo luglio 2022. Viene data comunque la possibilità alle Federazioni, come stabilito all’interno del primo comma dell’art. 31, di «*dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo*».

Con la riforma il premio viene indicato come “*di formazione tecnica*” e non più come “*premio di addestramento e formazione*”, nel modo in cui veniva definito nell’art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485 (“*decreto Bosman*”).

---

<sup>76</sup> Cfr., Comunicazione della F.I.G.C. del 16 dicembre 2020

<sup>77</sup> V., ad esempio, E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it); AA. VV. *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, cit., p. 275; Trib. Padova, ord. 28 luglio 2005, citata peraltro da E. LUBRANO, op. cit., la quale ha accolto il ricorso cautelare di un calciatore dilettante per lo scioglimento del vincolo sportivo che lo legava alla propria società sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età.

Questo diventa obbligatorio solamente nel caso di primo contratto di lavoro sportivo, infatti *«in caso di primo contratto di lavoro sportivo:*

*1) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale, dilettantistica o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto la propria attività di formazione;*

*2) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra la società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione»<sup>78</sup>.*

La disposizione mira a modificare il contenuto dell'art. 6 della legge n. 91/1981, il quale stabiliva che *«nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica (soltanto) in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile»* e che *«alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive».*

Di conseguenza, con la riforma, si vuole conferire il premio di formazione tecnica in maniera proporzionale, a tutte le società presso le quali lo sportivo ha svolto la propria attività giovanile, senza distinzioni tra professionistiche e dilettantistiche; al contrario, in precedenza, veniva “premiata” solamente la società presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

---

<sup>78</sup> D. lgs. n. 36/2021, op. cit.

Pertanto, in sostanza, la nuova disciplina, al contrario di quanto avveniva in precedenza, garantisce un premio a tutte le società o associazioni che hanno investito tempo e denaro nella formazione del proprio giovane atleta.

## CAPITOLO III

### **Il trasferimento internazionale dei calciatori**

*SOMMARIO: 1. Evoluzione storica della figura del calciatore professionista; 1.1 Periodo precedente alla legge 81/91; 1.2 Dall'emanazione della legge 81/91 alla sentenza Bosman del 1995; 1.3 Da Bosman all'accordo di Bruxelles del 2001; 1.4 Periodo successivo all'introduzione della normativa 2001; 2. Il contratto calcistico; 2.1 Costituzione del rapporto ed elementi essenziali; 2.2 Durata del contratto; 2.3 Profili d'invalidità del contratto; 3. Regolamento FIFA 2001; 3.1 Le categorie di calciatori; 3.2 Tesseramento e trasferimento del calciatore; 3.3 Protezione dei minori e indennità di formazione per i giovani calciatori; 3.3.1 Il "Caso Barcellona" sulle irregolarità nei trasferimenti dei minorenni; 3.4 Introduzione di una "giusta causa sportiva"*

#### **1. Evoluzione storica della figura del calciatore professionista**

Il calciatore professionista ha vissuto, nel corso della sua storia, quattro diverse fasi, all'interno delle quali ci sono state delle modifiche a livello normativo o giurisprudenziale, le quali sono state la conseguenza dell'evolversi del tempo e che hanno portato anche alla trasformazione della figura del calciatore nel corso degli anni. Infatti, in precedenza, il giocatore era semplicemente un dipendente della società, il quale doveva sottostare alle direttive e alle decisioni del proprio sodalizio, senza alcuna possibilità di prendere decisioni sul suo futuro e senza alcun tipo di tutela.

Con il passare degli anni, però, il mondo del calcio è cambiato radicalmente e di conseguenza anche la figura del giocatore, per stare al passo con i tempi ha avuto una propria evoluzione, dal momento che intorno all'ambiente calcistico hanno cominciato a svilupparsi diversi interessi economici, visto il grande seguito che ha avuto, e che ha tutt'ora, questo sport, che è diventato, a tutti gli effetti, un business dal quale i soggetti che ne fanno parte ricavano, molto spesso, grandi quantità di denaro, ad esempio grazie agli incassi delle partite o derivanti dalle televisioni, ovvero dai contratti di sponsorizzazione.

Di conseguenza, il calciatore è passato da un ruolo di comprimario, legato a doppio filo alle decisioni del proprio club, ad essere il protagonista del “*pianeta-calcio*”<sup>79</sup>, in grado di poter salvaguardare i propri interessi e acquisire una sempre maggiore forza contrattuale nei confronti delle società professionistiche con le quali entra in contatto.

Sostanzialmente, si è passati dal “*calciatore-medio anni settanta*”, il quale molto spesso non era nemmeno in grado di poter raccontare un gesto tecnico o una situazione di campo, al calciatore moderno, in grado di poter affrontare il proprio ruolo sociale e a salvaguardare i propri interessi, soprattutto economici.<sup>80</sup>

Le fasi storiche che sono state affrontate dal giocatore di calcio sono state quattro e sono state già accennate in precedenza:

- il periodo precedente alla legge 23 marzo 1981 n. 91;
- il lasso di tempo che va dall'emanazione della legge n.91 fino alla c.d. “*Sentenza Bosman*” del 1995
- il periodo tra il 1996, quindi da quando la sentenza Bosman ha esplicitato i suoi effetti, fino al 2001, anno in cui è entrata in vigore la nuova normativa dell'Unione Europea
- il momento successivo all'emanazione della normativa europea del 2001

---

<sup>79</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, 2017, p. 183

<sup>80</sup> <sup>80</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, op. cit.

## 1.1 Periodo antecedente alla L.91/1981

Precedentemente al 1981 il calciatore era legato alla società da un regime di “*vincolo sportivo*” a tempo indeterminato, previsto dai regolamenti federali. Sostanzialmente il calciatore firmava un contratto con un club ed era legato per il resto della sua carriera a quest’ultimo, senza possibilità di recesso unilaterale: pertanto, la squadra presso cui l’atleta era tesserato era proprietaria assoluta del suo cartellino ed era libera di scegliere il futuro del proprio calciatore, senza che questo avesse facoltà di scegliere, avendo una forza contrattuale praticamente nulla, se e in quale squadra essere ceduto, perciò non aveva alcuna possibilità di poter partecipare alla trattativa.

A livello normativo, il periodo antecedente alla legge n. 91, non vede alcuna disposizione da parte del legislatore, dato che lo sport era visto come un’attività con funzione ludica. Di conseguenza il professionismo era considerato un’eccezione ed era legato al tesseramento da parte di un club, il quale doveva obbligatoriamente essere riconosciuto dal CONI, tramite il quale si veniva a creare questa situazione di vincolo sportivo. L’unica distinzione operata in dottrina era quella tra dilettante e professionista, dove il primo praticava attività sportiva senza fine di lucro, mentre il secondo faceva dello sport una fonte di reddito<sup>81</sup>.

Grazie anche all’evolversi dei tempi, il legislatore cominciò a prendere in considerazione la possibilità di intervenire in tale materia, dato che lo sport e, in particolare, il calcio stavano cominciando ad ottenere grande popolarità e stavano cominciando a venire alla luce i primi interessi economici.

Nel 1968 nacque l’Associazione Italiana Calciatori, cioè il sindacato di categoria, a testimonianza del processo di crescita del mondo calcistico e della figura del calciatore professionista. Proprio questa, che comincia ad avere sempre più importanza negli anni, sarà decisiva per far sì che anche il legislatore si cominci

---

<sup>81</sup> MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, Riv. Dir. Sport., 1968, 368. Prima dell’entrata in vigore della Legge 91/81 la dottrina distingueva nettamente tra atleti dilettanti e atleti professionisti, qualificando i primi come coloro indotti all’attività agonistica non da scopi di lucro ma solo da scopi ricreativi e i secondi, invece, come coloro che sono indotti dall’intento di trasformare quelle energie fisiche in fonte di reddito.”

ad occupare del tema del lavoro sportivo.

Inizialmente, le prime pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione andavano a configurare il rapporto tra calciatore e società come un contratto di prestazione d'opera; in seguito, la stessa corte individuò la natura subordinata del rapporto, facendo riferimento all'art. 2094 c.c., il quale considera anche l'estremo della collaborazione, a causa del fatto che il calciatore professionista svolge la propria attività con i requisiti di professionalità, esclusività e continuità, adempiendo alle istruzioni che gli sono impartite dalla società d'appartenenza. Il provvedimento di maggior rilievo, antecedentemente alla legge 91/1981 è stato il D.L. 14 luglio 1978 n.367, successivamente convertito nella legge 4 agosto 1978 n. 430, sostitutiva delle norme di attuazione, che regolavano il fatto che l'attività sportiva si basasse sulle regole emanate dalla Federazione competente, la quale rispondeva comunque ai principi dettati dalla relativa Federazione internazionale.

## **1.2 Dall'emanazione della Legge 91/1981 alla Sentenza Bosman del 1995**

La vera, decisiva, svolta per il calciatore professionista c'è stata nel 1981 con l'emanazione della legge 23 marzo 1981 n. 91, intitolata "*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*", la quale nasce per lo sport in generale, ma viene promulgata essenzialmente per il calcio, dal momento che l'AIC chiese al legislatore di intervenire a seguito di un provvedimento del Pretore di Milano del 1978, il quale aveva come conseguenza il blocco del calciomercato a causa del fatto che il rapporto di lavoro tra atleta e società era da qualificarsi come subordinato e, di conseguenza, non soggetto ad intermediazioni private nel collocamento, disciplina tipica del lavoro dipendente.

Lo scopo iniziale della legge era quello di regolare i rapporti tra calciatori e società, fino ad allora non aventi una vera e propria disciplina, e di tutelare gli

interessi professionali, economici e sociali degli atleti, così da garantire delle certezze giuridiche in un contesto dove le normative erano pressoché assenti. Il nuovo provvedimento legislativo, tuttavia, non si limitò solo a questo, dal momento che gettò le basi per la moderna figura del calciatore professionista, andando ad abolire il vincolo sportivo nel professionismo e disponendo che il rapporto tra società e calciatore è di tipo subordinato, oltre a prevedere una nuova normativa per la tutela dei “*vivai*” e tutele sanitarie e assicurative.

L'innovazione che maggiormente ha toccato la figura del calciatore è stata l'abolizione del vincolo sportivo per i professionisti: con l'emanazione della legge n. 91, infatti, il calciatore non è più vincolato a vita nei confronti della società per cui è tesserato, ma va a stipulare un contratto, a tempo determinato, al termine del quale è libero di decidere il proprio futuro. Secondo l'art. 2 della presente legge, infatti, *«le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI in relazione all'età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società»*.

Durante questo lasso temporale la società è libera di decidere se, quando e, più importante, a quale prezzo possa avvenire la cessione del proprio calciatore, il quale, per completare l'operazione, deve obbligatoriamente dare il consenso, come regolato dall'art. 5 l. 91/1981 cosa che in passato non era prevista. Nel corso della vigenza il prezzo di cessione del calciatore, stabilito dal club proprietario dell'atleta con il sodalizio acquirente, viene pagato come prezzo della cessione del contratto. Alla scadenza del contratto, invece, il prezzo viene determinato da parametri economici stabiliti dalla Federazione, ma che tengono conto di requisiti come la durata e il contenuto patrimoniale del rapporto contrattuale della società, o l'età del giocatore, e che, in alcuni casi hanno sollevato problematiche in ordine alla valutazione dell'atleta a causa di valori di mercato difforni dalla sua reale valutazione. Inoltre, al termine del contratto, qualora questo non sia stato rinnovato, o il calciatore non sia stato ceduto ad un altro club, la società è obbligata a corrispondere al proprio ex atleta un

corrispettivo detto “*minimo federale*” per due anni, al termine del quale il giocatore è libero di firmare un nuovo contratto con una nuova squadra senza che questa debba pagare nessun corrispettivo. I parametri del minimo federale, ancora una volta, sono stabiliti dalla Federazione, in particolare, dalla sezione “*indennità di mancata occupazione*” delle NOIF.

Queste novità apportate dalla legge n. 91, hanno indubbiamente facilitato il sistema di trasferimenti che in precedenza era particolarmente limitato, a causa del vincolo sopra citato, e hanno fatto sì che il calciatore abbia cominciato ad assumere un ruolo rilevante anche nelle trattative tra le società, grazie al fatto che una cessione, durante la vigenza del contratto è subordinata al suo consenso.

Altra innovazione introdotta, che ha creato ulteriore certezza nel settore calcio, è stata la disciplina del lavoro sportivo, la quale ha, finalmente, regolamentato il rapporto di lavoro tra atleta e società, stabilendo che il primo svolge la propria attività a titolo oneroso sulla base di un contratto stipulato in forma scritta, a pena di nullità, a tempo determinato, con una durata massima di cinque anni, rinnovabile anche prima della scadenza, e che dev'essere conforme al contratto-tipo derivante dagli accordi collettivi redatti tra Federazione Sportiva Nazionale e rappresentanti delle categorie interessate, i quali, nel caso del calcio, sono Leghe e Associazione Italiana Calciatori. Questi accordi introducono delle condizioni minime che devono essere rispettate dalle parti durante la conclusione del contratto, stabilendo due criteri fondamentali:

-che gli aspetti economici e la durata del contratto possono essere stabiliti in autonomia dalle parti tramite il contratto individuale, il quale prevede la durata del contratto, lo stipendio lordo che la società deve corrispondere al proprio tesserato in ogni stagione sportiva, eventuali premi collettivi lordi e, in ultimo, una eventuale quota lorda spettante al giocatore qualora partecipi ad iniziative pubblicitarie promosse dalla società.

- dal punto di vista giuridico, invece, le parti sono obbligate a rispettare gli Accordi Collettivi stipulati dall'AIC e le Leghe nazionali, i quali regolano allo stesso modo gli aspetti giuridici dei contratti di tutti i calciatori professionisti, senza distinzioni di categoria. Questi accordi regolano profili di modulistica contrattuale, retributivi, aspetti relativi a diritti ed obblighi contrattuali delle parti

nell'esecuzione della prestazione sportiva, di risoluzione contrattuale e, in ultimo, riguardanti la risoluzione di eventuali controversie che sono devolute ad un Collegio Arbitrale, costituito da un arbitro nominato dall'AIC, uno nominato dalla Lega Calcio e un presidente designato alternativamente da Assocalciatori o Lega Calcio.

L'anomalia che si è venuta a creare con l'emanazione della legge 23 marzo 1981 n. 91 non deriva dalla cessione del calciatore durante la vigenza del contratto, poiché, com'è stato spiegato, la cessione si giustifica come il compenso per la cessione del contratto, ma nasce nel momento in cui il contratto tra società e calciatore è scaduto e, ciò nonostante, il club acquirente è costretto a versare una somma alla precedente società alla quale era vincolato il giocatore, a causa dei parametri federali. Questa singolarità è stata motivata dall'art. 16 della legge n. 91, la quale prevedeva un sistema transitorio quinquennale di vigenza del parametro, così da attenuare l'urto del passaggio ad un regime contrattuale dove il calciatore è libero di firmare per una nuova società alla scadenza del proprio contratto, senza che questa debba versare alcuna indennità.

Quindi, in conclusione, si può dire che il calciatore in questo periodo non è più condizionato dalle scelte della propria società, ma diventa un vero e proprio lavoratore subordinato, anche se assoggettato ad una disciplina speciale.

### **1.3 Dalla sentenza Bosman all'accordo di Bruxelles del 2001**

Momento di svolta nell'evoluzione della figura del calciatore professionista è stata l'emanazione della c.d. "*Sentenza Bosman*" del 1995 da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha cambiato completamente il regime dei trasferimenti dei calciatori professionisti. È questo il periodo all'interno del quale si ha la consacrazione del ruolo essenziale dello sportivo e del regime contrattuale.

La Corte di Giustizia UE si pronunciò, il 15 dicembre 1995, senza possibilità di appello in favore di Jean Marc Bosman, calciatore di serie B belga, il quale ha proposto al massimo organo giurisdizionale europeo una causa contro l'URBSFA, cioè la Federazione Calcio belga, la UEFA e l'RC Liegi, che, secondo il ricorrente avevano impedito il trasferimento di quest'ultimo in un'altra squadra, in questo caso il club francese del Dunkerque, a causa delle proprie regole, considerate contrarie ai principi della libera circolazione e prestazione di lavoro, dal momento che erano in vigore delle norme le quali non consentivano alla squadra di poter ingaggiare un calciatore straniero senza cedere prima un altro calciatore non francese, senza distinguere tra atleti comunitari ed extracomunitari. In sostanza, Bosman, a cui non era stato assicurato il rinnovo dalla propria squadra, una volta scaduto il contratto aveva difficoltà a firmare con un altro sodalizio in ragione delle stringenti regole riguardanti il pagamento del parametro che la società acquirente avrebbe dovuto pagare al precedente club. Il ricorso di Bosman aveva come oggetto la richiesta alla Corte di Giustizia, innanzitutto di chiarire i dubbi interpretativi riguardo agli artt. 48, 85 e 86 del Trattato CEE, e, inoltre di dichiarare l'illegittimità delle normative federali che prevedevano:

- il pagamento di un compenso per la cessione di un calciatore da un club ad un altro, anche qualora il contratto fosse scaduto e il calciatore fosse un cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- limitazioni al tesseramento e all'utilizzazione di giocatori stranieri, ma comunitari, nelle competizioni organizzate dalle Federazioni Nazionali e Internazionali.

In particolare, una delle parti convenute, cioè la UEFA, sosteneva che il proprio regolamento concernente la regola del "3+2" non violasse l'art. 48 TCEE, poiché la regola stabiliva semplicemente i giocatori che potevano essere impiegati da una squadra all'interno di una singola partita, ma non poneva limitazioni sugli stranieri da tesserare durante la stagione sportiva. La regola del "3+2" sopra citata è una disposizione secondo cui ogni club può far scendere in campo nel corso di un match solamente tre calciatori stranieri, più altri due, a condizione che questi ultimi siano stati tesserati ininterrottamente per un periodo di almeno

cinque anni nello Stato in questione, tre dei quali nelle squadre giovanili. Dalla parte opposta, la Corte di Giustizia dell'UE ha interpretato la norma ritenendo che le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei cittadini comunitari avevano l'obiettivo di favorire lo svolgersi di attività lavorative di ogni natura sul territorio comunitario ed erano di ostacolo alle norme che avrebbero potuto metterli in una posizione di svantaggio qualora avessero cercato di intraprendere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro. Perciò, la stessa Corte, in accordo con l'opinione giurisprudenziale dell'Avvocato generale Lenz <sup>82</sup>, ha stabilito che:

- *«l'art 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione»*<sup>83</sup>

- *«l'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri»*<sup>84</sup>

Le conseguenze della pronuncia sono state particolarmente impattanti, poiché innanzitutto è stato permesso ai club di poter schierare cittadini stranieri, ma provenienti da altri Stati membri dell'UE, in numero illimitato, grazie

---

<sup>82</sup> il quale sosteneva che “ogni club che operi e pianifichi in modo razionale terrà conto dell'esistenza delle norme relative agli stranieri nel costituire l'organico della propria squadra. Nessun club siffatto ingaggerà quindi più calciatori, o molti di più, di quanti non possa impiegare nell'ambito di una gara. Solo un esiguo numero di grandi società è in grado di permettersi il lusso di ingaggiare un numero di giocatori stranieri superiore a quello che è possibile impiegare sul campo. Altrettanto corretto è il richiamo alla disposizione dell'art. 48, n. 3, lett. c) in forza della quale i lavoratori di altri Stati membri possono prendere dimora nel territorio di uno Stato membro al fine di “svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali”. L'attuale regola secondo la quale può essere limitato soltanto il numero dei giocatori stranieri che possono essere impiegati in una gara, non più invece il numero di giocatori stranieri che possono essere ingaggiati da un club, rappresenta certo, da questo punto di vista, un progresso rispetto al passato, ma ciò non toglie che la regola in questione seguiti ad essere contraria all'art. 48. Analogo rilievo vale per la circostanza che, in seguito alle modifiche introdotte dall'UEFA nel 1991, sia oggi possibile impiegare più giocatori stranieri rispetto al passato”

<sup>83</sup> Corte di giustizia, Bosman, cit., punto 114

<sup>84</sup> Corte di giustizia, Bosman, cit., punto 137

all'abolizione dei limiti posti alla loro partecipazione in gare ufficiali<sup>85</sup>. In questo caso la conseguenza che è venuta immediatamente alla luce è stato il simultaneo utilizzo dei giocatori comunitari tesserati da parte delle squadre nella stessa partita, il ché è andato nettamente in favore di quelle squadre che avevano più tesserati stranieri comunitari in rosa e che, fino a quel momento, ne avevano potuti schierare solo tre contemporaneamente.

Il secondo effetto logico è stato che le indennità sono state dichiarate illegittime limitatamente agli indennizzi dovuti alla cessione di un giocatore da una squadra di uno Stato membro a quella di un'altra nazione alla scadenza del vincolo contrattuale<sup>86</sup>. Questo ha sicuramente avvantaggiato notevolmente la possibilità di spostamento dei calciatori, i quali, ad esempio, nella stagione antecedente alla sentenza in questione erano solo 66, contro i 119 della stagione sportiva 1996/1997, quella immediatamente susseguente<sup>87</sup>. Dalla parte opposta è andata a sfavore quei club che, dopo aver cresciuto lo sportivo nel proprio settore giovanile, sopportando i costi di formazione, avrebbero potuto ricevere un indennizzo, anche a contratto scaduto. In Italia, nello specifico, ma poi in generale negli Stati membri UE, si è cercato di ricorrere ad un espediente al fine di poter tesserare calciatori come “comunitari”: si sono sfruttate le parentele, anche spesso lontane, degli atleti, così da nazionalizzarli con un passaporto comunitario, anche se nati fuori dal territorio UE (c.d. “*passportopoli*”)<sup>88</sup>. Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte, tale sentenza ha avuto il merito di garantire la libera circolazione dei calciatori ed è stata decisiva nel creare la figura del calciatore moderno, fissando il passaggio ad un regime contrattuale puro, assicurando un reale svincolo al giocatore, il cui rapporto contrattuale con

---

<sup>85</sup> L'esempio più “famoso” è la regola del “3+2”, in merito alla quale una parte della dottrina ritiene che in assenza del caso Bosman, sarebbe stata applicata ancora per lungo tempo. Cfr. S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 24

<sup>86</sup> Cfr. M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “stranieri comunitari” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, Fascicolo 3, 1996, punto 5. L'indennità di preparazione e di promozione poteva continuare a essere richiesta in Italia, in quattro casi di trasferimenti: tra squadre italiane; tra una squadra italiana e una di un Paese extracomunitario; tra una squadra italiana e una di un Paese dell'Unione europea, ma in costanza di un contratto di lavoro che legasse il calciatore a una delle squadre; tra una squadra italiana e una di un paese dell'Unione europea, ma con riferimento a giocatori dilettanti

<sup>87</sup> S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, op. cit., p. 125

<sup>88</sup> Cfr. O. BEHA, A. DI CARO, *Il calcio alla sbarra*, 2011, pag. 312

la società era scaduto, e consentendo a questo di potersi accordare liberamente con il club che gli offre il miglior trattamento, non solo economico, ma anche a livello di “*progetto*”.

In Italia la sentenza ha apportato delle modifiche alla legge n.91/1981 con il D.L. 20 settembre 1996 n. 485, e poi con la legge di conversione del medesimo decreto, la L. 18 novembre 1996 n. 586.

Nelle annate immediatamente successive alla pronuncia della Corte di Giustizia UE, le squadre hanno immediatamente provveduto a rivedere i contratti dei propri giocatori, estendendone la durata, così da detenere ancora il cartellino e avere il potere, almeno in parte, di decidere le sorti del proprio tesserato.

La “*sentenza Bosman*” è stata uno dei motivi principali dell’aumento degli stipendi dei giocatori, in virtù della miglior posizione contrattuale che veniva garantita a questi ultimi, i quali durante il contratto erano garantiti da questo e, alla scadenza potevano trasferirsi dove preferivano. Ovviamente questa condizione mette in una posizione di forza soprattutto gli atleti che hanno un valore di mercato elevato, poiché questi non avranno difficoltà a trovare un nuovo sodalizio alla scadenza del vincolo contrattuale.

#### **1.4 Periodo successivo all’introduzione della normativa 2001**

Dopo la sentenza Bosman, recepita con la legge 586/1996 anche nel nostro paese, si è arrivati all’Accordo di Bruxelles del 2001, il quale è stato una diretta conseguenza delle pressioni dei Sindacati dei calciatori, come la “*FIFPro*”, che riunisce le maggiori associazioni di calciatori mondiali, tutelando gli interessi generali di queste e dei propri tesserati. Queste associazioni avevano l’obbiettivo, per agevolare ulteriormente i trasferimenti dei calciatori di svincolare completamente la loro posizione giuridica.

Le richieste avanzate dai sindacati erano di consentire ai giocatori di potersi trasferire liberamente, anche all’interno di una singola stagione sportiva, da un club ad un altro, senza nessun tipo di vincolo, così da poter firmare un nuovo contratto, escludendo la propria società dalla trattativa; società che non

riceverebbe nemmeno un compenso, neanche durante il periodo del vincolo contrattuale.

In questo caso ci sarebbe una vera e propria “*liberalizzazione del calciatore*”<sup>89</sup>, il quale sarebbe l’unico artefice del proprio destino, visto che potrebbe contare dalla garanzia economica fornitagli dal contratto vigente con la propria squadra di appartenenza, la quale, contrariamente, non avrebbe alcun mezzo per potersi opporre all’eventuale trasferimento, se non quello di rinnovare il contratto offrendogli un ingaggio ancora più elevato. È evidente che questo regime andrebbe a penalizzare in maniera eccessiva i sodalizi sportivi, i quali sarebbero costretti, al fine di assicurarsi le prestazioni del giocatore, ad offrire stipendi sempre più onerosi e a dover partecipare a continue aste per i propri tesserati e per quelli di altri club.

Quest’orientamento ha creato dei forti contrasti tra i sindacati e le società, le quali vogliono salvaguardare il loro diritto ad ottenere le prestazioni sportive del proprio atleta almeno durante la vigenza del periodo contrattuale, e delle Federazioni, che, con un occhio attento al bilancio, vogliono scongiurare modifiche regolamentari per non mettere ancor più in difficoltà i club, i quali, molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, si trovano sommersi da debiti. Il punto d’incontro è stato trovato con l’Accordo di Bruxelles del 5 marzo 2001, vincolante per tutti gli stati facenti parte dell’Unione Europea, anche se ai trasferimenti a livello nazionale non era applicabile l’accordo, in quanto questi rimanevano regolati dalle leggi interne dei diversi Paesi.

Le novità portate dall’Accordo sono, in particolare, quattro:

- la previsione di un’indennità a favore delle società che hanno provveduto alla formazione dei giovani calciatori nel periodo tra i 12 e i 23 anni: quest’indennizzo viene calcolato sulla base di parametri derivanti dai costi effettivi medi sostenuti dai club per i propri vivai; la congruità del pagamento di una singola cessione può essere valutata su domanda di una delle parti in questione, proposta alla Camera Arbitrale competente;

---

<sup>89</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, op. cit. p. 193

-è stato introdotto un principio che mirava a mantenere una “*stabilità dei contratti*”, secondo cui è proibita la risoluzione dei rapporti in corso durante la stagione sportiva. La durata dei contratti prevista è di cinque anni, e il principio di stabilità prevede un “*periodo protetto*” all’interno del quale il recesso anzitempo dal vincolo contrattuale può comportare delle pesanti sanzioni a carico sia del tesserato, il quale rischia una squalifica da 4 a 6 mesi, o un indennizzo detto “*indennità di rottura*”<sup>90</sup>, la quale, in caso di contrasto tra le parti può essere deliberata dalla Camera Arbitrale, che costituisce un rimborso a causa dell’inadempimento contrattuale; ma le sanzioni possono anche essere erogate a carico del club che acquista il giocatore: per le società è contemplata l’interdizione all’acquisto di nuovi calciatori per un periodo massimo di un anno, o l’esclusione da competizioni internazionali, ovvero anche una penalizzazione del punteggio in ambito nazionale.

Il periodo protetto, poi, consente di distinguere tra i giocatori che hanno più di 28 anni e gli “*under 28*”: per i primi, considerando la durata dell’accordo in 5 anni, il lasso di tempo in cui le sanzioni sono più gravi è di due anni; mentre per i minori di 28 anni è di tre anni. Al contrario, il “*periodo non protetto*”, quello in cui le conseguenze di una violazione del contratto sono sicuramente minori, è di tre anni per gli over 28 e due anni per i tesserati con meno di 28 anni.<sup>91</sup>

- la terza novità è l’introduzione di una “*giusta causa sportiva*” di risoluzione del contratto, reclamabile in casi estremi dal calciatore che viene escluso dagli allenamenti con la prima squadra e viene messo “*fuori rosa*”, ad esempio. Al ricorrere di queste condizioni, allo sportivo è stato concesso chiedere la rescissione del contratto e il risarcimento per i danni subiti alla Camera Arbitrale. Questa disposizione era stata già recepita in Italia dagli Accordi Collettivi tra società e calciatori in merito alla questione dei giocatori fuori rosa.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, op. cit. p. 193

<sup>91</sup> Sul recesso ante tempus, si veda MARSILIO P.E., *La predeterminazione contrattuale dell’indennizzo da recesso ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, Riv. Dir. Econ. Sport., 2016

<sup>92</sup> PALOMBA M.H., *L’esclusione del calciatore dalla rosa di prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, Riv. Dir. Econ. Sport, 2015

- in ultimo, è stato attribuito ad un Collegio Arbitrale, composto da arbitri nominati dalle Associazioni Calciatori e dalle Leghe, la competenza a decidere in tema di controversie tra società e calciatori. L'assoluta novità è stata la possibilità di rivolgersi, eventualmente, anche alla magistratura ordinaria statale, senza subire alcun pregiudizio. Anche in questo caso, in Italia, c'era stato un orientamento giurisprudenziale che affermava la possibilità prevista dall'Accordo di Bruxelles. Orientamento che, successivamente, è stato recepito dal legislatore nella legge 280/2003, la quale ha previsto espressamente la giurisdizione del giudice ordinario per i rapporti patrimoniali tra pariordinati.

Nonostante le critiche mosse, già nella fase dei lavori preparatori, dalla FIFPro, queste disposizioni sono state ratificate anche dal Comitato Esecutivo FIFA, il 7 luglio 2001, con la pubblicazione del "*Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori*", il quale ha subito varie modifiche nel corso degli anni.

Al giorno d'oggi, è lecito dichiarare come la figura del calciatore abbia subito una profonda evoluzione nel corso del tempo e, malgrado ciò, ancora oggi i sindacati di categoria spingono per una liberalizzazione completa della posizione contrattuale del giocatore, urtando contro le Istituzioni e le società, come già detto in precedenza.

## **2. Il contratto calcistico**

È necessario dire che il rapporto di lavoro calcistico viene disciplinato da una serie di fonti di diversa natura. Il regime è regolato da:

-fonti costituzionali, come per esempio l'art. 2 e 3 della Costituzione, i quali garantiscono i diritti inviolabili dei cittadini, ovvero l'art. 4 che stabilisce il diritto al lavoro dell'individuo.

-fonti legislative, cioè la Legge 23 marzo 1981 n. 91 o la nuova riforma dello sport contenuta nella L. 86/2019 e nei suoi successivi decreti attuativi, o anche fonti derivanti dal CONI, quindi di origine statale ma che contengono disposizioni valide per tutti gli sport in generale;

-fonti regolamentari sia di origine nazionale, come le Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), che internazionale, quelle derivanti dalla FIFA, cioè il Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori.

Il rapporto di lavoro calcistico a livello di professionismo, come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, è stato considerato dal legislatore italiano come un rapporto di lavoro subordinato speciale, alla luce dell'art. 3 legge n.91/1981. Il calciatore viene ritenuto un lavoratore subordinato che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro, la società, in cambio di un compenso. Perciò, le parti in questione sono il calciatore professionista, quindi il dipendente, e il club, che rappresenta il datore di lavoro.

A livello nazionale si è già detto che la figura del calciatore professionista viene individuata al ricorrere di determinati presupposti: l'attività dev'essere svolta a titolo oneroso, con carattere di continuità, all'interno di una società affiliata ad una Federazione la cui disciplina è considerata professionistica. In ambito internazionale, invece, la definizione di calciatore professionista viene fornita dall'art. 2 del "*FIFA Regulations on the Status an Transfer of Players*", dove si dice che il professionista è *«un giocatore che ha un contratto scritto con una società e viene pagato per la prestazione effettuata in misura maggiore rispetto alle spese che sostiene nell'esercizio dell'attività calcistica. Tutti gli altri giocatori sono da considerarsi dilettanti»*. Perciò, già da queste definizioni, si vede la grande differenza dell'individuare la figura del calciatore, poiché la FIFA adotta una mera distinzione tra professionista e dilettante, mentre le norme nazionali disciplinano minuziosamente le varie figure di calciatore, già elencate nei capitoli precedenti.

Al fine di firmare un contratto valido con la società professionistica, è necessario che il calciatore sia in possesso di determinati requisiti soggettivi. Primo fra tutti è il possesso della capacità giuridica di poter svolgere effettivamente attività lavorativa; in secondo luogo, è necessaria la capacità lavorativa; in ultimo, deve

ottenere il tesseramento, da parte della Federazione, nel club presso cui esercita la propria attività agonistica. Il primo requisito è quello che ha sollevato maggiori incertezze, poiché si doveva andare a stabilire qual è l'età minima che permette al giocatore di firmare un contratto professionistico; quindi, stabilire a quale età acquista la capacità lavorativa. La risposta a questo quesito è stata fornita dalle NOIF, all'art. 28 co. 3, il quale stabilisce che *«il primo contratto da professionista può essere stipulato da calciatori che hanno compiuto almeno il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva»* salvo i casi previsti dall'art. 33 co. 3 NOIF, secondo cui *«i calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento del sedicesimo anno di età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega PRO»*<sup>93</sup>.

È stato già detto che è essenziale, per poter svolgere attività sportiva presso una società professionistica, che il soggetto abbia ottenuto il tesseramento da parte della FIGC, un atto necessario ed obbligatorio per qualunque soggetto dell'ordinamento giuridico calcistico, che si atteggia come un presupposto logico del rapporto di lavoro, poiché *“propedeutico alla costituzione di un lavoro sportivo”*<sup>94</sup>: tant'è che in caso manchi il rapporto è invalido e l'inefficacia, insanabile, ha effetto *ex tunc*.

L'altra parte del rapporto di lavoro calcistico è ricoperta dalle società sportive professionistiche, regolamentate sia dalla legge 91/1981 che dalle norme delle NOIF.

L'originario articolo 10 della legge n. 91 ha subito una totale modifica con la legge 18 novembre 1996 n. 586. Quest'ultima ha previsto una diversa struttura e

---

<sup>93</sup> Norme Organizzative Interne FIGC, art.33 co.3, in [www.figc.it](http://www.figc.it)

<sup>94</sup>O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1985, 314

un diverso funzionamento delle società sportive, per cui è stato introdotto lo scopo di lucro, oltre al fatto che è stato riformato anche il sistema, originariamente previsto nel 1981, delle attività delle società da parte delle Federazioni, che, ora, è meno rigoroso rispetto al passato, dato che gli organi federali effettuano un controllo solo ed esclusivamente sulla gestione del club, per constatare se sussista un equilibrio finanziario, al fine di salvaguardare il regolare svolgimento dei campionati<sup>95</sup>. Inizialmente, nella legge n. 91, le società, necessariamente affiliate ad una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, dovevano obbligatoriamente costituirsi in forma di S.p.a. o s.r.l. se volevano stipulare un contratto con sportivi professionisti. Inoltre, il legislatore aveva disposto che i club non potessero distribuire gli utili societari, che, piuttosto, dovevano essere investiti per fini legati all'attività sportiva, come ad esempio investimenti riguardanti il settore giovanile. In sostanza, si può affermare che, inizialmente le società erano costituite sotto forma di società di capitali, ma sostanzialmente erano sottoposte ad uno speciale regime dovuto alla specificità dell'attività sportiva svolta.

Il riformato art. 10, ha, invece sancito la capacità per le società sportive di poter perseguire uno scopo di lucro, con una parte degli utili del 10% minimo, da dover destinare al settore giovanile, e anche la possibilità per i club di essere quotati in borsa. Oltre allo scopo di lucro è stato concesso anche di poter svolgere attività connesse o strumentali rispetto alla principale, così da aumentare i guadagni dei sodalizi.

Per di più, al fine di poter validamente costituire un rapporto di lavoro sportivo è necessario che la società, come indicato dall'art. 10 co. 4 L. n. 91/1981 *«prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del c.c., (la società) deve ottenere l'affiliazione da una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.»*. Pertanto, l'affiliazione è l'atto giuridico

---

<sup>95</sup> In materia è anche intervenuto il legislatore con d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (cosiddetto "Decreto Pescante") stabilendo che spetta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. determinare i criteri e le modalità di esercizio dei controlli federali sulle società sportive ai sensi dell'articolo 12 della legge 91/81 e che, in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della Federazione Sportiva Nazionale, i controlli di cui all'articolo 12 della legge 91/81 possono essere effettuati dal C.O.N.I.

tramite cui il club acquisisce lo status giuridico di soggetto dell'ordinamento sportivo, indispensabile per stipulare contratti di lavoro con professionisti.

## **2.1 La costituzione del rapporto di lavoro e gli elementi essenziali del contratto**

Dopo aver analizzato fonti e soggetti del contratto di lavoro calcistico, si deve ora esaminare la costituzione del rapporto tra calciatore e società.

In primo luogo, la costituzione del rapporto di lavoro avviene mediante assunzione diretta, come descritto dall'art. 4 L. 23 marzo 1981 n. 91, cioè tramite una chiamata che ha origine dal sodalizio che ha intenzione di usufruire delle prestazioni sportive dell'atleta. Il rapporto nasce da un contratto che viene in essere tra le parti, calciatore e società sportiva, il quale deve avere forma scritta, a pena di nullità, e dev'essere conforme al contratto-tipo che ha origine dall'Accordo Collettivo tra i rappresentanti delle categorie interessati e la Federazione, stipulato ogni tre anni. Quando entrò in vigore, questa normativa suscitò particolari perplessità in quanto conteneva una deroga al principio generale dettato dagli artt. 33 e 34 L. 300/1970, secondo cui, onde evitare disparità tra i lavoratori, l'incontro tra domanda e offerta doveva obbligatoriamente svolgersi sotto il controllo pubblico, seguendo il criterio della "chiamata numerica" inoltrata ai pubblici uffici nelle cui liste di collocamento i soggetti avevano l'obbligo di iscriversi<sup>96</sup>. Malgrado queste obiezioni, la normativa sull'assunzione diretta non subì modifiche nel corso del tempo, dal momento che, vista la specificità del settore sportivo, non è possibile applicare le

---

<sup>96</sup> Legge 29 aprile 1949, n. 264 come modificata da legge 10 febbraio 1961, n. 264

disposizioni al mondo del calcio.

Il rapporto di lavoro calcistico, come qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, ha origine contrattuale<sup>97</sup>. Il rapporto scaturisce dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro tra il calciatore e una società affiliata ad una Lega Professionistica. Il contratto, la cui disciplina generale è contenuta, come più volte ribadito, all'interno degli Accordi Collettivi, è:

- tipico, poiché è previsto dalla legge;
- a titolo oneroso, visto che obbliga il calciatore ad eseguire la propria prestazione sportiva e la società a versare uno stipendio;
- consensuale, giacché si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti;
- ad effetti obbligatori, date le obbligazioni che sorgono alla firma;
- formale, essendo necessaria la forma scritta dell'accordo, in deroga al principio generale in materia di costituzione di rapporti di lavoro subordinato, dove si prevede forma libera;
- a prestazioni corrispettive, con obbligazioni a carico di entrambe le parti;
- bilaterale, poiché non si stipula unilateralmente

Basilare è il requisito, previsto dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo Collettivo, che rispetta il disposto dell'art. 4 L. 91/81, della forma scritta, a pena di nullità, del contratto, il quale deve poi essere depositato presso la Lega competente per l'approvazione. L'Accordo Collettivo, all'art. 2 co.1, dispone che il contratto deve essere redatto in forma scritta sul modulo federale fornito dall'Accordo; dev'essere firmato dal calciatore e da un funzionario della società che sia titolare dei necessari poteri di rappresentanza; in ultimo, devono esserne redatte sei copie, di cui quattro depositate in Lega, una consegnata al calciatore e una alla società. Perciò il contratto si forma progressivamente in due fasi: la prima riguardante la

---

<sup>97</sup> Non mancano tuttavia in dottrina tesi che sono contrarie alla natura contrattuale di tale rapporto, a causa del quasi inesistente rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolata per la maggior parte da leggi inderogabili e dalla contrattazione collettiva. Vedi ad esempio R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 10; G. MAZZONI, *L'azione sindacale e lo statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313; A. TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89. In giurisprudenza: Cass., S.U., 17 maggio 1996, n. 4570, in Foro it., 1996, I, 1989.

redazione del contratto in forma scritta conforme al contratto-tipo, e la seconda relativa al deposito in Federazione, la quale dovrà procedere all'approvazione, cioè un provvedimento che ha la funzione di convalidare quel determinato contratto di lavoro, a seguito del quale lo sportivo potrà partecipare a gare ufficiali<sup>98</sup>. Proprio l'approvazione da parte della Lega è oggetto dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo, il quale statuisce che *«la Società deve depositare entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-A che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. Dell'avvenuto deposito del contratto presso la LNP-A la società dovrà darne comunicazione al calciatore»* e, al secondo comma dispone *«qualora la Società non depositi il Contratto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società»*<sup>99</sup>. In ogni caso il *«tempestivo deposito del contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC»*<sup>100</sup> (art. 3 co. 3). L'approvazione è la conseguenza di un controllo di legittimità del contratto affinché questo sia compatibile con la normativa nazionale, quindi, ad esempio si verifica l'assenza di clausole peggiorative rispetto al contratto-tipo; ma anche un controllo di merito, cioè una valutazione sulla stabilità economico/finanziaria del club in questione mediante la valutazione di tutti i contratti stipulati da questo con i propri atleti. La fase dell'approvazione del contratto si può chiudere o con un provvedimento di approvazione espressa, cioè un documento che attesta la validità del contratto; o con un provvedimento di approvazione tacita, quando non viene emanato nessun documento entro 30 giorni dalla data di deposito del contratto, o entro il termine previsto dalle norme federali; ovvero con un provvedimento di diniego, scaturente dal mancato rispetto delle normative. Qualora il provvedimento di

---

<sup>98</sup> G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in Riv. Dir. Sport., 1999, 540 e ss.

<sup>99</sup> Accordo collettivo tra FIGC, LNPA, AIC, in [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it), 2012

<sup>100</sup> Accordo collettivo FIGC, LNPA, AIC, op. cit., 2012

diniego derivi da causa non imputabile al calciatore, secondo l'art. 6 co. 3, questo ha diritto ad un equo risarcimento del danno, valutato dal Collegio Arbitrale, su istanza del giocatore.

## **2.2 Durata del contratto**

Il contratto-tipo allegato all'Accordo Collettivo, redatto tra la Lega Nazionale Professionisti, la FIGC e l'Associazione italiana calciatori il 4 ottobre 2005, comprende, al suo interno, l'indicazione di una durata minima del vincolo contrattuale: va, pertanto, a stabilire che tale contratto individuale tra calciatore professionista e società sportiva deve avere validità tra le parti almeno fino al 30 giugno della stagione sportiva in corso<sup>101</sup>. In ambito nazionale, la durata del contratto viene presa in considerazione dalle NOIF all'art. 28, secondo cui il contratto non può avere una durata maggiore di cinque stagioni sportive per il giocatore che abbia compiuto 18 anni, e tre stagioni per i minorenni. Qualora il contratto abbia durata superiore a quella indicata dalle norme federali, la validità verrà diminuita *ex lege* ai termini massimi sopra citati.

Malgrado ciò, sia la legge n. 91/1981, sia le NOIF statuiscono che entrambe le parti, di comune accordo, hanno la facoltà di rinnovare il contratto, prolungandone la durata, in ogni momento della stagione sportiva, anche in pendenza della sua scadenza, sempre rispettando i termini di tre o cinque anni: questo è l'istituto del rinnovo, anche detto prolungamento del contratto.

Al termine della stagione sportiva, prevista per il 30 giugno, il professionista senza contratto è libero, in qualsiasi momento, di stipulare un contratto con una nuova squadra, nel rispetto dei limiti di durata contrattuale massima previsti ed

---

<sup>101</sup> Cfr. in tal senso si vada anche l'articolo 18 del Regolamento F.I.F.A. sullo status e il trasferimento dei calciatori, il quale prevede che "I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio all'inizio della data del tesseramento fino alla fine della stagione"

entro il 31 marzo, termine ultimo concesso ai sodalizi per tesserare nuovi sportivi. Dunque, a livello giuridico, il contratto del calciatore professionista è un contratto a tempo determinato, il quale cesserà i propri effetti al momento della scadenza.

### **2.3 Profili d'invalidità del contratto**

Il contratto di lavoro calcistico può essere viziato da ipotesi tassative di nullità e annullabilità.

L'annullabilità viene alla luce nei casi presi in considerazione dal codice civile, cioè:

- violenza: vista come una minaccia di un male ingiusto per obbligare il calciatore alla stipulazione del contratto (artt. 1434 – 1437 c.c.);
- dolo: quando il giocatore firmi il contratto poiché influenzato da raggiri o da artifici ideati dalla società (art. 1439 – 1440 c.c.);
- errore: in questo caso si può arrivare all'annullamento del vincolo solamente se l'errore è riconosciuto o riconoscibile dall'altro contraente o quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, ovvero quando l'errore è considerato essenziale (cioè quando cade sulla natura o l'oggetto del contratto, quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione o su una qualità dello stesso, quando ricade sull'identità o le qualità della persona del contraente, o quando si tratta di errore di diritto, qualora sia stata la ragione principale o l'unica ragione del contratto).

Nel caso di contratto annullabile questo produrrà i suoi effetti fin quando non viene accertato giudizialmente l'annullamento; da questo momento l'accordo non sarà più efficace e verranno eliminati gli effetti che si erano prodotti fino a quel momento.

I casi di nullità sono otto e il contratto individuale di lavoro tra calciatore e società è considerato nullo se:

- è contrario, nelle sue clausole, a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume
- manca uno dei requisiti ritenuti essenziali dall'art. 1325 c.c., cioè accordo tra le parti, causa, oggetto o forma
- i motivi del contratto siano illeciti e comuni ad entrambe le parti
- c'è illiceità della causa
- l'oggetto è illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile, nel caso di un contratto stipulato, ad esempio, con un giocatore di età inferiore a quella prevista dalle normative di riferimento
- manchi la forma scritta richiesta *ab substantiam*
- viene inserita all'interno del contratto una condizione sospensiva o risolutiva che sia contraria a norme imperative, buon costume o ordine pubblico.

In questi casi, pertanto, il contratto viene considerato nullo e, vista la gravità dell'invalidità da cui è affetto, è ritenuto come mai stipulato, in maniera tale che non ci siano effetti nei confronti delle parti.

Il contratto di lavoro calcistico è sottoposto alla disciplina dell'art. 2126 c.c.: quindi se un calciatore sottoscrive un contratto invalido, questi ha comunque diritto a ricevere la propria retribuzione fin quando non è accertata l'invalidità del contratto.

### **3. Regolamento FIFA 2001**

La prima edizione del “*FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*” è stata pubblicata dal Comitato Esecutivo della FIFA il 7 luglio 2001 ed è entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno. Già all'inizio del capitolo è stato detto che l'origine del regolamento si rinviene nell'Accordo di Bruxelles stipulato il 5 marzo 2001 tra FIFA, UEFA e UE, così da codificare i principi concernenti i trasferimenti dei calciatori tra le varie federazioni.

A seguito del primo RSTP, sono attuate diverse modificazioni nel 2004, 2007,

2009, 2010, 2012, 2015 e 2016 e, in ultimo, ci sono stati ulteriori cambiamenti nel 2021, soprattutto a seguito dei continui mutamenti della normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori. Le ultime modifiche apportate hanno visto l'intervento in quattro diverse aree<sup>102</sup>.

-Tutele lavorative per le calciatrici professioniste, con la previsione di una serie di provvedimenti i quali vanno a salvaguardare le calciatrici nel periodo della maternità, come ad esempio la previsione di un periodo di maternità di almeno 14 settimane, di cui almeno 8 immediatamente successive al parto, retribuito per almeno i due terzi dello stipendio relativo a tale periodo

-Disciplina di settore per il settore tecnico, per colmare il vuoto riguardante le tutele relative agli allenatori e ai membri dello staff tecnico, con l'estensione delle tutele contrattuali previste per gli atleti anche agli allenatori e allo staff

-Nuova eccezione in materia di trasferimento internazionale dei minori, nel caso in cui avvenga un trasferimento di un giocatore tra i 16 e i 18 anni tra due diverse federazioni all'interno dello stesso stato

-Rafforzamento della disciplina in materia di esecuzione delle condanne di natura pecuniaria da parte degli organi giudiziari della FIFA

scopo principale dell'ordinamento è di dettare *«le regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti»*<sup>103</sup>, dal momento che, come espresso al co. 3 dell'art. 1, il trasferimento dei calciatori a livello nazionale viene sottoposto alle norme e ai regolamenti di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale<sup>104</sup>. Proprio le federazioni devono conformarsi ad alcuni principi fondamentali emanati dall'RSTP:

- il rispetto dei contratti stipulati

---

<sup>102</sup> G. MEDINA, *Le modifiche alle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players e alle FIFA Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber approvate dal FIFA Council del 4 dicembre 2020*, in [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it), 2020

<sup>103</sup> Il riferimento è al par. 1 "Disposizione introduttiva" del R.S.T.P.

<sup>104</sup> a tal proposito l'art. 1, n. 2 del Regolamento FIFA dispone che i Regolamenti predisposti dalle federazioni nazionali dovranno contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento FIFA. L'art. 1, N. 3 dello Regolamento stesso, oltre ad elencare quali disposizioni in esso contenute dovranno essere incluse senza alcuna modifica nei Regolamenti delle federazioni nazionali (gli artt. 2-8, 10, 11 e 18 del Regolamento stesso), vincola le rispettive federazioni ad adottare strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali.

- la risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra giusta causa, senza conseguenze negative per entrambe le parti
- la risoluzione del contratto da parte del calciatore per giusta causa sportiva
- l'impossibilità di risolvere il contratto a stagione sportiva in corso
- in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa, è prevista un'indennità, il cui importo può anche essere stabilito all'interno dell'accordo tra le parti
- in caso di ricorrenza di quest'ultima ipotesi, alla parte inadempiente possono essere comminate anche sanzioni sportive

### 3.1 Le categorie di calciatori

All'interno dell'RSTP è contenuta anche una definizione di calciatore. Sia i dilettanti che i professionisti sono accomunati dal fatto di partecipare al "Calcio Organizzato", vale a dire quelle manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla FIFA o dalle proprie Confederazioni e Federazioni<sup>105</sup>. Ai sensi dell'art. 2 i calciatori che fanno parte del Calcio Organizzato si dividono in professionisti e dilettanti: i primi sono coloro che svolgono attività in virtù di un contratto scritto con una società e che ricevono un compenso superiore alle spese sostenute nell'esercizio della prestazione, in cambio del proprio servizio. Gli altri calciatori che, al contrario, non rispettano tali requisiti vengono considerati dilettanti.

Nell'art. 3 si afferma che «*un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita da Professionista*»<sup>106</sup> e, al co.2 che «*nessuna indennità è dovuta a seguito del riacquisto dello status di Dilettante*», perciò se un calciatore viene registrato nuovamente come professionista entro 30 giorni da quando è divenuto dilettante, la nuova società sarà obbligata al pagamento di un'indennità di formazione secondo quanto

<sup>105</sup> G. AITA, *Manuale giuridico pratico di diritto calcistico*, Perugia, Edizioni Nuova Prhomos, 2006, 209

<sup>106</sup> *Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori*, in Riv. Dir. Ed Econ. Dello sport, 2008

stabilito dall'art.20 del Regolamento.

Il successivo art. 4, statuisce che «*i professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell'ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 mesi*»<sup>107</sup>, il termine comincia a decorrere dal giorno in cui il calciatore è sceso in campo per l'ultima partita ufficiale con il suo club di appartenenza. Questa norma ha la finalità di favorire le parti in questione, perché consente al calciatore di conoscere il club per il quale risulta tesserato nel caso in cui riprenda a giocare dopo i 30 mesi; permette alla federazione nazionale di poter rilasciare in maniera rapida il tesseramento qualora il calciatore riprenda la propria attività presso un'altra federazione; tutela l'interesse dell'ultimo club del calciatore a recepire l'eventuale indennità di preparazione, nel momento in cui il calciatore stipuli nel periodo di 30 mesi un contratto di lavoro e sia minore di 23 anni<sup>108</sup>.

### **3.2 Tesseramento e trasferimento del calciatore**

La normativa FIFA riguardante il tesseramento dei calciatori è contenuta nel Capo III, che va dall'art. 5 all'art. 9. Gli articoli 5, 6 e 8 stabiliscono dei principi generali, mentre l'art. 7 concerne il passaporto del calciatore e l'art. 9 il certificato di trasferimento internazionale (CTI).

Il primo dei cinque articoli sul tesseramento detta la regola secondo cui ogni giocatore che vuole giocare per un club, che sia professionista o dilettante, deve essere tesserato presso una Federazione nazionale. Quindi, si evidenzia immediatamente l'importanza del tesseramento, tant'è che ai sensi dell'art. 11 «*se un calciatore non è stato tesserato dalla Federazione ma partecipa ad una gara ufficiale con una società, tale partecipazione verrà considerata illegittima*»,

---

<sup>107</sup> *Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori*, in Riv. Dir. Ed Econ. Dello sport, 2008

<sup>108</sup> *Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players*, in [www.colucci.eu](http://www.colucci.eu)

questo può comportare sanzioni sia a carico del giocatore che della società da parte delle Federazioni o degli organizzatori degli eventi in questione. Mediante il trasferimento il calciatore è obbligato a rispettare e a aderire ai regolamenti sia della FIFA che delle sue Confederazioni e Federazioni. L'allegato 3 della normativa FIFA prende in considerazione due diverse modalità di trasferimento:

- la cessione a titolo definitivo, detta “*permanent transfer*”;
- la cessione a titolo temporaneo (c.d. “in prestito”), chiamata anche “*loan transfer*”;

In particolare, per quanto riguarda il prestito, la FIFA ha introdotto una nuova disciplina che entrerà in vigore dal 1° luglio 2022 e sarà immediatamente fatta propria dai trasferimenti internazionali, mentre per quanto riguarda quelli all'interno delle singole federazioni è stato concesso un periodo di tre anni per adattare la disciplina a quella internazionale. Le novità riguardano le modifiche della disciplina dei prestiti, in quanto, dalla stagione sportiva 2022/2023:

- la cessione a titolo temporaneo dovrà avere come durata minima l'intervallo tra due periodi validi per i trasferimenti e una durata massima pari ad un anno
- non è più consentito di cedere in prestito ad un terzo club un giocatore già ceduto a titolo temporaneo
- il numero massimo di cessioni temporanee per stagione tra gli stessi club è di 3 per club<sup>109</sup>

Ancora, nel corso della stagione sportiva 2022/2023 un club potrà avere un massimo di 8 calciatori in prestito nella propria rosa e un massimo di 8 trasferiti in prestito presso altri club (diventeranno 7 nella stagione successiva e 6 a partire dal 2024/2025). Unica eccezione alle nuove disposizioni FIFA sono i calciatori “*under 21*” e i giocatori formati dal club, ai quali non è applicabile la normativa in questione.

Vengono anche stabiliti dei limiti al trasferimento dei calciatori, in quanto si stabilisce che il calciatore potrà essere tesserato solo per una società alla volta; che nell'arco temporale di una singola stagione sportiva il calciatore può essere tesserato per un massimo di tre squadre; che il calciatore, nonostante la regola

---

<sup>109</sup> Nuova disciplina cessioni di contratto a titolo temporaneo (prestiti), in [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it), 2022

precedente, può giocare in gare ufficiali solo per due società. L'ultimo principio subisce una deroga nel momento in cui il trasferimento avvenga tra due sodalizi con stagioni sportive sovrapposte (nel caso dei campionati nord americani e sudamericani, ad esempio), poiché lo sportivo può ricevere un'autorizzazione al fine di scendere in campo con una terza squadra nel corso della medesima stagione, a condizione, tuttavia, che abbia soddisfatto in maniera completa le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati con i precedenti club.

Il successivo art. 6 fissa i periodi in cui è possibile effettuare la cessione di uno sportivo: il primo periodo inizia al termine della stagione agonistica e, solitamente si conclude con l'inizio della nuova stagione, di regola non può mai superare le dodici settimane; il secondo lasso di tempo, invece, ha durata di massimo quattro settimane e, solitamente, cade a metà della stagione sportiva.

L'unica eccezione a queste due regole è rappresentata dal calciatore professionista svincolato, il quale può "accasarsi" in un nuovo club in qualsiasi momento della stagione agonistica, anche al di fuori delle finestre di mercato. I periodi di trasferimento devono essere comunicati dalle singole Federazioni alla FIFA con un preavviso di almeno un anno, in caso contrario sarà quest'ultima a decidere autonomamente le date delle sessioni di mercato. La situazione dei dilettanti è leggermente diversa, dal momento che per le competizioni dilettantistiche sarà la relativa Federazione a stabilire i periodi di trasferimento, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

L'ultimo articolo che detta prescrizioni generali è l'art.8, il quale prevede che *«la richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L'organo decisionale competente potrà prendere in considerazione, a sua discrezione, eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto»*<sup>110</sup>.

La prima norma che tratta di una questione specifica è l'art. 7, la quale detta il regime del "passaporto del calciatore", il quale contiene tutte le informazioni rilevanti sullo sportivo, come ad esempio le società in cui è stato tesserato da quando ha compiuto 12 anni. Questo è un documento che dovrà essere

---

<sup>110</sup> *Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori*, op. cit., 2008

obbligatoriamente fornito alla società che intende avvalersi delle prestazioni sportive di un calciatore da parte della Federazione nazionale che procede al tesseramento, nella circostanza di un trasferimento internazionale. L'importanza del passaporto sta nel fatto che questo permette di ricostruire la carriera dell'atleta, con l'obiettivo di stabilire una corretta indennità di formazione, dovuta alle società per cui ha esercitato le proprie prestazioni dai 12 ai 23 anni. Insieme al passaporto, il trasferimento internazionale del calciatore è subordinato, secondo l'art. 9 del Regolamento, al rilascio del Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI), cioè un transfert rilasciato da un organo federale ad un'altra federazione per permettere al giocatore di essere tesserato all'interno di una società affiliata ad una federazione straniera. Nel documento sono segnalate tutte le eventuali misure disciplinari che sono state inflitte all'atleta, così da permettere alla federazione di poter applicare le relative misure disciplinari per il lasso di tempo mancante. Il certificato, necessario per disputare partite ufficiali, è rilasciato a titolo gratuito e non è sottoponibile a termini o condizioni di alcun tipo.

L'unica deroga prevista per il transfert è quando vi sia una controversia tra due club sulla cessione del calciatore: in tale situazione la federazione a cui è stato chiesto il certificato non può rilasciarlo e, anzi, deve informare la federazione richiedente della presenza di questa diatriba legale tra le due squadre<sup>111</sup>.

### **3.3 Protezione dei minori e indennità di formazione per i giovani calciatori**

Sappiamo che una delle grandi innovazioni derivanti dall'Accordo di Bruxelles è stata tutela dei calciatori minorenni. Innanzitutto, è stata prevista un'indennità di formazione per tutte le società che hanno partecipato alla formazione del giocatore nel periodo tra i 12 e i 23 anni. La novità sta nel fatto che in precedenza

---

<sup>111</sup> In questo caso la parte interessata (società cedente, società cessionaria o calciatore) può inoltrare ricorso alla FIFA, la quale deciderà sul rilascio del Certificato e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni (art. 2 Allegato n. 3 Regolamento FIFA)

solamente l'ultimo club che aveva tesserato il giocatore aveva il diritto di ricevere un indennizzo, mentre ora, con i nuovi parametri di calcolo che tengono in considerazione i costi sostenuti dalle società per formare l'atleta, anche le precedenti società possono ricevere una somma di denaro. L'indennità è dovuta in tre casi: quando il giocatore firma il suo primo contratto da professionista; in caso di ogni singolo trasferimento dai 12 ai 23 anni; se il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto

In secondo luogo, dato che nel mondo del calcio i calciatori minorenni rappresentano una percentuale particolarmente alta degli sportivi professionisti e, in quanto tali, sono soggetti ad una mobilità lavorativa superiore alla media<sup>112</sup>, la FIFA, a seguito della sentenza Bosman, con l'Accordo di Bruxelles del 2001, ha deciso di creare una speciale disciplina di tutela dei trasferimenti, per evitare che persistano abusi nei confronti dei calciatori di minore età. L'RSTP del 2001 ha subito modifiche nel 2005, 2009 e 2015, che hanno ampliato il campo di applicazione delle sue norme, con la finalità di incrementare la protezione offerta ai giovani calciatori.

Per questo motivo, all'interno dell'RSTP sono state introdotti degli articoli a salvaguardia dei calciatori stranieri, le quali vietano il trasferimento internazionale di questi ultimi. Infatti, al primo comma dell'art. 19 viene espressamente vietato il trasferimento dei calciatori minorenni «*i trasferimenti internazionali sono consentiti solo se il calciatore ha superato il diciottesimo anno di età*».

Il seguente comma del medesimo articolo evidenzia quelle che sono le eccezioni, che fino alle modifiche del Regolamento del 2021, erano tre, più una quarta applicabile solo nella circostanza di un primo tesseramento:

- lett. a): è consentito il trasferimento internazionale se i genitori si trasferiscono in un altro stato per una motivazione indipendente dal calcio. In questo caso la ragione del trasferimento della famiglia deve essere preesistente rispetto all'offerta pervenuta dal club straniero, e il motivo del trasferimento non deve essere legato al calcio;

---

<sup>112</sup> C. ROMBOLÀ, *Le norme FIFA sui trasferimenti dei calciatori*, Trasferimenti dei calciatori: aspetti giuridici e fiscali, 2017

- lett. b): il trasferimento può avvenire solo se ha luogo all'interno del territorio dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea e il calciatore ha più di 16 anni. Qualora ricorrano le seguenti condizioni vengono posti degli obblighi a carico della società, la quale deve fornire un'adeguata formazione scolastica o professionale, in aggiunta alla sua istruzione calcistica, la quale permetta al calciatore di proseguire una carriera al di fuori dell'attività calcistica se dovesse decidere di non proseguire la propria attività; deve adottare tutte le misure necessarie affinché il giovane venga assistito nella maniera migliore possibile, garantendogli ad esempio vitto e alloggio. Una volta che si va a tesserare il minore, il club deve dare prova alla propria federazione di appartenenza di aver soddisfatto gli obblighi imposti dal Regolamento;

- lett. c): il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società affiliata alla federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova entro 50 km di distanza dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società deve essere di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso. La disposizione è stata chiesta insistentemente dalle federazioni di Olanda, Belgio e Lussemburgo, paesi particolarmente piccoli, per consentire ai minorenni di muoversi più agevolmente all'interno del territorio del BE-NE-LUX.

La quarta "eccezione", detta anche "regola dei cinque anni", utilizzabile solo in caso di primo tesseramento, è disciplinata dal quarto comma e prende in considerazione il minore straniero che abbia vissuto ininterrottamente, per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

Il co. 3 del citato articolo, stabilisce che *«le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del Paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta»*.

Per salvaguardare la corretta applicazione della disposizione in esame, il FIFA Players Status Committe ha il dovere di verificare preventivamente la richiesta di tesseramento riguardante il minorenne e, una volta, esaminata, può concedere

l'autorizzazione.

Le disposizioni in esame, sembrano valutare unicamente i casi di trasferimento di calciatori minorenni che si trasferiscono tra diverse Federazioni affiliate alla FIFA, e non i casi in cui ci sia una prima registrazione del minore, il quale in precedenza non era mai stato tesserato da nessun club. La CAS (Tribunale Arbitrale per lo Sport) ha statuito, al contrario, che il divieto contenuto nell'art. 19 RSTP riguarda sia i trasferimenti che le prime registrazioni<sup>113</sup>.

La validità dei trasferimenti è soggetta all'accettazione di una Sottocommissione nominata appositamente dalla Commissione per lo Status dei calciatori, la quale deve verificare, precedentemente all'emissione di qualsiasi altro documento al quale è subordinato il tesseramento, se ricorrono le condizioni per registrare lo sportivo.

Fino al 2009, il Regolamento non prevedeva espressamente che le suddette disposizioni si applicassero anche ai calciatori dilettanti, poi, con la circolare 30 ottobre 2009 n. 1209, ha stabilito che è necessario richiedere la preventiva autorizzazione alla Sottocommissione anche per i calciatori minorenni dilettanti.

Fino a quel momento, però, vi sono stati diversi casi di squadre che hanno tesserato come dilettanti calciatori minorenni, come ad esempio il club danese Midjytlland il quale, nel 2006, ha tesserato in qualità di dilettanti alcuni giocatori nigeriani.

Il caso Midjytlland<sup>114</sup> [30] è stato fondamentale perché ha fissato il principio della non tassatività delle eccezioni ex art. 19 co. 2 RSTP, formulando le seguenti due eccezioni:

- in primis il trasferimento internazionale può essere compiuto qualora sia fuori da ogni dubbio che l'atleta si sia trasferito in un altro paese per motivi estranei alla propria attività agonistica;
- in secondo luogo il trasferimento internazionale può avvenire nella circostanza in cui la Federazione di origine e il nuovo club del calciatore abbiano stipulato un accordo avente ad oggetto un programma di sviluppo per giovani calciatori, a

---

<sup>113</sup> CAS 2016/A/4312 John Kenneth Hilton v. FIFA

<sup>114</sup> CAS 2008/A/1485 Midjytlland v FIFA

determinate condizioni riguardanti l'educazione scolastica e che il programma sia previsto per un periodo limitato di tempo.

### **3.3.1 Il “caso Barcellona” sulle irregolarità nei trasferimenti dei minorenni**

Come detto in precedenza, l'art. 19 par. 4 RSTP dispone una serie di obblighi a carico delle Federazioni nazionali e delle società che intendono compiere un trasferimento internazionale di un minore. In primo luogo, è necessario che la Federazione che intenda tesserare un giocatore deve formulare richiesta alla Sottocommissione nominata dalla Commissione per lo Status dei calciatori. Il consenso al tesseramento deve essere precedente a qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una società e il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare sanzioni a carico della Federazione o delle società coinvolte. Ci sono stati dei casi in cui il minore è stato tesserato dal club acquirente in mancanza di un'intesa con la società da cui proviene il minore e, una di queste ipotesi, tra le più famose è quella concernente il club F.C. Barcellona che, tra il 2005 e il 2012, ha acquistato 31 calciatori stranieri minorenni. Per la prima volta il TAS va a considerare la responsabilità di una federazione nazionale, in questo caso la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), traendo conclusioni sul funzionamento pratico della normativa per la tutela dei minori del Regolamento FIFA.

Il sistema spagnolo prevede che le “*Comunidades autonomas*”, quindi le 17 regioni autonome, abbiano anche delle competenze territoriali a livello sportivo; infatti, ogni regione ha le proprie associazioni sportive che disciplinano gli sport coordinandosi con le associazioni nazionali: perciò, le federazioni regionali, come la Federazione Calcistica Catalana hanno il potere di regolamentare il proprio sport, in questo caso il calcio, nei rispettivi territori. Questi organismi gestiscono anche la licenza e la registrazione dei giocatori al fine di consentire a questi di partecipare alle proprie competizioni, tant'è che la registrazione della RFEF è richiesta solamente nel momento in cui i calciatori devono partecipare a

competizioni a livello nazionale. La conseguenza di questo sistema è che la società avvia il processo di registrazione dei propri tesserati, in primo luogo, con le federazioni regionali e, solo in un secondo momento, con la RFEF, la quale avvierà le procedure richieste dall'RSTP. Questo ha comportato che non sempre i club hanno tesserato i propri giocatori seguendo i meccanismi procedurali stabiliti dalla FIFA, quindi rispettando l'art. 19 e chiedendo l'approvazione del Sottocomitato.

Queste peculiarità del regime spagnolo sono emerse a seguito di un'indagine da parte del TMS nel 2013, il quale aveva riscontrato una potenziale violazione del Regolamento da parte del Barcellona in riferimento al tesseramento di un minore. Una volta che il TMS ha chiesto informazioni alla Federcalcio spagnola ha rilevato che un altro giocatore minorenni era stato tesserato, e questo ha portato all'indagine su 31 atleti minorenni, tesserati presso la federazione regionale, tra il 2005 e il 2012. Tra gli sportivi in questione nessuno era mai stato tesserato direttamente presso la RFEF e quest'ultima non aveva mai ricevuto il transfert per sei dei nove minori che erano stati tesserati in precedenza con un'altra società, con la conseguenza di non aver mai presentato domanda al Sottocomitato per chiedere l'approvazione dei trasferimenti.

L'indagine, avviata il 25 settembre 2013 ha portato ad una decisione, risalente al 28 novembre 2013, che ha condannato la Federcalcio spagnola e il Barcellona per varie violazioni della disciplina sulla tutela dei minori contenute nel Regolamento FIFA.

Nella decisione, il Comitato ha statuito che il Barcellona ha violato l'art. 19 co. 1, già citato in precedenza, per quanto riguarda il trasferimento di nove minorenni, e l'art. 19 co. 3 nella prima iscrizione di un minore straniero, non avendo soddisfatto i requisiti del comma 2 del medesimo articolo. Altra violazione è stata quella del 19 co. 4, concernente il fatto di non aver richiesto l'approvazione del Sottocomitato in relazione al trasferimento di 6 minori. Tra le altre inadempienze il club non ha rispettato né l'art. 9, dal momento che ha tesserato i propri atleti senza aver ricevuto il CTI dagli organi competenti; non ha rispettato in nessuno dei 31 casi in esame l'art. 5 co. 1, in quanto non ha provveduto all'iscrizione presso la RFEF, cosa che ha fatto presso la federazione regionale, la quale, però,

non è riconosciuta come associazione competente ai fini dell'RSTP; in ultimo, è stato trasgredito l'art. 19 bis, in quanto i minori non sono mai stati segnalati alla Federazione spagnola, nonostante frequentassero l'accademia del sodalizio.

La pena inflitta alla società catalana è stata di 450.000 franchi svizzeri, ma soprattutto il blocco del mercato per due finestre consecutive, con l'obbligo di rivedere la situazione dei tesserati in questione entro 90 giorni.

Nella decisione del Comitato non sono mancate le sanzioni nei confronti della Federcalcio spagnola, dichiarata colpevole di aver violato:

- l'art. 19 co. 1 e co. 3 RSTP, nella parte in cui si tratta del divieto di trasferimento internazionale e di prima registrazione di calciatori minorenni;
- l'art. 19 co. 4 e degli allegati nn. 2 e 3 RSTP;
- l'art. 5 co. 1 e l'art. 9 co. 1 RSTP.

La condanna nei confronti della RFEF è stata di 500.000 franchi svizzeri, seguita da un rimprovero e dalla concessione di un termine annuale per far sì che si regolarizzi il sistema normativo in virtù delle disposizioni della FIFA.

Entrambe le parti hanno presentato ricorso dinanzi alla Commissione d'Appello FIFA, la quale ha confermato le decisioni emesse in primo grado e le conseguenti sanzioni, in data 28 ottobre 2014, in quanto è stato considerato che le federazioni nazionali hanno l'obbligo di vigilare che i loro membri rispettino i regolamenti FIFA in tema di protezione dei minori e hanno il dovere di garantire che i calciatori minorenni siano registrati presso esse, piuttosto che in un'associazione regionale. Dall'altra parte la responsabilità del club è venuta alla luce poiché, in questo caso il Barcellona, se avesse voluto evitare sanzioni, avrebbe dovuto garantire l'iscrizione dei propri tesserati presso le federazioni nazionali. Inoltre, la registrazione dei giocatori minorenni non soddisfa automaticamente i requisiti di segnalazione ed iscrizione ai sensi dell'art. 19 bis RSTP.

### **3.4 L'introduzione di una giusta causa sportiva nel principio di stabilità dei contratti**

Il principio di stabilità dei contratti, disciplinato dall'art. 13 RSTP, il quale dispone espressamente che *«il contratto tra un professionista e un club può terminare solo alla scadenza o per mutuo accordo fra le parti»*, è stato già trattato all'interno del primo paragrafo. Negli articoli immediatamente successivi, facenti parte del Capo IV, rubricato "*Mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società*", si riscontra un'altra ipotesi di risoluzione contrattuale, la quale si evidenzia quando il contratto tra la società sportiva ed il calciatore cessa indipendentemente dalla volontà delle parti, cioè per inadempimento degli obblighi contrattuali dei soggetti in questione. Sicuramente, è di fondamentale importanza, l'art. 16 il quale dispone che *«un contratto non può mai essere risolto unilateralmente nel corso di una stagione»*, il quale è soggetto ad una serie di deroghe:

- ci può essere risoluzione del contratto per giusta causa (art. 14 RSTP)
- viene creata la fattispecie della "*giusta causa sportiva*", tramite cui un calciatore professionista può svincolarsi dalla società di appartenenza qualora abbia disputato meno del 10% degli incontri ufficiali nel corso della stagione agonistica (art. 15 RSTP)

Secondo l'art. 14 *«entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennità o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa»*. L'individuazione della "*giusta causa*" ha sollevato particolari problemi, in quanto non esistono dei criteri precisi che la vanno ad individuare, ma in termini astratti, si può affermare che unicamente la violazione di obblighi contrattuali di una certa importanza e gravità può comportare la risoluzione del contratto senza preavviso per la controparte. La conseguenza è che, in caso sussista una giusta causa, la parte che recede non sarà soggetta a conseguenze pregiudizievoli che hanno origine dalla risoluzione e, anzi, molto spesso l'altra parte, in virtù degli inadempimenti contrattuali, può essere obbligata a corrispondere un risarcimento danni.

Nonostante non sia possibile configurare delle ipotesi specifiche di giusta causa a

causa della peculiarità della disciplina, il Dispute Resolution Chamber ha voluto esaminare i casi più comuni oggetto di richieste di risoluzione per giusta causa:

- scadenti prestazioni sportive, per cui non è possibile configurare la risoluzione del contratto a favore del club proprietario del cartellino del calciatore;
- sospensione del pagamento degli stipendi, per cui è configurabile l'ipotesi di risoluzione, ma solamente qualora il club non corrisponda il salario previsto dal contratto per due o più mesi;
- esami medici; si suppone che la validità di un contratto non possa dipendere dal superamento degli esami medici;
- permessi di soggiorno o di lavoro; anche in questo caso, il Dispute Resolution Chamber, ha reputato che la mancata concessione di un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno al calciatore non consentono di richiedere una risoluzione del contratto da parte del club;

L'art. 15, enuncia l'istituto della giusta causa sportiva, per la quale *«un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l'imposizione di sanzioni sportive, esiste la possibilità di richiedere un'indennità. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato»*. Pertanto, in questo caso, malgrado il club, semplicemente, non conceda al calciatore di partecipare alle gare ufficiali, l'atleta viene tutelato, potendo ricorrere alla risoluzione del contratto.

Per poter usufruire di tale strumento è, però, necessario che ricorrano due circostanze:

- il calciatore dev'essere un *“professionista affermato”*. Per tale, anche se non c'è una vera e propria definizione, si intende il calciatore che rivesta un ruolo particolare all'interno della squadra, poiché dotato di particolari capacità

tecniche, oltre al fatto di aver terminato il suo “*periodo di formazione*”.

Comunque, in mancanza di specifici requisiti, sarà il giudice a dover valutare caso per caso quando l’atleta sia un professionista affermato.

- lo sportivo abbia partecipato a meno del 10% delle gare ufficiali del club, durante la stagione sportiva in corso.

Il limite imposto dal Regolamento è quello di non poter far valere la giusta causa sportiva durante la stagione agonistica; difatti, il calciatore può chiedere la risoluzione dell’accordo contrattuale entro 15 giorni dall’ultima gara ufficiale disputata dal proprio club, al di fuori di questi termini non può più utilizzare quest’istituto, rischiando, in caso di risoluzione unilaterale, di incorrere in gravi sanzioni.

## CONCLUSIONI

Per concludere, partendo dal principio, quindi dalla legge n. 91/1981, si può dire che questa abbia avuto il merito di disciplinare un settore che prima non era mai stato preso in considerazione dal legislatore: quello del lavoro sportivo. Sono state inserite, in un ambito che, in quel determinato momento storico si stava evolvendo molto velocemente, delle norme, le quali hanno consentito agli sportivi di avere maggiori tutele e certezze giuridiche, così da poter salvaguardare anche i propri interessi. Il merito più grande che può essere attribuito al legislatore è quello di aver configurato il rapporto di lavoro sportivo come rapporto di lavoro speciale, che può essere sia autonomo che subordinato, soggetto ad un proprio regime, con delle distinzioni tra le categorie di lavoratori. Infatti, è venuta alla luce la differenza tra professionisti e dilettanti, con i primi che, essendo dei reali lavoratori, secondo il legislatore dell'epoca, potevano essere tutelati in maniera più profonda. La distinzione più importante sotto questo punto di vista è stata, sicuramente, l'abolizione del vincolo sportivo per i professionisti, che ha permesso agli atleti di poter avere voce in capitolo per quanto riguarda la propria carriera, la quale, in precedenza, era soggetta solamente al volere della società che deteneva il cartellino dello sportivo, libera di decidere se, quando e come cedere il proprio tesserato.

Dalla parte opposta, però, la legge è andata a penalizzare la categoria dei *“professionisti di fatto”*, cioè quegli atleti che non erano considerati professionisti a causa della qualificazione dilettantistica della propria Federazione d'appartenenza, e che, tuttavia, svolgevano attività sportiva al pari dei professionisti veri e propri. A questa tipologia di atleti non era applicabile, al tempo, il regime della legge n. 91, perciò, non erano sottoposti alla disciplina di tutela assistenziale, previdenziale, e, in particolare, all'abolizione del vincolo sportivo, il cui regime continuava a vigere per questo tipo di sportivi.

Col passare degli anni e l'evolversi del sistema sportivo, la legge 23 marzo 1981 n. 91 si è rivelata inadeguata, perciò nel 2019 è stata approvata la nuova riforma dello sport con L. 8 agosto 2019 n. 86, la quale avrebbe dovuto provvedere ad un riordino dell'intero settore sportivo, in primis con una riorganizzazione del CONI e della sua società di servizi, al tempo chiamata *“CONI Servizi s.p.a”*, rinominata

“*Sport e Salute s.p.a.*”. Il cambiamento principale che doveva essere apportato dalla legge n. 86 era che la gestione dei fondi pubblici non era più affidata al CONI, ma a Sport e Salute, il che ha sollevato parecchi malumori, soprattutto da parte del Comitato Olimpico sia Nazionale, che Internazionale. Questa riforma, che prende spunto dal sistema sportivo del Regno Unito, non è mai entrata in vigore sotto questo punto di vista, dal momento che i successivi decreti attuativi del 2021, in virtù delle direttive provenienti dal CIO e dal nuovo “Governo Conte”, non hanno preso in considerazione il riordino del CONI. Tra le materie oggetto dei decreti attuativi sopra citati, in particolare il d. lgs. 36/2021, c’è stato il riordino della normativa in tema di lavoratore sportivo con la distinzione tra sportivo in generale e amatore, senza diversificare tra professionisti e dilettanti, ma con la creazione della figura del lavoratore sportivo. Questo decreto ha fatto sì che ci sia stata l’abolizione del vincolo sportivo, prevista dalla stagione 2022/2023, anche per i dilettanti, i quali avranno la possibilità di “svincolarsi” una volta terminato l’accordo con il sodalizio di appartenenza.

In ultimo è stata analizzata l’evoluzione della figura del calciatore professionista e le sue varie fasi, a partire dal periodo precedente all’emanazione della legge n. 91, per concludere con l’Accordo di Bruxelles del 2001, il quale è poi sfociato anche nel “*Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori*” del 2001. Con questa nuova normativa sono state introdotte ulteriori tutele per i calciatori, sia a livello contrattuale, come l’introduzione di una “*giusta causa sportiva*” che per quanto riguarda i loro trasferimenti internazionali, con la previsione di un “*passaporto*”, di un “*certificato di trasferimento internazionale*”, ma, soprattutto, di nuove norme a tutela del trasferimento internazionale di calciatori minorenni. Proprio questo è stato uno dei temi più discussi, poiché diverse società, nel corso degli anni, hanno violato questo genere di norme, tesserando irregolarmente minori stranieri. Queste inosservanze sono avvenute soprattutto in Spagna, dove vige un particolare sistema di tesseramento che passa dalle Federazioni Regionali, e, infatti, il Barcellona, il cui caso è stato ampiamente analizzato all’interno dell’elaborato, il Real Madrid e l’Atletico Madrid, tre tra i club più importanti al mondo, sono finiti “sotto processo” a causa delle irregolarità compiute.

## BIBLIOGRAFIA

- AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010, p. 127
- AGRIFOGLIO, *Osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36)*, Rivista diritto sportivo CONI, 2021
- AITA, *Manuale giuridico pratico di diritto calcistico*, Perugia, Edizioni Nuova Prhomos, 2006, 209
- BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo*, p. 24
- BEHA, DI CARO, *Il calcio alla sbarra*, 2011, pag. 312
- BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., 11-12
- BIANCHI, *Il governo approva la riforma dello sport (che non piace allo sport)*, Repubblica, 2021
- BIANCHI, *Il Cio scrive al Coni sulla legge delega: "Cambi o sospensione". Ora Giochi di Tokyo a rischio*, Repubblica, 2019
- BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, 1 ss.
- BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, Lavoro Diritti Europa, 2021
- CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in RDSport, 1994, 686.
- COLISTRO, *La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi*, [www.ratioiuris.it](http://www.ratioiuris.it), 2021
- D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*
- DALMASSO, *Il contratto di lavoro sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91*, in Riv. dir. sport., 1982, 148.

- DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Giur. mer.*, 1982, IV, 231
- DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 577,
- DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1986, 460.
- DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988 I, 261.
- DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988, I, pag. 323.
- DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, pag. 706
- FABIETTI, *Il contratto di apprendistato per i giovani atleti*, in [www.fiscosport.it](http://www.fiscosport.it), 2022
- FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, Lavoro Diritti Europa, 2019
- FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2004, Giuffrè editore
- GALLOVICH, *Tutto ciò che c'è da sapere sul vincolo sportivo*, in [www.ilprocuratoresportivo.it](http://www.ilprocuratoresportivo.it), 2018
- GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002, 508;
- GOBBIN, *Il rapporto di lavoro nello sport tra vecchia e nuova disciplina*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2021
- GRASELLI, *Una disciplina legale per il lavoro sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1980, I, 106.
- GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica*, cit., 38;
- ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60;
- LENER, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, 298;
- LUBRANO, MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, Discendo Agitur, Roma, 193, 2017
- LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it); AA. VV. *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, cit., p. 275;
- MARSILIO., *La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo da recesso ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, Riv. Dir. Econ. Sport., 2016

- MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in Riv. dir. sport., 1993, 13;
- MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, 6 ed., Giuffrè, Milano, 1988, 1132
- MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, Riv. Dir, Sport., 1968, 368.
- MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, 6 ed., Giuffrè, Milano, 1988, 1132
- MAZZONI, *L'azione sindacale e lo statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313;
- MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1985, 314
- MEDINA, *Le modifiche alle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players e alle FIFA Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber approvate dal FIFA Council del 4 dicembre 2020*, in [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it), 2020
- NICOLELLA, *L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L.91/1981*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2008
- NICOLELLA, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 2011
- Nuova disciplina cessioni di contratto a titolo temporaneo (prestiti)*, in [www.assocalcatori.it](http://www.assocalcatori.it), 2022
- ODRIOZOLA, *La natura giuridica del contratto relativo al professionismo sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1964, 27
- ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in Giustizia Civile, Fascicolo 3, 1996,
- PALOMBA, *L'esclusione del calciatore dalla rosa di prima squadra e il concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*, Riv. Dir. Econ. Sport, 2015
- PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Le nuove leggi civ. comm., 1982,
- PICCARDO, *Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, cit., 565,
- RAPACCIUOLO, *DIRITTO DELLO SPORT E POLITICA IN ITALIA*, Riv. Dir. Ed Econ. Dello Sport, 2020

RAPACCIUOLO, *LA RIFORMA ITALIANA DELLO SPORT FRA CRITICHE, PAVENTATE ILLEGITTIMITÀ, PAURE E BEST PRACTICES*, Riv. Dir. Ed Econ. Dello sport, 2019

RENDE, *La responsabilità degli istruttori sportivi*, in *Olympialex Review*, 2/2020,  
ROMBOLÀ, *Le norme FIFA sui trasferimenti dei calciatori*, *Trasferimenti dei calciatori: aspetti giuridici e fiscali*, 2017

SANTORO, *Contrattualistica sportiva*, in G. LIOTTA ,L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2019, p. 154

SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 10;

STIVANELLO, *Riforma del lavoro sportivo: cosa cambia per i sodalizi sportivi*, in [www.fiscosport.it](http://www.fiscosport.it), 2020

TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89.

TORTORA, IZZO, GHIA, *Diritto Sportivo*, 1998, p. 75.

TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 3/2006, p. 717

TUNDIS, *Apprendistato sportivo: il nuovo contratto per i giovani atleti*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2021

VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della Federazione Sportiva Nazionale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 540 e ss.

VIDIRI, *Il contratto di lavoro*, cit., 989; ID., *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 219;

VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 210

VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, cit. 2839;

## GIURISPRUDENZA

Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, pag. 828.

Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, pag. 1608.

Pret. Busto Arsizio, 12 dicembre 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, 2085, con nota di ZOLI, sul rapporto di lavoro sportivo professionistico

Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, in Riv. dir. sport., 1991 360;

Trib. Perugia 21 maggio 1993, in GC, 1993, I, 2837

Trib. Roma 3 agosto 1994, in D&L, 1995, 353;

Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in Rass. dir. civ., 1996, 449;

Corte di giustizia, Bosman, 1995 punto 114

Corte di giustizia, Bosman, 1995 punto 137

Cass., Sez. lav., 17 gennaio 1996, n. 354,

Cass., S.U., 17 maggio 1996, n. 4570, in Foro it., 1996, I, 1989

Pret. Venezia, 22 luglio 1998, RDES, 1998, p. 164 ss.,

Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Riv. dir. sport., 1999, 705;

Corte giust. com. eur., 11-4-2000, Christelle Delière c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo, cause riunite C-51/96 e C- 191/97, Raccolta, 2000, I- 2549

Trib. Padova, ord. 28 luglio 2005

Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in RDES, II, 2008, p. 182, con nota di F.M. CARINI,

CAS 2008/A/1485 Midjytlland v FIFA

Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10867, in altalex.it

CAS 2016/A/4312 John Kenneth Hilton v. FIFA